



Documento di seduta

A8-0278/2018

6.9.2018

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul
prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)
(COM(2017)0343 – C8– 0219/2017 – 2017/0143(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Sophia in 't Veld

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI....	64
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	134
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	231
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	232

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)
(COM(2017)0343) – C8-0219/2017 –2017/0143(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0343),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0219/2017),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2017¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0278/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

2017/0143 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Le famiglie dell'UE figurano fra i più grandi risparmiatori al mondo, ma buona parte dei risparmi è ferma in conti bancari a breve scadenza. Un aumento degli investimenti sui mercati dei capitali può contribuire a rispondere alle sfide rappresentate dall'invecchiamento della popolazione e dai bassi tassi di interesse.
- (1 bis) Le pensioni di vecchiaia costituiscono una parte essenziale del reddito di un pensionato e, per molte persone, beneficiare di una pensione adeguata fa la differenza tra vivere una vecchiaia agiata o in povertà; essa rappresenta un presupposto per esercitare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso l'articolo 25 sui diritti degli anziani, in cui si afferma che: "L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale".***

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo grassetto e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

¹ GU C del , pag. .

(1 ter) L'Unione sta affrontando diverse sfide, anche di natura demografica, a causa del fatto che l'Europa è un continente che invecchia. Inoltre, i modelli di carriera, il mercato del lavoro e la distribuzione della ricchezza stanno subendo cambiamenti radicali, non da ultimo per effetto della rivoluzione digitale. Allo stesso tempo appare sempre più evidente che i sistemi nazionali di previdenza non si sono adeguati a un'economia della conoscenza globalizzata, caratterizzata da frontiere aperte, mobilità lavorativa e migrazione. Troppe persone non sono coperte, o lo sono in modo inadeguato, dai sistemi pensionistici nazionali tradizionali, tra cui le donne, i giovani, i migranti, i lavoratori scarsamente qualificati, i lavoratori autonomi e i lavoratori con contratti atipici.

(1 quater) Una parte sostanziale delle pensioni di vecchiaia è erogata nel quadro di regimi pubblici, cosicché sussiste un collegamento diretto tra i sistemi pensionistici nazionali e la sostenibilità delle finanze pubbliche. Ferma restando la competenza nazionale esclusiva per quanto concerne l'organizzazione dei sistemi pensionistici, come stabilito dai trattati, l'adeguatezza del reddito e la sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici nazionali sono essenziali per la stabilità dell'Unione nel suo complesso. Convogliando una parte maggiore del risparmio europeo dai depositi in contanti e bancari verso prodotti di investimento a più lungo termine, come i regimi pensionistici volontari, l'impatto sarebbe pertanto vantaggioso sia per le persone (che beneficerebbero di rendimenti più elevati e di pensioni più adeguate) che per l'economia in generale.

(1 quinquies) Nel 2015 11,3 milioni di cittadini dell'Unione in età lavorativa (da 20 a 64 anni) risiedevano in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di cittadinanza e 1,3 milioni di cittadini dell'Unione lavoravano in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza.

(1 sexies) La portabilità del prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) renderà il prodotto più attrattivo soprattutto per i giovani e contribuirà a facilitare ulteriormente il diritto dei cittadini dell'Unione di vivere e lavorare in tutta l'Unione.

(2) Le pensioni individuali sono importanti per collegare i risparmiatori a lungo termine con gli investimenti a lungo termine. Un più ampio mercato europeo delle pensioni individuali favorirà l'offerta di fondi per gli investitori istituzionali e gli investimenti nell'economia reale.

(2 ter) Il presente regolamento consente la creazione di un prodotto pensionistico che, per quanto possibile, sia semplice, sicuro, a prezzi ragionevoli, trasparente, favorevole ai consumatori e portabile a livello di Unione e integri i sistemi esistenti negli Stati membri.

(3) Attualmente, il **■** mercato interno delle pensioni individuali *non funziona correttamente. In alcuni Stati membri non esiste ancora un mercato dei prodotti pensionistici. In altri, sono disponibili prodotti pensionistici privati, ma si riscontra un* elevato grado di frammentazione in mercati nazionali. *Di conseguenza, i prodotti pensionistici individuali beneficiano solo di una* limitata portabilità **■**, il che può rendere difficile l'esercizio di libertà fondamentali, quali, ad esempio, accettare un lavoro o andare in pensione in un altro Stato membro. Inoltre, la possibilità per i fornitori di avvalersi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi è ostacolata dalla mancanza di standardizzazione dei prodotti pensionistici individuali esistenti.

(3 bis) Il mercato europeo delle pensioni è estremamente frammentato e diversificato. Pertanto l'impatto del PEPP sarà molto diverso nei vari Stati membri e il pubblico cui esso si rivolge è altrettanto vario. Negli Stati membri in cui il primo e il secondo pilastro non sono sufficientemente sviluppati, il PEPP potrebbe offrire soluzioni per le persone che attualmente non hanno accesso a prestazioni adeguate. Negli Stati membri con mercati delle pensioni altamente sviluppati, il PEPP potrebbe ampliare la scelta a disposizione del consumatore o offrire soluzioni per i cittadini mobili. Tuttavia il PEPP non dovrebbe mirare a sostituire i sistemi pensionistici nazionali esistenti poiché rappresenta un prodotto aggiuntivo e complementare e la priorità dovrebbe essere assegnata a un ulteriore sviluppo, al potenziamento e alla riforma del primo e del secondo pilastro.

- (4) L'Unione dei mercati dei capitali contribuirà a mobilitare capitali in Europa e a convogliarli verso tutte le imprese, comprese le piccole e medie imprese, le infrastrutture e i progetti sostenibili a lungo termine, che ne hanno bisogno per espandersi e creare posti di lavoro. Uno dei principali obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali è aumentare gli investimenti e accrescere la scelta degli investitori al dettaglio attraverso un migliore utilizzo del risparmio europeo. ***A tale fine, il PEPP rappresenterà un passo avanti per il miglioramento dell'integrazione dei mercati dei capitali, grazie al suo sostegno al finanziamento a lungo termine dell'economia reale.***
- (5) Come annunciato nel piano di azione della Commissione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali¹ nel settembre 2015, "la Commissione valuterà l'opportunità di realizzare un quadro per la creazione di un mercato europeo di successo dei piani pensionistici individuali, che dovranno essere semplici, efficienti e competitivi, e stabilirà se occorra una normativa UE a sostegno di tale mercato."
- (6) Nella risoluzione del 19 gennaio 2016² il Parlamento europeo ha sottolineato che "occorre promuovere un ambiente che stimoli l'innovazione dei prodotti finanziari, creando una maggiore varietà, producendo benefici per l'economia reale e offrendo maggiori incentivi per gli investimenti, e che possa inoltre contribuire a garantire pensioni adeguate, sicure e sostenibili, ad esempio mediante lo sviluppo di un prodotto pensionistico paneuropeo (PEPP), concepito in modo semplice e trasparente".
- (7) Nelle conclusioni del 28 giugno 2016³ il Consiglio europeo ha chiesto "progressi rapidi e decisi [...] per garantire alle imprese un accesso più facile ai finanziamenti e sostenere gli investimenti nell'economia reale proseguendo con l'agenda dell'unione dei mercati dei capitali".
- (8) Nella comunicazione del 14 settembre 2016 "Unione dei mercati dei capitali — Accelerare le riforme"⁴, la Commissione ha annunciato che avrebbe valutato "la possibilità di presentare proposte in merito a prodotti pensionistici individuali europei,

¹ Piano di azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali, Commissione europea, 30 settembre 2015 (COM(2015) 468 final).

² Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari: impatto e via da seguire per un quadro di regolamentazione finanziaria dell'UE più efficiente ed efficace e per un'Unione dei mercati dei capitali (2015/2106(INI), punto 20.

³ Conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2016, EUCO 26/16, punto 11.

⁴ COM(2016)601 final, pag. 4.

semplici, efficienti e competitivi. [...] Le opzioni all'esame includono una possibile proposta legislativa che potrebbe essere presentata nel 2017".

- (9) Successivamente, nella comunicazione "sulla revisione intermedia del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali"¹, la Commissione ha annunciato "entro giugno 2017, [una] proposta legislativa su un prodotto pensionistico individuale paneuropeo. La proposta getterà le basi di un mercato più sicuro, più efficiente in termini di costi e più trasparente per il risparmio sotto forma di piani pensionistici individuali volontari e di costo accessibile, gestibili su scala paneuropea. Contribuirà a soddisfare le esigenze di coloro che desiderano migliorare l'adeguatezza del risparmio accumulato in vista della pensione e ad affrontare la sfida demografica, integrare prodotti e piani pensionistici esistenti e sostenere l'efficienza dei piani pensionistici individuali in termini di costo offrendo in tale ambito buone possibilità di investimento a lungo termine".
- (10) Lo sviluppo di un PEPP, tra i prodotti pensionistici individuali, contribuirà ad ampliare la scelta di prodotti per il risparmio pensionistico, *in particolare per i lavoratori mobili*, e a creare un mercato dell'UE per i fornitori di PEPP. *Tuttavia, non dovrebbe mettere in discussione la responsabilità fondamentale degli Stati membri di garantire ai loro cittadini un tenore di vita minimo dignitoso nella vecchiaia e l'esigenza urgente di rafforzare la capacità dei sistemi pensionistici pubblici di offrire una protezione sociale sicura, sostanziale ed efficace per tutti.*
- (10 bis) *L'educazione finanziaria può favorire la comprensione e la consapevolezza delle scelte di risparmio delle famiglie nell'ambito dei regimi pensionistici individuali volontari. I risparmiatori dovrebbero altresì avere un'equa opportunità di comprendere appieno i rischi e le caratteristiche di un prodotto paneuropeo.*
- (11) Il quadro legislativo del PEPP getterà le basi di un mercato di successo per gli investimenti volontari a fini pensionistici a costi accessibili e che possa essere gestito su scala paneuropea. Integrando gli attuali *schemi e prodotti* pensionistici *obbligatori e aziendali o professionali*, contribuirà a soddisfare le esigenze delle persone che desiderano migliorare l'adeguatezza dei loro risparmi pensionistici, ad affrontare la sfida demografica e a fornire una nuova potente fonte di capitali privati per gli investimenti a lungo termine. Tale quadro non sostituirà né armonizzerà gli schemi pensionistici individuali esistenti a livello nazionale *e non inciderà sugli attuali schemi e prodotti pensionistici nazionali obbligatori e aziendali o professionali. Il PEPP non sarà legato direttamente né indirettamente alla professione o allo stato occupazionale del risparmiatore in PEPP.*
- (11 bis) *Un quadro legislativo per il PEPP non dovrebbe limitare la responsabilità degli Stati membri di rispettare i loro obblighi in merito all'offerta di un'adeguata pensione pubblica.*
- (12) Il regolamento armonizza una serie di caratteristiche essenziali del PEPP, che riguardano elementi chiave quali la distribuzione, *i contratti*, la politica degli investimenti, il trasferimento presso un altro fornitore o la fornitura transfrontaliera e la portabilità. L'armonizzazione di queste caratteristiche essenziali contribuirà a creare condizioni di parità tra i fornitori di strumenti pensionistici individuali in genere e contribuirà a stimolare il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali e

¹ COM(2017) 292 final, pag. 7.

l'integrazione del mercato interno delle pensioni individuali. Ciò porterà alla creazione di un prodotto paneuropeo in larga misura standardizzato, disponibile in tutti gli Stati membri, che consentirà ai consumatori di avvalersi pienamente del mercato interno, trasferendo i loro diritti a pensione all'estero, e che offrirà una più ampia scelta tra diversi tipi di fornitori, anche a livello transfrontaliero. Grazie alla riduzione degli ostacoli alla fornitura di servizi pensionistici transfrontalieri, il prodotto pensionistico individuale paneuropeo aumenterà la concorrenza tra i fornitori su base paneuropea e creerà economie di scala che dovrebbero andare a beneficio dei risparmiatori.

- (13) L'articolo 114 del TFUE consente l'adozione degli atti sotto forma di regolamento o di direttiva. È stata preferita l'adozione di un regolamento, in quanto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per questo un regolamento consentirebbe una più rapida diffusione dei PEPP e contribuirebbe a rispondere più rapidamente alla necessità di accrescere i risparmi pensionistici e gli investimenti nel contesto dell'Unione dei mercati dei capitali. Dal momento che il presente regolamento armonizza le caratteristiche essenziali dei PEPP, queste ultime non devono essere soggette a specifiche norme nazionali; pertanto in questo caso un regolamento appare più opportuno di una direttiva. Le caratteristiche che esulano dall'ambito di applicazione del regolamento (ad esempio le condizioni della fase di accumulo) sono invece soggette alla normativa nazionale.
- (14) I fornitori di PEPP dovrebbero avere accesso all'intero mercato dell'Unione con una sola autorizzazione del prodotto rilasciata dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) sulla base di un unico insieme di norme ***e in collaborazione con le autorità nazionali competenti***.

- (16) Per assicurare un'elevata qualità del servizio e un'efficace tutela dei consumatori, lo Stato membro d'origine e lo Stato membro ospitante dovrebbero cooperare strettamente per far rispettare gli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Laddove i fornitori e i distributori di PEPP esercitano la propria attività in diversi Stati membri in regime di libera prestazione dei servizi, l'autorità competente dello Stato membro d'origine, considerati i suoi più stretti legami con il fornitore di PEPP, dovrebbe essere responsabile di assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento. Per assicurare un'equilibrata ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante, se l'autorità competente dello Stato membro ospitante viene a conoscenza di violazioni degli obblighi commesse nel suo territorio, dovrebbe informarne l'autorità competente dello Stato membro d'origine, che dovrebbe quindi essere obbligata ad adottare le misure appropriate. Inoltre, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe poter intervenire qualora lo Stato membro d'origine non adotti le misure appropriate o qualora le misure adottate risultino insufficienti.
- (17) In caso di stabilimento di una succursale o di una presenza permanente in un altro Stato membro, è opportuno che la responsabilità di garantire il rispetto degli obblighi sia ripartita tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro ospitante. Mentre la responsabilità del rispetto degli obblighi relativi all'attività nel suo insieme — quali, ad esempio, le norme in materia di requisiti professionali — dovrebbe spettare all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente allo stesso regime applicabile alla prestazione di servizi, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe assumersi la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni sugli obblighi di

informativa e delle norme di comportamento per quanto riguarda i servizi prestati nel suo territorio. Tuttavia, quando l'autorità competente di uno Stato membro ospitante viene a conoscenza di violazioni degli obblighi commesse nel suo territorio, in relazione alle quali il presente regolamento non attribuisce responsabilità allo Stato membro ospitante, la stretta cooperazione impone che detta autorità informi l'autorità competente dello Stato membro d'origine in modo che quest'ultima possa prendere le misure del caso. Ciò si applica, in particolare, in caso di violazione delle disposizioni in materia di requisiti di onorabilità, conoscenza e competenza professionale. Inoltre, per assicurare la protezione dei consumatori, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe poter intervenire qualora lo Stato membro d'origine non adotti le misure appropriate o qualora le misure adottate risultino insufficienti.

- (18) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero disporre di tutti i mezzi necessari per assicurare l'esercizio ordinato delle attività dei fornitori e dei distributori di PEPP in tutta l'Unione, siano esse svolte in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione dei servizi. Per assicurare l'efficacia della vigilanza, tutti i provvedimenti adottati dalle autorità competenti dovrebbero essere proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di un dato fornitore o distributore
- (19) La dimensione paneuropea del PEPP può essere sviluppata non solo a livello del fornitore, attraverso la possibilità di svolgere attività transfrontaliere, ma anche a livello del risparmiatore in PEPP, attraverso la portabilità del PEPP, contribuendo in tal modo alla salvaguardia dei diritti pensionistici individuali delle persone che esercitano il diritto alla libera circolazione, ai sensi degli articoli 21 e 45 del TFUE. La portabilità implica che il risparmiatore in PEPP può trasferire la residenza in un altro Stato membro senza dover cambiare fornitore di PEPP, e che il trasferimento presso un altro fornitore di PEPP non comporta necessariamente un cambiamento di residenza. ***In ogni caso, il luogo di residenza di un risparmiatore in PEPP dovrebbe determinare il regime fiscale applicabile al risparmiatore.***
- (20) Un PEPP dovrebbe comprendere comparti nazionali, ciascuno dei quali con caratteristiche del prodotto pensionistico personale tali da consentire l'applicazione di incentivi ai contributi al PEPP. A livello del singolo risparmiatore in PEPP, un primo comparto dovrebbe essere creato al momento dell'apertura di un PEPP.
- (21) **Al momento del lancio di un PEPP il fornitore dovrebbe fornire informazioni sui comparti nazionali immediatamente disponibili nel contratto. Qualora un fornitore di PEPP non possa offrire un comparto nazionale in un determinato Stato membro, dovrebbe mettere a disposizione del risparmiatore in PEPP opzioni alternative di portabilità, come la possibilità di continuare a risparmiare in PEPP tramite un accordo di partenariato. Qualora non esista un tale partenariato, il risparmiatore in PEPP dovrebbe poter cambiare fornitore gratuitamente.**
- (22) Tenendo conto della natura dello schema pensionistico istituito e degli oneri amministrativi connessi, i fornitori e i distributori di PEPP dovrebbero fornire informazioni chiare, ***facilmente comprensibili*** e adeguate ai potenziali risparmiatori in PEPP e ai beneficiari di PEPP per aiutarli nelle decisioni riguardanti la loro pensione. Per lo stesso motivo, i fornitori e i distributori di PEPP dovrebbero inoltre garantire un elevato livello di trasparenza nelle varie fasi dello schema, ossia quella di preadesione, di adesione (compresa la fase di pre pensionamento) e la fase post pensionamento. In particolare, dovrebbero essere fornite informazioni in merito ai diritti pensionistici

maturati, al livello previsto delle prestazioni, ai rischi e alle garanzie, *ivi compresi i rischi relativi ai fattori ambientali, sociali e di governance*, nonché ai costi. Ove gli importi stimati delle prestazioni pensionistiche si basino su scenari economici, tali informazioni dovrebbero includere altresì uno scenario sfavorevole, che dovrebbe essere estremo ma plausibile.

- (23) Prima di aderire a uno schema, i potenziali risparmiatori in PEPP dovrebbero ricevere tutte le informazioni necessarie per scegliere in modo consapevole, *grazie a una consulenza che valuti le loro richieste ed esigenze di risparmio*.
- (24) Per assicurare la trasparenza ottimale sul prodotto, *i fornitori* dei PEPP dovrebbero redigere il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP per i PEPP da essi creati, prima che questi possano essere distribuiti ai risparmiatori in PEPP. Essi dovrebbero essere altresì responsabili dell'accuratezza del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP. █
- (25) Per assicurare un'ampia diffusione e disponibilità del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP, il presente regolamento dovrebbe prevederne la pubblicazione da parte *del fornitore* del PEPP sul suo sito web.
- (26) Strumenti di calcolo per la valutazione dei prodotti pensionistici sono già in fase di elaborazione a livello nazionale. Per essere quanto più utili possibile per i consumatori, tuttavia, tali strumenti di calcolo dovrebbero includere i costi e le commissioni applicate dai diversi *fornitori* di PEPP, unitamente a eventuali altri costi o commissioni, applicati dagli intermediari o da altri soggetti della catena d'investimento, che non siano già stati inclusi *dai fornitori* del PEPP.
- (26 bis) *È opportuno elaborare con urgenza, parallelamente allo sviluppo di prodotti come il PEPP, un sistema dell'Unione per il tracciamento delle pensioni, che consenta ai cittadini di calcolare il capitale pensionistico accumulato e i diritti pensionistici maturati, per ottenere una panoramica completa.*
- █
- (28) Il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP dovrebbe essere chiaramente distinguibile e separato da tutte le eventuali comunicazioni commerciali.
- (29) I fornitori di PEPP dovrebbero elaborare un prospetto delle prestazioni pensionistiche destinato ai risparmiatori in PEPP, per presentare loro le informazioni chiave sia personalizzate che generiche sullo schema PEPP e per garantire un'informazione costante in merito. Il prospetto delle prestazioni pensionistiche dovrebbe essere chiaro e completo e contenere informazioni pertinenti e appropriate per facilitare la comprensione dei diritti maturati nel tempo e nei diversi schemi, e agevolare la mobilità del lavoro. *Il prospetto delle prestazioni pensionistiche dovrebbe essere fornito annualmente al risparmiatore in PEPP.*
- (30) I fornitori di PEPP dovrebbero informare i risparmiatori in PEPP con sufficiente anticipo rispetto al pensionamento in merito alle opzioni di erogazione, *ed almeno un anno prima della fase di decumulo*. Nel caso in cui le prestazioni pensionistiche non siano erogate sotto forma di rendita vitalizia, *conformemente alle opzioni applicabili al PEPP di base o a un PEPP alternativo*, gli aderenti che si avvicinano al pensionamento dovrebbero ricevere informazioni sulle forme disponibili di pagamento delle prestazioni, al fine di facilitare la pianificazione finanziaria per il pensionamento.

- (31) Nella fase in cui le prestazioni pensionistiche sono erogate, i beneficiari di PEPP dovrebbero continuare a ricevere informazioni relative alle prestazioni loro dovute e alle corrispondenti opzioni di erogazione. Ciò riveste particolare importanza nei casi in cui i beneficiari di PEPP sostengono un livello significativo di rischio di investimento nella fase di erogazione. È opportuno che i beneficiari di PEPP siano informati altresì dell'eventuale riduzione dell'importo delle prestazioni dovute, prima dell'applicazione di una decisione su tale riduzione, una volta che sia stata adottata una decisione che comporti una riduzione. ■ Si raccomanda che i fornitori di PEPP consultino i beneficiari di PEPP prima di adottare una tale decisione.
- (32) Per proteggere adeguatamente i diritti dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP, i fornitori di PEPP dovrebbero poter scegliere un'allocazione delle attività che sia adeguata alla specifica natura e durata delle loro passività, ***comprese quelle con un orizzonte temporale di lungo termine***. Occorrono pertanto un'efficace vigilanza e regole di investimento fondate su un approccio che consenta ai fornitori di PEPP di operare con una flessibilità sufficiente per scegliere la politica di investimento più sicura ed efficiente, e che li obblighi ad agire con prudenza ***e nel rispetto delle esigenze e delle preferenze del risparmiatore in PEPP***. Il rispetto del principio della "persona prudente" esige pertanto una politica di investimento adeguata alla struttura della clientela del singolo fornitore di PEPP.
- (33) Basando l'investimento dei capitali sul principio della "persona prudente" e permettendo ai fornitori di PEPP di operare in ambito transfrontaliero, si incoraggia il riorientamento del risparmio verso il settore degli schemi pensionistici individuali, contribuendo in tal modo al progresso economico e sociale. ***Il principio della "persona prudente" dovrebbe tenere in esplicita considerazione anche il ruolo svolto nel processo di investimento dai fattori ambientali, sociali e di governance***.
- (34) Il presente regolamento dovrebbe assicurare un adeguato livello di libertà di investimento ai fornitori di PEPP. In quanto investitori a lunghissimo termine esposti ad un basso rischio di liquidità, i fornitori di PEPP possono contribuire allo sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali, investendo, entro limiti prudenti, in attività non liquide, quali le azioni, e in altri strumenti dotati di un profilo economico a lungo termine e non negoziati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione. Essi possono anche beneficiare dei vantaggi della diversificazione internazionale. È quindi opportuno non restringere gli investimenti in azioni in valute diverse da quelle in cui sono denominate le passività e in altri strumenti dotati di un profilo economico a lungo termine e non negoziati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione, nel rispetto del principio della "persona prudente", in modo da tutelare l'interesse dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP, salvo per motivi prudenziali.
- (35) Nel contesto dell'approfondimento dell'Unione dei mercati dei capitali, la nozione di strumenti dotati di un profilo economico a lungo termine è ampia. Si tratta di titoli non trasferibili che pertanto non hanno accesso alla liquidità dei mercati secondari. Richiedono spesso impegni a durata prestabilita, che ne limitano la negoziabilità, e tra di essi andrebbero ricompresi le partecipazioni, gli strumenti di debito di imprese non quotate e i prestiti a esse concessi. Le imprese non quotate includono progetti infrastrutturali, imprese non quotate proiettate verso la crescita e beni immobili o altre attività che potrebbero essere idonee per investimenti a lungo termine. I progetti infrastrutturali a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici sono

spesso attività non quotate e fanno ricorso a crediti a lungo termine per il finanziamento dei progetti. Considerando la natura a lungo termine delle loro passività, i fornitori di PEPP sono incoraggiati ad allocare una parte sufficiente del loro portafoglio di attività in investimenti sostenibili nell'economia reale, con benefici economici a lungo termine, in particolare in progetti e società nel settore delle infrastrutture.

- (36) I fattori ambientali, sociali e di governance, di cui ai principi per l'investimento responsabile sostenuti delle Nazioni Unite, sono importanti per la politica d'investimento e i sistemi di gestione del rischio dei fornitori di PEPP. I fornitori di PEPP dovrebbero prendere in considerazione tali fattori nelle decisioni di investimento e tener conto del modo in cui essi sono integrati nel loro sistema di gestione dei rischi, ***in modo da poter evitare gli attivi non recuperabili. Le informazioni relative ai fattori ambientali, sociali e di governance dovrebbero essere messe a disposizione dell'EIOPA, delle autorità competenti e del risparmiatore in PEPP.***
- (36 bis) ***La regolamentazione dei PEPP si prefigge, tra gli altri, l'obiettivo di creare un prodotto per i risparmi pensionistici sicuro, a costo contenuto e di lungo termine. Dato che gli investimenti relativi ai prodotti pensionistici sono di lungo termine, è opportuno prestare un'attenzione particolare alle conseguenze a lungo termine dell'allocazione delle attività. In particolare è opportuno tenere conto dei fattori ambientali, sociali e di governance. I risparmi in PEPP dovrebbero essere investiti conformemente agli obiettivi dell'UE in materia di clima e sostenibilità, come stabilito nell'accordo di Parigi, negli obiettivi di sviluppo sostenibile e nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Inoltre i fornitori di PEPP dovrebbero adottare una politica di esclusione degli investimenti per garantire che i risparmi non siano investiti in prodotti altamente controversi e dannosi o in tattiche di elusione fiscale.***
- (37) Per garantire il rispetto dell'obbligo di elaborare una politica di investimento conforme al principio della "persona prudente", ai fornitori di PEPP dovrebbe essere impedito di investire nelle giurisdizioni non cooperative e ad alto rischio individuate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), ***nei paesi inseriti nell'elenco dell'Unione delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali nonché nei paesi presenti nell'elenco dell'Unione dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nel regime antiriciclaggio e in termini di contrasto al finanziamento del terrorismo.***
- (38) In considerazione della finalità pensionistica a lungo termine del PEPP, le opzioni di investimento concesse ai risparmiatori in PEPP dovrebbero essere definite, con l'indicazione degli elementi che consentono agli investitori di prendere una decisione di investimento.
- (39) ***Il PEPP di base dovrebbe essere un prodotto semplice e sicuro, facilmente acquistabile in ciascuno Stato membro, e dovrebbe fungere da opzione standard. Dovrebbe offrire la protezione del capitale del risparmiatore in PEPP, applicando tecniche di attenuazione del rischio durante il ciclo di vita o per mezzo di una garanzia di capitale. Al risparmiatore in PEPP dovrebbe essere fornita una consulenza sui rischi e i benefici delle diverse tecniche.***
- (39 bis) ***Per motivi giustificati, come nei casi di comprovata negligenza, di violazioni delle norme o di elusione fiscale, oppure qualora sia revocata l'autorizzazione di un PEPP, i risparmiatori in PEPP dovrebbero poter cambiare fornitore in qualsiasi momento e senza alcun addebito o vincolo in un contratto.***

- (40) È opportuno che l'autorità competente eserciti i propri poteri, avendo, come principali obiettivi, la tutela dei diritti dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP, nonché la stabilità e la solidità dei fornitori di PEPP.
- (41) Se il fornitore di PEPP è un ente pensionistico aziendale o professionale o un'impresa di investimento, è opportuno che esso nomini un depositario con compiti di custodia delle sue attività. Ciò è necessario per la tutela dei consumatori, dal momento che la normativa settoriale applicabile agli enti pensionistici aziendali o professionali e alle imprese di investimento non prevede la nomina di un depositario.
- (42) La trasparenza *e l'equità* dei costi e delle commissioni sono essenziali per sviluppare la fiducia dei risparmiatori in PEPP e consentire loro di scegliere in modo consapevole. Di conseguenza, dovrebbe essere vietato l'uso di metodi di fissazione dei prezzi non trasparenti.
- (43) Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per specificare le condizioni di intervento dell'EIOPA e delle autorità competenti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (44) La Commissione dovrebbe adottare progetti di norme tecniche di **regolamentazione** elaborate dalle AEV, tramite il comitato congiunto, per quanto riguarda la presentazione e il contenuto di elementi specifici del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP non previsti dal [RTS sul KID per i PRIIP] a norma degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, del regolamento (UE) 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio² e del regolamento (UE) 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³. La Commissione dovrebbe integrare il lavoro tecnico delle AEV conducendo test sui consumatori in relazione alla presentazione del documento contenente le informazioni chiave come proposto dalle AEV.
- (45) Fatto salvo il diritto dei clienti PEPP di avviare un'azione legale, dovrebbero essere stabilite procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) facilmente accessibili, adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci tra i fornitori o i distributori di PEPP e i clienti PEPP per risolvere le controversie aventi ad oggetto diritti e obblighi stabiliti dal presente regolamento.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

² Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

³ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

- (46) Al fine di istituire un'efficiente ed efficace procedura di risoluzione delle controversie, i fornitori e i distributori di PEPP dovrebbero istituire un'efficace procedura di esame dei reclami che possa essere utilizzata dai loro clienti prima che la controversia sia oggetto di una procedura di ADR o venga deferita all'autorità giudiziaria. È opportuno che la procedura preveda termini brevi e chiaramente definiti entro i quali il fornitore o il distributore di PEPP è tenuto a rispondere ad un reclamo. Gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie dovrebbero avere capacità sufficienti per condurre in maniera adeguata ed efficiente la cooperazione transfrontaliera in merito alle controversie che riguardano i diritti e gli obblighi a norma del presente regolamento.
- (47) Per trovare condizioni migliori per i loro investimenti, stimolando quindi anche la concorrenza tra i fornitori di PEPP, i risparmiatori in PEPP dovrebbero avere il diritto di cambiare fornitore durante la fase di accumulo e di decumulo, mediante una procedura chiara, *a basso costo*, rapida e sicura.
- (48) La procedura di trasferimento dovrebbe essere semplice per i risparmiatori in PEPP. Di conseguenza, il fornitore di PEPP ricevente dovrebbe essere responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del risparmiatore in PEPP. I fornitori di PEPP dovrebbero poter utilizzare strumenti supplementari, quali una soluzione tecnica, su base volontaria in fase di istituzione del servizio di trasferimento. *Data la natura paneuropea del prodotto, i risparmiatori in PEPP dovrebbero poter cambiare gratuitamente fornitore quando non è disponibile alcun comparto nello Stato membro in cui si trasferiscono.*
- (49) Prima di concedere l'autorizzazione al trasferimento, il risparmiatore in PEPP dovrebbe essere informato di tutte le fasi della procedura *e dei costi necessari* per completare il trasferimento, *al fine di consentire al risparmiatore in PEPP di prendere una decisione informata in merito al servizio di trasferimento.*
- (50) La cooperazione del fornitore di PEPP trasferente è necessaria affinché si possa completare con successo il trasferimento. Pertanto, il fornitore di PEPP ricevente dovrebbe ottenere dal prestatore PEPP trasferente tutte le informazioni necessarie per attivare i pagamenti sull'altro conto PEPP. Tuttavia, tali informazioni non dovrebbero andare oltre quanto necessario per effettuare il trasferimento.
- (51) Per facilitare il trasferimento transfrontaliero, ai risparmiatori in PEPP dovrebbe essere consentito di chiedere al nuovo fornitore di PEPP di fornirgli informazioni dettagliate sul nuovo conto PEPP, preferibilmente in occasione di un unico incontro con il nuovo fornitore di PEPP.
- (52) I risparmiatori in PEPP non dovrebbero subire perdite finanziarie, compresi spese e interessi, causate da eventuali errori commessi dai fornitori di PEPP partecipanti al processo di trasferimento. In particolare, i risparmiatori in PEPP non dovrebbero farsi carico delle perdite finanziarie derivanti dal pagamento di spese supplementari, interessi o altri oneri, nonché multe o ammende o qualsiasi altro tipo di danno finanziario a causa del ritardo nell'esecuzione del trasferimento.
- (53) All'atto della sottoscrizione del PEPP, i risparmiatori in PEPP dovrebbero essere liberi di scegliere la forma di erogazione (rendita, somma erogata in un'unica soluzione o altro) per la fase di decumulo, avendo però la possibilità di modificare questa scelta successivamente, una volta ogni *tre* anni, per poter adattare al meglio la forma di erogazione alle loro esigenze quando saranno prossimi al pensionamento.

- (54) Ai fornitori di PEPP dovrebbe essere consentito di mettere a disposizione dei risparmiatori in PEPP un'ampia gamma di opzioni di decumulo. Questo approccio permetterebbe di conseguire l'obiettivo di una più ampia diffusione dei PEPP attraverso una maggiore flessibilità e scelta per i risparmiatori in PEPP. Ciò consentirebbe ai fornitori di strutturare i PEPP nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi. Questa soluzione è coerente con altre politiche dell'UE e politicamente praticabile, poiché mantiene una flessibilità sufficiente per consentire agli Stati membri di decidere in merito alle opzioni di decumulo che desiderano incoraggiare. ***Tuttavia, in un PEPP di base con garanzia di capitale, una certa parte del capitale (35%) dovrebbe essere riscossa sotto forma di rendita vitalizia per rendere giustizia alla natura pensionistica del prodotto. Pertanto la capacità di riscuotere una percentuale dell'importo totale dovrebbe essere limitata al 30%, che può essere riscosso nel primo anno. In un PEPP di base con garanzia del ciclo di vita, dovrebbe essere obbligatorio il pagamento mediante un piano di prelievo.***
- (55) Dovrebbe essere garantita la piena trasparenza dei costi e delle commissioni relativi all'investimento in PEPP. Si verrebbero così a creare condizioni di parità tra i fornitori, garantendo nel contempo la protezione dei consumatori. Sarebbero disponibili informazioni comparative tra i vari prodotti, incentivando quindi prezzi competitivi.
- (56) Sebbene la vigilanza su base continuativa dei fornitori di PEPP debba essere esercitata dalle rispettive autorità nazionali competenti, l'EIOPA dovrebbe coordinare la vigilanza per quanto riguarda i PEPP per garantire l'applicazione ***coerente*** di un metodo di vigilanza unificata, contribuendo in questo modo alla natura paneuropea del prodotto pensionistico.
- (56 bis) ***Per rafforzare i diritti dei consumatori e agevolare l'accesso alla procedura di reclamo, i risparmiatori in PEPP dovrebbero avere la possibilità di presentare reclami, individualmente o collettivamente, attraverso la propria autorità nazionale competente, servendosi di uno "sportello unico". L'autorità competente cui è stato presentato il reclamo dovrebbe essere responsabile delle ulteriori fasi della procedura di reclamo.***
- (57) L'EIOPA dovrebbe cooperare con le autorità nazionali competenti e agevolare la cooperazione ***e la coerenza*** tra di loro. A tale riguardo, l'EIOPA dovrebbe svolgere un ruolo per quanto concerne il potere delle autorità nazionali competenti di applicare misure di vigilanza fornendo prove delle violazioni relative ai PEPP. L'EIOPA dovrebbe altresì fornire una mediazione vincolante in caso di disaccordo fra le autorità competenti in situazioni transfrontaliere.
- (58) Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte delle imprese finanziarie che creano PEPP e delle imprese finanziarie e dei soggetti che li distribuiscono, e per assicurare che a tali soggetti si applichi un trattamento analogo in tutta l'Unione, dovrebbero essere previste sanzioni amministrative e altre misure che siano effettive, proporzionate e dissuasive.
- (59) In linea con la comunicazione della Commissione dell'8 dicembre 2010 sul potenziamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari¹ e per garantire che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, è importante che gli Stati

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari, dell'8 dicembre 2010 (COM(2010) 716 definitivo).

membri adottino i provvedimenti necessari per assicurare che le violazioni del presente regolamento siano soggette a sanzioni amministrative e altri provvedimenti adeguati.

- (60) Sebbene nulla impedisca agli Stati membri di prevedere norme in materia di sanzioni amministrative e penali per le stesse violazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento che sono già disciplinate dal diritto penale nazionale. Tuttavia il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti di cooperare, accedere o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini del presente regolamento, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l'azione penale siano state investite delle pertinenti violazioni.
- (61) Le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a irrogare sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate da annullare i benefici effettivi o potenziali e da essere dissuasive anche per le imprese finanziarie di maggiori dimensioni e per i loro dirigenti.
- (62) Per assicurare l'applicazione uniforme delle sanzioni in tutta l'Unione, è opportuno che le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti nello stabilire il tipo di sanzione amministrativa o un altro provvedimento e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- (63) Per assicurare che le decisioni prese dalle autorità competenti in materia di violazioni e sanzioni abbiano un effetto dissuasivo sul grande pubblico e per rafforzare la tutela dei consumatori informandoli sui PEPP distribuiti in violazione del presente regolamento, tali decisioni dovrebbero essere pubblicate, a condizione che il termine per la presentazione di un ricorso sia trascorso senza che alcun ricorso sia stato presentato, a meno che tale divulgazione pregiudichi la stabilità dei mercati finanziari o di un'indagine in corso.
- (64) Per individuare potenziali violazioni, occorre che le autorità competenti siano dotate dei necessari poteri di indagine e si dotino di meccanismi efficaci per permettere la segnalazione di violazioni potenziali o effettive.
- (64 bis) Dato il carattere paneuropeo del PEPP e della sua fornitura, dovrebbero essere altresì disponibili meccanismi transfrontalieri di ricorso risarcitorio collettivo a favore dei consumatori.**
- (65) Il presente regolamento dovrebbe far salve le disposizioni di legge degli Stati membri in materia di reati.
- (66) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del presente regolamento, quali ad esempio lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, **la memorizzazione di dati personali nel registro centrale tenuto dall'EIOPA, il trattamento dei dati personali da parte di fornitori o distributori di PEPP**, dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, **della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento**

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

europeo e del Consiglio¹ e del regolamento relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche). Qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte delle AEV dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio².

(66 bis) *Data la natura sensibile dei dati finanziari personali, una solida protezione dei dati è della massima importanza. Si raccomanda pertanto che le autorità per la protezione dei dati siano coinvolte da vicino nell'attuazione e nel monitoraggio del presente regolamento.*

(67) Gli incentivi fiscali possono assumere forme diverse e svolgono un ruolo importante nel promuovere la diffusione dei prodotti pensionistici individuali in vari Stati membri. In molti Stati membri i contributi versati per i prodotti pensionistici individuali sono ammessi a una qualche forma di agevolazione fiscale, esplicita o implicita.

(68) Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato come inteso a imporre agli Stati membri di applicare ai PEPP le stesse norme fiscali che si applicherebbero ad analoghi prodotti pensionistici individuali nell'ambito degli ordinamenti nazionali. Tuttavia, in applicazione del principio del trattamento nazionale, di cui agli articoli 21 e 45 del TFUE interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, un PEPP obiettivamente comparabile a un prodotto pensionistico individuale distribuito in un dato Stato membro dovrebbe poter beneficiare delle stesse agevolazioni fiscali *e degli stessi vantaggi contrattuali, come gli interessi promessi, concessi* ai prodotti pensionistici individuali in tale Stato membro ■ . Questo vale anche se il PEPP è fornito da un fornitore di un altro Stato membro.

(69) Dopo il lancio del PEPP gli Stati membri sono incoraggiati a prendere in considerazione la raccomandazione (UE) 2017/... della Commissione e a estendere anche al PEPP i benefici delle agevolazioni fiscali concesse ai prodotti pensionistici individuali nazionali.

(70) Una valutazione del presente regolamento deve essere effettuata, tra l'altro, mediante l'analisi degli sviluppi del mercato, quali la comparsa di nuovi tipi di PEPP, e degli sviluppi in altri settori del diritto dell'Unione e delle esperienze acquisite dagli Stati membri. *Tale valutazione deve tenere conto dei diversi obiettivi e delle diverse finalità dell'istituzione di un mercato dei PEPP ben funzionante e dovrebbe, in particolare, valutare se il presente regolamento abbia contribuito allo sviluppo di sistemi pensionistici a più pilastri negli Stati membri e abbia portato a un aumento dei cittadini europei che risparmiano per disporre di pensioni sostenibili e adeguate.*

(70 bis) *Date le possibili implicazioni a lungo termine del presente regolamento, è essenziale monitorarne attentamente gli sviluppi durante la fase iniziale di applicazione. Nello svolgimento della valutazione, la Commissione dovrebbe inoltre*

¹ *Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).*

² Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

riflettere le esperienze dell'EIOPA, delle parti interessate e degli esperti e trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio le eventuali osservazioni.

- (71) Il presente regolamento *dovrebbe garantire il rispetto dei* diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente *il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale*, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà, la libertà di impresa, il principio della parità tra donne e uomini e il principio di un livello elevato di protezione dei consumatori.
- (72) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia migliorare la tutela dei risparmiatori in PEPP e accrescere la loro fiducia nei PEPP anche nei casi in cui tali prodotti sono distribuiti a livello transfrontaliero, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma a motivo dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme uniformi in materia di autorizzazione, *fornitura*, distribuzione e vigilanza dei prodotti pensionistici individuali distribuiti nell'Unione con la denominazione "prodotto pensionistico individuale paneuropeo" o "PEPP".

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "prodotto pensionistico individuale": un prodotto che:
 - a) si basa su un contratto concluso su base volontaria *e complementare* tra il singolo risparmiatore e un'entità;
 -
 - c) prevede l'accumulo di capitale *a lungo termine con l'esplicito obiettivo di offrire un reddito al momento del pensionamento.*
 -
- 2) "prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)": prodotto pensionistico individuale di risparmio a lungo termine offerto, nel quadro di uno schema PEPP

approvato, da un'impresa finanziaria regolamentata autorizzata **■** ai sensi della normativa dell'Unione **e ammissibile conformemente all'articolo 5, paragrafo 1**, alla gestione degli investimenti o del risparmio collettivi o individuali e sottoscritto volontariamente dal singolo risparmiatore in PEPP **o da un'associazione indipendente di risparmiatori in PEPP a nome dei suoi membri** a fini pensionistici, con nessuna possibilità di rimborso o con possibilità strettamente limitate;

- 3) "risparmiatore in PEPP": **qualsiasi persona fisica**;
■
- 4) "schema PEPP": contratto, accordo **o** negozio fiduciario **tra un risparmiatore in PEPP e un fornitore di PEPP** che stabilisce le prestazioni pensionistiche erogabili e le condizioni della loro erogazione sulla base di un piano pensionistico individuale concordato con un fornitore di PEPP;
- 5) "conto PEPP": conto pensionistico individuale intestato al risparmiatore in PEPP o al beneficiario di PEPP utilizzato per l'esecuzione delle operazioni che consentono al risparmiatore in PEPP di versare periodicamente importi a contributo della pensione e al beneficiario PEPP di percepire le prestazioni pensionistiche;
- 6) "fornitura di PEPP": creazione e distribuzione di PEPP;
- 6 bis) **"ideatore di PEPP": fornitore di PEPP che stabilisce le condizioni di uno schema PEPP per gestire i conti PEPP per conto dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP;**
- 7) "beneficiario di PEPP": persona che percepisce prestazioni pensionistiche PEPP;
- 8) "distribuzione di PEPP": attività consistenti nel fornire consulenza sui contratti di fornitura di PEPP, nel proporre detti contratti e nel compiere altri atti preparatori per la loro conclusione, nel concludere i contratti stessi o nel collaborare alla loro gestione ed esecuzione, tra cui la fornitura di informazioni su uno o più contratti **PEPP** sulla base di criteri scelti dal cliente PEPP tramite un sito web o altri mezzi di comunicazione e la predisposizione di una classifica di prodotti **PEPP** comprendente il confronto tra i prezzi e i prodotti o lo sconto sul premio, se il cliente PEPP è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto pensionistico tramite un sito web o altri mezzi di comunicazione;
- 9) "prestazioni pensionistiche PEPP": prestazioni pagate con riferimento al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento. Le prestazioni possono essere erogate sotto forma di pagamenti a carattere vitalizio, pagamenti a titolo temporaneo, pagamenti in un'unica soluzione, o una qualsiasi combinazione di queste forme;
- 10) "fase di accumulo": periodo durante il quale le attività sono accumulate sul conto PEPP (versamenti) e che di norma si protrae fino al raggiungimento dell'età pensionabile del beneficiario di PEPP;
- 11) "fase di decumulo": periodo durante il quale le attività accumulate sul conto PEPP sono utilizzate per finanziare la pensione o altre esigenze di reddito;
- 12) "rendita": somma pagabile a specifici intervalli di tempo per un dato periodo, ad esempio la vita del beneficiario di PEPP o un certo numero di anni, a fronte dell'investimento;

- 13) "prelievo": possibilità per i beneficiari di PEPP di ritirare periodicamente importi discrezionali entro un certo limite;
- 13 bis) "importo totale": importo complessivo del capitale pensionistico accumulato;**
- 14) "fornitore di PEPP": l'impresa finanziaria autorizzata a creare e a distribuire PEPP;
- 15) "distributore di PEPP": l'impresa finanziaria autorizzata a distribuire PEPP non creati dall'impresa stessa ■ ;
- 16) "supporto durevole": qualsiasi strumento che:
- a) permetta al cliente PEPP di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse
 - b) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;
- 17) "autorità *competente*" ■ : *l'autorità o* le autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro *per la vigilanza nel quadro del presente regolamento*;
- 18) "Stato membro di origine del fornitore di PEPP": lo Stato membro nel quale il fornitore di PEPP è *stato autorizzato*;
- 19) "Stato membro ospitante del fornitore di PEPP": lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine, nel quale il fornitore di PEPP crea e distribuisce PEPP;
- 20) "comparto": sezione aperta in ogni singolo *contratto quadro PEPP* (conto PEPP) per beneficiare degli incentivi a investire nei PEPP concessi a livello nazionale dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP. Pertanto, i singoli possono essere risparmiatori in PEPP o beneficiari di PEPP in ogni comparto, conformemente ai requisiti di legge in materia rispettivamente nella fase di accumulo e in quella di decumulo;
- 21) "capitale": contributi *finanziari* aggregati e *rendimenti degli investimenti su tali contributi*, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenute direttamente o indirettamente dagli investitori;
- 22) "strumento finanziario": strumenti di cui all'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE;
- 23) "depositario": ente incaricato della custodia delle attività e della sorveglianza sul rispetto delle regole del fondo e della normativa applicabile;
- 24) "*PEPP di base*": strategia di investimento *quale definita all'articolo 39 che è* applicata quando il risparmiatore in PEPP non ha dato istruzioni su come investire i fondi accumulati sul suo conto PEPP;
- 25) "tecniche di attenuazione del rischio": tecniche per la riduzione sistematica dell'entità dell'esposizione al rischio e/o della probabilità del suo verificarsi;
- 26) "trasferimento presso altro fornitore": su richiesta del cliente PEPP, il trasferimento da un fornitore di PEPP ad un altro del saldo positivo di un conto PEPP verso l'altro, con o senza la chiusura del precedente conto PEPP;

- 27) "consulenza": prestazione di raccomandazioni personalizzate al risparmiatore in PEPP, su sua richiesta o su iniziativa del fornitore o distributore di PEPP, in merito ad uno o più contratti di sottoscrizione di PEPP;
- 28) "cliente PEPP": risparmiatore in PEPP, potenziale risparmiatore in PEPP e/o beneficiario di PEPP;
- 28 bis) *"partenariati": cooperazione tra fornitori di PEPP volta a offrire comparti in diversi Stati membri, ai fini del servizio di portabilità di cui all'articolo 12;*
- 28 ter) *"rischi biometrici": rischi connessi a longevità, invalidità e morte;*
- 28 quater) *"fattori ambientali, sociali e di governance": gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e sostenibilità quali definiti nell'accordo di Parigi, negli obiettivi di sviluppo sostenibile, nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nelle definizioni dei principi di investimento responsabile (UNPRI).*

Articolo 3

Disposizioni applicabili

La fornitura di PEPP è disciplinata dalle seguenti norme:

- a) il presente regolamento,
- b) se consentito dal presente regolamento, le clausole *dello schema PEPP*,
- c) per le materie non disciplinate dal presente regolamento o, qualora una materia lo sia parzialmente, per gli aspetti ai quali non si applica il presente regolamento:
 - i) le disposizioni di legge adottate dagli Stati membri in applicazione di misure dell'UE concernenti specificamente i PEPP;
 - ii) le disposizioni di legge degli Stati membri che si applicherebbero ad un prodotto pensionistico individuale comparabile creato e distribuito conformemente alla normativa dello Stato membro in cui l'ideatore ha la sede legale.

CAPO II AUTORIZZAZIONE

Articolo 4

Autorizzazione

1. Un PEPP può essere creato e distribuito nell'Unione solo quando sia stato autorizzato dall'EIOPA conformemente al presente regolamento.
2. L'autorizzazione del PEPP è valida per tutti gli Stati membri. Essa permette al titolare di creare e distribuire il PEPP autorizzato dall'EIOPA.

Articolo 5

Domanda di autorizzazione del PEPP

1. Solo le seguenti imprese finanziarie possono chiedere l'autorizzazione di un PEPP:

- a) gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹;
- b) le imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio², operanti nel ramo assicurazione diretta vita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'allegato II della direttiva 2009/138/CE;
- c) gli enti pensionistici aziendali o professionali autorizzati o registrati ai sensi della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio³, ***che non possono coprire essi stessi i rischi biometrici e non garantiscono un rendimento degli investimenti o un dato livello di prestazioni pensionistiche. Tutte le attività e passività corrispondenti a un PEPP sono separate senza la possibilità di trasferirle ad altre attività nel settore delle pensioni dell'ente;***
- d) le imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE, attive nella gestione di portafogli o nella consulenza in materia di investimenti;
- e) le imprese di investimento o le società di gestione autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴;
- f) i gestori di fondi di investimento alternativi autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵;

f bis) altre entità registrate o autorizzate a norma delle disposizioni del diritto nazionale a fornire i prodotti pensionistici individuali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento, a condizione che tali disposizioni siano ritenute sufficienti dopo una valutazione dell'EIOPA, conformemente alla procedura stabilita al paragrafo 5 bis.

2. Le imprese finanziarie elencate al paragrafo 1 presentano le domande di autorizzazione del PEPP all'EIOPA. La domanda riporta quanto segue:

- a) informazioni sui termini contrattuali standard che verranno proposti ai risparmiatori in PEPP;
- b) informazioni sull'identità del richiedente e sulla sua esperienza finanziaria attuale e passata e sulla sua storia;
- c) l'identità delle persone che effettivamente svolgono l'attività di creazione e/o di distribuzione del PEPP;

¹ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

² Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

³ Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

⁴ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁵ Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

- d) informazioni sulle modalità di gestione e di amministrazione del portafoglio e del rischio in relazione al PEPP, ***comprese, se del caso, informazioni che garantiscono che il fornitore di PEPP non investe a favore di produttori di armi nucleari;***
 - e) informazioni sulle strategie di investimento, sul profilo di rischio e sulle altre caratteristiche del PEPP;
 - f) l'elenco degli Stati membri in cui il richiedente intende commercializzare il PEPP;
 - g) informazioni sull'identità del depositario, se del caso;
 - h) la descrizione delle informazioni che saranno messe a disposizione dei risparmiatori in PEPP, inclusa la descrizione delle modalità di gestione dei reclami presentati dai risparmiatori in PEPP;
 - i) elementi comprovanti l'autorizzazione o la registrazione del richiedente ai sensi dell'atto legislativo applicabile dell'Unione di cui al paragrafo 1 e informazioni sull'identità dell'autorità competente che l'ha concessa.
3. L'EIOPA può richiedere chiarimenti e informazioni supplementari per quanto riguarda la documentazione e le informazioni fornite a norma del paragrafo 1.
 4. L'EIOPA può chiedere all'autorità competente dell'impresa finanziaria che richiede l'autorizzazione chiarimenti e informazioni in merito alla documentazione di cui al paragrafo 2. L'autorità competente risponde alla richiesta entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta dell'EIOPA.
 5. Ogni successiva modifica della documentazione e delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è comunicata immediatamente all'EIOPA.
- 5 bis. L'autorità nazionale competente per gli enti di cui al paragrafo 1, lettera f bis), chiede all'EIOPA una valutazione della conformità di tali enti nonché i motivi per cui l'autorizzazione è giustificata. L'EIOPA adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Se non concorda con la decisione dell'EIOPA, l'autorità competente espone debitamente le proprie motivazioni spiegando e giustificando i punti in cui si discosta sensibilmente da tale decisione.***

Articolo 6

Condizioni di concessione dell'autorizzazione del PEPP

1. Entro due mesi dalla data di presentazione della domanda completa, ***quale convalidata dall'ANC***, l'EIOPA rilascia l'autorizzazione del PEPP dopo aver pienamente accertato che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il richiedente rispetta il presente regolamento;
 - b) il richiedente è autorizzato dalla relativa autorità competente a creare prodotti che seguono strategie di investimento in linea con quelle previste dal presente regolamento;
 - c) il PEPP proposto soddisfa tutti i requisiti del presente regolamento;
 - d) il PEPP proposto è basato su una strategia di investimento che consente il risultato pensionistico contenuto nelle clausole contrattuali proposte.

2. Prima di prendere una decisione in merito alla domanda, l'EIOPA consulta l'autorità competente del richiedente.
3. L'EIOPA comunica al richiedente i motivi dell'eventuale rifiuto di concedere l'autorizzazione del PEPP.
4. L'EIOPA revoca l'autorizzazione di un PEPP quando le condizioni di concessione dell'autorizzazione non sono più soddisfatte.
5. Su base trimestrale l'EIOPA comunica alle autorità competenti delle imprese finanziarie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le decisioni di concessione, di rifiuto o di revoca dell'autorizzazione a norma del presente regolamento.
6. Ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni, l'EIOPA assicura il coordinamento con e la trasmissione delle informazioni all'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 e all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 7

Denominazione e conversione

1. La denominazione “PEPP” o “prodotto pensionistico individuale paneuropeo” in relazione ad un prodotto pensionistico individuale può essere utilizzata soltanto se l'EIOPA ha autorizzato la distribuzione del prodotto pensionistico individuale con la denominazione “PEPP” ai sensi del presente regolamento.
2. I prodotti pensionistici individuali esistenti possono essere convertiti in “PEPP” con l'autorizzazione dell'EIOPA.
3. I fornitori di PEPP non convertono i “PEPP” in prodotti pensionistici individuali non disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 8

Distribuzione di PEPP

1. Le imprese finanziarie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, possono distribuire PEPP non creati dalle imprese stesse *a condizione che tale attività rientri nell'ambito dell'autorizzazione conformemente alla pertinente normativa settoriale.*
2. Gli intermediari assicurativi registrati ai sensi della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ sono autorizzati a distribuire PEPP non creati dagli intermediari stessi.

Articolo 9

Regime prudenziale applicabile alle diverse categorie di fornitori

Fatto salvo il presente regolamento, i fornitori e i distributori di PEPP rispettano il pertinente regime prudenziale ad essi applicabile conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ***e all'articolo 8, paragrafo 2.***

¹ Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

Articolo 10
Registro pubblico centrale

L'EIOPA tiene un registro pubblico centrale in cui è iscritto ogni PEPP autorizzato ai sensi del presente regolamento, il relativo fornitore, **la data di autorizzazione del PEPP, i comparti nazionali disponibili che offre** e l'autorità competente del fornitore. Il registro è reso pubblicamente accessibile in formato elettronico **ed è aggiornato tempestivamente in caso di modifiche.**

CAPO III
FORNITURA TRANSFRONTALIERA E PORTABILITÀ DEL
PEPP

SEZIONE I
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E LIBERTÀ DI STABILIMENTO

Articolo 11
Esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento da parte dei
fornitori e dei distributori di PEPP

I fornitori di PEPP possono fornire **e distribuire**, e i distributori di PEPP possono distribuire, PEPP nel territorio dello Stato membro ospitante in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento, purché rispettino le norme e le procedure in materia stabilite da o ai sensi degli atti legislativi dell'Unione loro applicabili di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o all'articolo 8, paragrafo 2.

SEZIONE II
PORTABILITÀ

Articolo 12
Servizio di portabilità

1. ***Ai fini della presente sezione***, il servizio di portabilità **è definito come il diritto dei risparmiatori in PEPP di continuare a contribuire al PEPP già concluso con il loro fornitore quando si trasferiscono in un altro Stato membro e cambiano residenza.**
2. Quando utilizzano il servizio di portabilità, i risparmiatori in PEPP hanno diritto a conservare tutti i vantaggi e gli incentivi concessi dal fornitore di PEPP e connessi con la continuità dell'investimento nello stesso PEPP **e hanno diritto a risparmiare contemporaneamente in più di un comparto.**

Articolo 13
Fornitura del servizio di portabilità

1. I fornitori di PEPP forniscono il servizio di portabilità ai risparmiatori in PEPP titolari di un conto PEPP presso di loro e che richiedono il servizio.

2. Nel proporre il PEPP, il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP comunicano ai potenziali risparmiatori in PEPP *le opzioni di portabilità* e i comparti nazionali **■** disponibili *attraverso il fornitore o da un partner registrato*.
3. *I comparti disponibili sono elencati nello schema PEPP. Il fornitore di PEPP ha l'obbligo di offrire almeno i comparti elencati in tale schema. Nei casi in cui un risparmiatore in PEPP cambi residenza trasferendosi in un altro Stato membro e il fornitore di PEPP non possa offrire un comparto nello Stato membro in questione, oppure attraverso un partenariato, al risparmiatore in PEPP viene offerta la possibilità di passare a un altro fornitore di PEPP a titolo gratuito.*

Articolo 14 Comparti del PEPP

Qualora i fornitori di PEPP forniscano il servizio di portabilità ai risparmiatori in PEPP conformemente all'articolo 13, essi assicurano che in ogni singolo conto PEPP possa essere aperto un nuovo comparto – mediante il trasferimento delle attività accumulate o l'apertura di un comparto aggiuntivo – che soddisfi i requisiti e le condizioni di legge per l'uso degli incentivi per il PEPP fissati a livello nazionale dallo Stato membro nel quale il risparmiatore in PEPP si trasferisce e per il quale è disponibile un comparto nazionale.

Articolo 15 Apertura di un nuovo comparto

1. **■** Subito dopo *aver ricevuto la richiesta* del risparmiatore in PEPP di *utilizzare il servizio di portabilità*, il fornitore di PEPP informa il risparmiatore in PEPP *delle opzioni disponibili, compresa la possibilità di continuare a risparmiare in un nuovo comparto*.
Di conseguenza, se non è disponibile alcun partenariato o comparto, il fornitore di PEPP informa il risparmiatore in PEPP del diritto al trasferimento gratuito.
2. *Quando un risparmiatore in PEPP segnala l'intenzione di avvalersi di un comparto in un altro Stato membro, quale offerto dal fornitore di PEPP, il fornitore di PEPP deve ottenere* le seguenti informazioni:
 - a) il nuovo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP;
 - b) la data a partire dalla quale *i contributi* dovrebbero essere indirizzati verso il *nuovo* comparto **■** ;
 - c) tutte le informazioni pertinenti su possibili modifiche della strategia di investimento approvata o di altri elementi;
c bis) se la mobilità riguarda un trasferimento o un'aggiunta.
3. Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2, il fornitore di PEPP comunica gratuitamente al risparmiatore in PEPP le informazioni complete e gli fornisce consulenza, ai sensi del capo IV, sezioni II e III, in merito alle condizioni applicabili al nuovo comparto.
4. Il nuovo comparto viene aperto con la firma di un nuovo contratto, o con la modifica del contratto vigente, tra il risparmiatore in PEPP e il fornitore di PEPP, nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge in materia di contratti. La data di apertura è

stabilita nel contratto o, in mancanza di una clausola in materia, il nuovo comparto è considerato aperto alla data della firma del contratto o della sua modifica.

Articolo 16

Trasferimento *delle attività accumulate* tra comparti del PEPP

1. Su richiesta del risparmiatore in PEPP, il fornitore di PEPP propone al risparmiatore in PEPP di provvedere al trasferimento *totale o parziale* delle attività accumulate *e, se del caso, del valore di riscatto ad altri comparti del* conto PEPP ■ .
- 1 bis. Subito dopo aver ricevuto la domanda di trasferimento dei versamenti effettuati, il fornitore di PEPP informa il risparmiatore in PEPP di tutte le implicazioni di tale trasferimento di attività e degli oneri fiscali, dei costi e delle commissioni applicabili connessi al trasferimento e delle conseguenze finanziarie del mantenimento del comparto esistente.*
2. Il trasferimento delle attività di cui al paragrafo 1 è reso possibile senza rimborso in natura delle attività.

Articolo 17

Comunicazione alle autorità nazionali delle informazioni sulla portabilità

1. Il fornitore di PEPP comunica tutte le disposizioni contrattuali di fornitura del servizio di portabilità, *come pure gli eventuali accordi di partenariato ai sensi del presente regolamento, all'EIOPA e, se del caso, all'ESMA.*
2. Entro un mese dall'apertura del nuovo comparto *o partenariato*, le informazioni di cui al paragrafo 1 ■ sono trasmesse per via elettronica alla banca dati centrale presso l'EIOPA. *La banca dati è accessibile alle autorità nazionali competenti, che ricevono automaticamente informazioni riguardanti i comparti locali in caso di modifiche, nonché i dettagli di eventuali accordi di partenariato nuovi o esistenti tra fornitori, e contiene almeno gli elementi che si indicano di seguito:*
 - a) l'identificazione del comparto (nome del risparmiatore in PEPP; legislazione nazionale applicabile; data di apertura del comparto *e del partenariato*);
 - b) importo delle attività trasferite, se del caso;
 - c) modalità di trasferimento (con o senza rimborso in natura delle attività trasferite).

CAPO IV OBBLIGHI DI DISTRIBUZIONE E INFORMAZIONE

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18 Principio generale

Nell'attività di distribuzione dei PEPP i fornitori e i distributori di PEPP operano sempre in modo onesto, imparziale e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti PEPP.

Articolo 19

Regime di distribuzione applicabile alle diverse categorie di fornitori e distributori di PEPP
Per la distribuzione di PEPP le diverse categorie di fornitori e di distributori di PEPP rispettano **tutte le disposizioni del presente capo.**

■

Articolo 20 Incentivi

Per quanto riguarda il pagamento o la percezione di onorari o commissioni o l'erogazione o la percezione di altri benefici non monetari ■, i fornitori o distributori di PEPP ■ rispettano la normativa nazionale applicabile di attuazione delle norme stabilite per le imprese di investimento dall'articolo 24, paragrafo 7, lettera b), e paragrafi 8 e 9, della direttiva 2014/65/UE. Ai fini del presente articolo, il riferimento contenuto nell'articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE, all'articolo 23 della stessa direttiva deve essere letto come riferito all'articolo 18 del presente regolamento.

Articolo 21 Distribuzione elettronica e altri supporti durevoli

Tutti i documenti e tutte le informazioni di cui al presente capo sono forniti **gratuitamente** ai clienti PEPP per via elettronica **o, su richiesta, su altro supporto durevole**, purché il cliente PEPP sia in grado di memorizzare le informazioni in modo che siano accessibili per la futura consultazione per un periodo di tempo adeguato e per le finalità a cui sono destinate, e che lo strumento consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate. Su richiesta, i fornitori e i distributori di PEPP forniscono gratuitamente i documenti e le informazioni anche su altro supporto durevole.

Articolo 22 Requisiti in materia di governance e controllo del prodotto

1. Prima della distribuzione ai clienti PEPP, i fornitori di PEPP applicano, gestiscono e riesaminano il processo di approvazione di ogni PEPP o di modifica significativa dei PEPP esistenti.

Il processo di approvazione del prodotto è proporzionato e adeguato alla natura del PEPP.

Per ogni PEPP, il processo di approvazione del prodotto precisa il mercato di riferimento individuato, assicura che siano analizzati tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato e che la strategia di distribuzione prevista sia con esso coerente, e prevede misure ragionevoli per assicurare che il PEPP sia distribuito al mercato di riferimento individuato.

Il fornitore di PEPP comprende i PEPP che offre e li riesamina regolarmente, tenendo conto degli eventi che possano incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato, per valutare almeno se il PEPP sia ancora in linea con le esigenze del mercato di riferimento individuato e se la strategia di distribuzione prevista continui a essere adeguata.

I fornitori di PEPP mettono a disposizione dei distributori di PEPP tutte le informazioni opportune sul PEPP e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il mercato di riferimento individuato del PEPP.

I distributori di PEPP mettono in atto disposizioni adeguate per ottenere le informazioni di cui al quinto comma e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato di ogni PEPP.

2. Le politiche, i processi e le disposizioni menzionati nel presente articolo lasciano impregiudicati tutti gli altri obblighi ai sensi o in virtù del presente regolamento, compresi quelli relativi a informativa, idoneità o adeguatezza, individuazione e gestione di conflitti di interesse, incentivi *e fattori ambientali, sociali e di governance*.

SEZIONE II INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI

Articolo 23

Documento contenente le informazioni chiave sul PEPP

1. Prima dell'offerta ai risparmiatori in PEPP, il fornitore di PEPP redige, conformemente ai requisiti stabiliti dal presente capo, il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP e lo pubblica sul suo sito web.
2. ***Le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave costituiscono informazioni precontrattuali. Esse sono accurate, corrette, chiare e non fuorvianti. Le informazioni chiave contenute nel documento sono coerenti con ogni altro documento contrattuale vincolante, con le corrispondenti parti dei documenti di offerta e con i termini e le condizioni del PEPP.***
3. ***Il documento contenente le informazioni chiave è un documento a sé stante, chiaramente separato dalla documentazione commerciale. Il documento non contiene rinvii alla documentazione commerciale. Esso può contenere rinvii ad altri documenti, compreso il prospetto ove applicabile e solo quando il rinvio riguarda informazioni che devono essere incluse nel documento contenente le informazioni chiave.***

- 3 bis. In deroga al paragrafo 3 ter, ove un PEPP offra al risparmiatore in PEPP una serie di opzioni per gli investimenti tali per cui tutte le informazioni riguardo a ogni opzione di investimento sottostante non possono essere fornite in un unico documento conciso e a sé stante, il documento contenente le informazioni chiave fornisce almeno una descrizione generica delle opzioni di investimento sottostanti e indica dove e come si può trovare una documentazione informativa precontrattuale più dettagliata relativa ai prodotti di investimento a cui si riferiscono le opzioni di investimento sottostanti.*
- 3 ter. Il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP è formulato in maniera concisa, utilizzando un linguaggio chiaro, comprensibile e succinto, e contiene le informazioni chiave di cui necessitano i risparmiatori in PEPP. Deve essere presentato in modo da agevolarne la lettura ed essere composto da un massimo di tre facciate di formato A4 quando stampato.*
- 3 quater. Oltre al documento contenente le informazioni chiave sul PEPP, i fornitori e i distributori di PEPP forniscono ai potenziali risparmiatori in PEPP una sintesi, corredata di riferimenti, di eventuali relazioni sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria del fornitore di PEPP, garantendo un facile accesso a tali informazioni.*
- 3 quinquies. Ai potenziali risparmiatori in PEPP sono inoltre fornite informazioni sui risultati passati degli investimenti relativi al PEPP che coprano gli anni di attività dello stesso.*
- 3 septies. Qualora nel documento contenente le informazioni chiave vengano usati dei colori, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni se il documento viene stampato o fotocopiato in bianco e nero.*
- 3 octies. Se nel documento contenente le informazioni chiave sul PEPP viene usato il nome o il logo del fornitore di PEPP o del gruppo a cui appartiene, esso è in forma tale da non distogliere l'attenzione del risparmiatore in PEPP dalle informazioni contenute nel documento o da non oscurare il testo.*
4. Oltre al documento contenente le informazioni chiave sul PEPP, i fornitori o distributori di PEPP forniscono ai potenziali risparmiatori in PEPP riferimenti a eventuali relazioni sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria del fornitore di PEPP, garantendo un facile accesso a tali informazioni.

6. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, le Autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (di seguito "AEV") elaborano, tramite il comitato congiunto delle AEV, progetti di norme tecniche di **regolamentazione** per specificare i dettagli della presentazione e il contenuto di ciascuna delle informazioni di cui **al presente articolo**, unitamente alle disposizioni per la presentazione delle informazioni in un formato standardizzato che consenta raffronti.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di **regolamentazione**, le AEV tengono conto dei vari tipi di PEPP, delle differenze fra di essi e delle capacità dei risparmiatori in PEPP, nonché delle caratteristiche dei PEPP, in modo da consentire ai risparmiatori in PEPP di scegliere tra diversi investimenti sottostanti o altre opzioni previste dal

prodotto, in particolare qualora tale scelta possa essere effettuata in momenti diversi o modificata in un secondo momento.

Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di **regolamentazione** alla Commissione entro il

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di **regolamentazione** di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 23 bis

Informazioni riportate nel documento contenente le informazioni chiave sul PEPP

- 1. Il titolo "Documento contenente le informazioni chiave sul PEPP" è posto in evidenza all'inizio della prima pagina del documento. Il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP è presentato nell'ordine stabilito ai paragrafi 2 e 3.**
- 2. Subito sotto il titolo del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP è posta la seguente nota esplicativa: "Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto pensionistico. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento."**
- 3. Il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP comprende almeno le seguenti informazioni:**
 - a) all'inizio del documento, il nome del PEPP e, se si tratta di un PEPP di base, l'identità e i dati di contatto del fornitore del PEPP, informazioni sull'autorità competente del fornitore del PEPP e la data del documento;**
 - b) ove applicabile, una segnalazione di comprensibilità redatta come segue: "State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.";**
 - c) in una sezione intitolata "Cos'è questo prodotto?", sono illustrate la natura e le caratteristiche principali del PEPP, compresi:**
 - i) la descrizione delle prestazioni pensionistiche e la misura in cui sono garantite, nonché la misura in cui comportano rischi, il metodo di investimento e le opzioni di erogazione, come pure una dichiarazione in cui si segnala che sarà fornita consulenza sull'erogazione un anno prima del pensionamento;**
 - ii) le informazioni giuridiche sull'età pensionabile prevista nello Stato membro, inclusa l'eventuale possibilità di continuare a contribuire allo schema dopo il pensionamento;**
 - iii) le informazioni relative al trattamento fiscale del PEPP;**
 - iv) le informazioni relative alle opzioni di portabilità e al servizio di trasferimento;**
 - v) le informazioni relative alla possibilità e alle conseguenze di un riscatto anticipato;**

- vi) *le informazioni disponibili in merito ai risultati degli investimenti relativi al PEPP in termini di fattori ambientali, sociali e di governance;*
 - vii) *l'obiettivo del PEPP, compresa un'indicazione dei mercati in cui investe il PEPP;*
 - viii) *una descrizione del tipo di risparmiatore a fini pensionistici a cui si intende commercializzare il PEPP, in particolare in termini di capacità di sostenere perdite su investimenti e di orizzonti d'investimento;*
 - ix) *nei casi in cui il PEPP offra prestazioni assicurative, i dettagli di tali prestazioni, comprese le circostanze che le attiverrebbero;*
- d) *in una sezione intitolata "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?", una breve descrizione del profilo di rischio/rendimento che comprenda i seguenti elementi:*
- i) *un indicatore sintetico di rischio, integrato da una spiegazione testuale di quest'ultimo, dei suoi principali limiti e da una spiegazione testuale dei rischi che sono particolarmente rilevanti per i PEPP e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico di rischio;*
 - ii) *la perdita massima possibile del capitale investito, comprese informazioni sui seguenti aspetti:*
 - *scenari di performance adeguati e le ipotesi formulate per realizzarli;*
 - *ove applicabile, informazioni sulle condizioni dei rendimenti ai risparmiatori in PEPP e limiti massimi delle prestazioni incorporate;*
- e) *in una sezione intitolata: "Cosa accade se il [nome dell'ideatore del PEPP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?", una breve indicazione se la perdita relativa sia recuperata grazie a un regime di compensazione o garanzia dell'investitore e, in tal caso, di quale regime si tratti, il nome del garante e quali rischi siano coperti dal regime e quali non lo siano;*
- f) *in una sezione intitolata "Quali sono i costi?", i costi legati a un investimento nel PEPP, comprendenti sia i costi diretti che quelli indiretti a carico del risparmiatore in PEPP, inclusi i costi una tantum e ricorrenti, presentati mediante indicatori sintetici di detti costi e, per garantire la comparabilità, i costi complessivi espressi in termini monetari e percentuali, onde dimostrare l'incidenza composta dei costi complessivi sull'investimento.*
- Il documento contenente le informazioni chiave include un'indicazione chiara che i consulenti, i distributori o eventuali altre persone che forniscono consulenza o vendono il PEPP forniranno informazioni che specifichino eventuali costi di distribuzione non già inclusi nei costi specificati sopra, per consentire al risparmiatore in PEPP di comprendere l'effetto cumulativo di tali costi complessivi sul rendimento dell'investimento;*
- g) *in una sezione intitolata "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?":*

- i) *ove applicabile, se è previsto un periodo di ripensamento o cancellazione per il PEPP;*
 - ii) *l'indicazione del periodo minimo di detenzione raccomandato e, ove applicabile, del periodo minimo di detenzione richiesto;*
 - iii) *la capacità di operare disinvestimenti prima della scadenza e le relative condizioni, comprese tutte le commissioni e le sanzioni applicabili, tenendo conto del profilo di rischio/rendimento del PEPP e dell'evoluzione del mercato per il quale è stato concepito;*
 - iv) *indicazioni circa le potenziali conseguenze di un riscatto prima della scadenza del termine o del periodo di detenzione raccomandato, quali la perdita di protezione del capitale o competenze aggiuntive in funzione dei risultati;*
- h) in una sezione intitolata "Come presentare reclami?", informazioni su come e a chi un investitore in PEPP può presentare un reclamo su un prodotto o sulla condotta dell'ideatore del PEPP o di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende;*
- i) in una sezione intitolata "Altre informazioni rilevanti", eventuali documenti aggiuntivi contenenti informazioni da fornire al risparmiatore in PEPP in fase precontrattuale e/o postcontrattuale, esclusa la documentazione commerciale.*

4. *La stratificazione delle informazioni richieste al paragrafo 3 è permessa, con la possibilità di presentare parti dettagliate delle informazioni attraverso pop-up o link a livelli accessori, in modo da garantire che il documento contenente le informazioni chiave sia in grado di adempiere il requisito di cui all'articolo 23, paragrafo 3 ter, riguardante la lunghezza del documento contenente le informazioni chiave.*

Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'EIOPA, previa consultazione delle AEV, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) i dettagli della presentazione e il contenuto di ciascuna delle informazioni di cui all'articolo 19, unitamente alle disposizioni per la presentazione delle informazioni in un formato standardizzato che consenta raffronti;*
- b) le metodologie di calcolo necessarie per le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera d), punti i) e iii), e al paragrafo 3, lettera f);*
- c) ove è permessa la stratificazione delle informazioni, quali informazioni dovrebbero trovarsi nella presentazione centrale e quali sono fornite nei livelli di dettaglio supplementari.*

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, le AEV tengono conto dei vari tipi di PEPP, delle differenze fra di essi e delle capacità dei risparmiatori in PEPP, nonché delle caratteristiche dei PEPP, in modo da consentire ai risparmiatori in PEPP di scegliere tra diversi investimenti sottostanti o altre opzioni previste dal prodotto, in particolare qualora tale scelta possa essere effettuata in momenti diversi o modificata in un secondo momento.

Articolo 23 ter

Lingua del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP

1. Il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP è redatto nelle lingue ufficiali o in una delle lingue ufficiali utilizzate nella zona dello Stato membro in cui il PEPP è distribuito, oppure in un'altra lingua accettata dalle autorità competenti di detto Stato membro, oppure, se è stato redatto in una lingua diversa, è tradotto in una di queste lingue.

La traduzione riflette fedelmente e scrupolosamente il contenuto del documento originale contenente le informazioni chiave.

2. ***Qualora un PEPP sia promosso in uno Stato membro tramite documenti commerciali redatti in una o più lingue ufficiali dello Stato membro in questione, il documento contenente le informazioni chiave è redatto almeno in quelle stesse lingue ufficiali.***
3. ***Il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP è reso disponibile, su richiesta, in un formato adeguato ai risparmiatori in PEPP con disturbi visivi o uditivi e ai risparmiatori in PEPP analfabeti o con un basso grado di alfabetizzazione.***

Articolo 23 quater

Revisione del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP

1. ***L'ideatore del PEPP riesamina regolarmente le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave e rivede il documento qualora dal riesame emerga la necessità di apportarvi modifiche. La versione rivista viene resa disponibile tempestivamente.***
2. ***Al fine di garantire l'applicazione omogenea del presente articolo, le AEV elaborano, attraverso il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:***
 - a) ***le condizioni del riesame delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave;***
 - b) ***le condizioni alle quali il documento contenente le informazioni chiave deve essere riveduto;***
 - c) ***le condizioni specifiche alle quali le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave devono essere riesaminate o il documento contenente le informazioni chiave deve essere riveduto, nei casi in cui un PEPP venga messo a disposizione dei risparmiatori in PEPP in maniera non continuativa;***
 - d) ***le circostanze nelle quali i risparmiatori in PEPP devono essere informati della revisione del documento contenente le informazioni chiave relativo a un PEPP da essi acquistato, nonché i mezzi tramite cui i risparmiatori in PEPP devono essere informati.***

Le AEV presentano detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

*Articolo 23 quinquies
Comunicazione commerciale*

Le comunicazioni commerciali che contengono informazioni specifiche relative al PEPP non includono alcuna indicazione che contraddica le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave o ne sminuisca la rilevanza. Le comunicazioni commerciali indicano che è disponibile un documento contenente le informazioni chiave e forniscono informazioni su come e dove ottenerlo, compreso il sito internet dell'ideatore del PEPP.

*Articolo 23 sexies
Responsabilità civile*

- 1. L'ideatore del PEPP non può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base al documento contenente le informazioni chiave, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esso sia fuorviante, inesatto o non conforme alle parti pertinenti dei documenti precontrattuali e contrattuali giuridicamente vincolanti o ai requisiti stabiliti all'articolo 23.*
- 2. Un risparmiatore in PEPP che sia in grado di dimostrare di aver subito una perdita per aver fatto affidamento su un documento contenente le informazioni chiave nelle circostanze di cui al paragrafo 1, nell'effettuare un investimento nel PEPP per cui tale documento è stato prodotto, può esigere dall'ideatore del PEPP il risarcimento dei danni derivanti da tale perdita in conformità della normativa nazionale.*
- 3. Elementi come "perdita" o "risarcimento danni", a cui si fa riferimento al paragrafo 2 ma di cui non è fornita la definizione, sono interpretati e applicati in conformità della normativa nazionale applicabile, come stabilito dalle pertinenti norme di diritto internazionale privato.*
- 4. Il presente articolo non esclude ulteriori azioni risarcitorie in sede civile in conformità del diritto nazionale.*
- 5. Gli obblighi di cui al presente articolo non sono limitati né derogati da clausole contrattuali.*

*Articolo 23 septies
Elementi assicurativi*

Laddove il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP riguardi una polizza assicurativa, all'impresa di assicurazione incombono obblighi solo nei confronti del titolare della polizza e non del suo beneficiario.

Articolo 23 octies

Fornitura del documento contenente le informazioni chiave

1. *Una persona che offre consulenza su un PEPP o vende tale prodotto fornisce ai risparmiatori in PEPP il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile prima che tali risparmiatori siano vincolati da qualsiasi contratto o offerta relativa al PEPP.*
2. *Una persona che offre consulenza su un PEPP o vende tale prodotto può adempiere alle prescrizioni del paragrafo 1 fornendo il documento contenente le informazioni chiave a una persona alla quale è stato attribuito il potere per iscritto di prendere decisioni di investimento per conto del risparmiatore in PEPP riguardo a operazioni concluse in base a tale mandato scritto.*

Articolo 23 nonies

Comunicazione ai risparmiatori in PEPP di informazioni relative alla distribuzione

1. *I fornitori e i distributori di PEPP garantiscono, in tempo utile prima della conclusione del contratto relativo al PEPP, che i fornitori, gli intermediari o i distributori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 8 forniscano ai risparmiatori in PEPP o ai potenziali risparmiatori in PEPP almeno le seguenti informazioni:*
 - a) *se detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di un determinato fornitore di PEPP;*
 - b) *riguardo ai contratti proposti od oggetto di consulenza:*
 - i) *se un fornitore di PEPP o l'impresa madre di un fornitore di PEPP siano detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario o distributore di PEPP;*
 - ii) *se forniscano consulenze in base a un'analisi imparziale e personale;*
 - iii) *se siano vincolati a un obbligo contrattuale di esercitare attività di distribuzione esclusivamente con uno o più fornitori di PEPP, nel qual caso devono comunicare la denominazione di tali fornitori di PEPP;* o
 - iv) *se siano vincolati a un obbligo contrattuale di esercitare attività di distribuzione esclusivamente con uno o più fornitori di PEPP e non forniscano consulenze in base a un'analisi imparziale e personale, nel qual caso devono comunicare la denominazione dei fornitori di PEPP con cui hanno o potrebbero avere rapporti d'affari;*
 - c) *la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto;*
 - d) *se, in relazione al contratto, operano sulla base di:*
 - i) *un onorario, ossia il compenso corrisposto direttamente dal risparmiatore in PEPP;*
 - ii) *una commissione di qualsiasi tipo, che costituisce la remunerazione inclusa nei costi e negli oneri della distribuzione del PEPP;*

SEZIONE III CONSULENZA

Articolo 25

Specificazione delle richieste e delle esigenze e prestazione della consulenza

1. Prima della conclusione del contratto relativo al PEPP il fornitore o il distributore di PEPP, sulla base delle informazioni fornite dal risparmiatore in PEPP, specifica le richieste e le esigenze pensionistiche del risparmiatore in PEPP e gli fornisce informazioni oggettive sul PEPP in forma comprensibile, in modo che il risparmiatore in PEPP possa prendere una decisione con cognizione di causa.

I contratti proposti sono in linea con le richieste e le esigenze pensionistiche del risparmiatore in PEPP, *inclusi i suoi diritti pensionistici maturati*.

2. Il fornitore o il distributore di PEPP di cui all'articolo 19, lettera c), fornisce al risparmiatore in PEPP una raccomandazione personalizzata accompagnata dai motivi per i quali si ritiene che un particolare PEPP sia il più indicato per soddisfare le richieste e le esigenze del risparmiatore in PEPP.

3. *Quando comunica al risparmiatore in PEPP che fornisce consulenza su base indipendente, il fornitore o il distributore di PEPP presta detta consulenza sulla base dell'analisi di un numero di prodotti pensionistici individuali disponibili sul mercato sufficientemente ampio da consentirgli di formulare, secondo criteri professionali, una raccomandazione personalizzata sull'adeguatezza del contratto relativo al PEPP a soddisfare le esigenze del risparmiatore in PEPP e sulla presenza di fattori che possono costituire un rischio per il risparmiatore in PEPP.*

4. *Quando fornisce consulenza in qualsiasi fase del contratto, il fornitore di PEPP deve ottenere le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del risparmiatore in PEPP nel settore di investimento pertinente per il PEPP, alla sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sopportare perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, compresa la sua tolleranza al rischio, in modo da consentire al fornitore, intermediario o distributore di PEPP di raccomandare al risparmiatore in PEPP o potenziale risparmiatore in PEPP il PEPP che è più indicato per lui e, in particolare, che è in linea con la sua tolleranza al rischio e la sua capacità di sopportare perdite.*

4 bis. Nel caso di un PEPP di base, il risparmiatore in PEPP viene informato in merito all'opzione di investimento applicabile.

4 ter. Può essere fornita consulenza attraverso canali digitali riguardo a tutte le norme stabilite dal presente regolamento.

5. Su richiesta, i fornitori, i distributori e gli intermediari di PEPP assicurano e dimostrano alle autorità competenti che le persone fisiche che forniscono consulenza sui PEPP possiedono le conoscenze e le competenze necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze.

SEZIONE IV

INFORMAZIONI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

Articolo 27 Disposizioni generali

1. I fornitori di PEPP redigono un documento sintetico personalizzato contenente le informazioni chiave per ciascun risparmiatore in PEPP, prendendo in considerazione la natura specifica dei sistemi pensionistici nazionali e **la pertinente legislazione nazionale, incluse le norme** in materia di sicurezza sociale, di diritto del lavoro e di diritto tributario ("prospetto delle prestazioni del PEPP"). Il titolo del documento contiene l'espressione "Prospetto delle prestazioni del PEPP".
 2. ***La data esatta di riferimento delle informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni del PEPP è indicata in modo ben chiaro e visibile.***
 3. Inoltre, per tutto il periodo di validità del contratto, il risparmiatore in PEPP è tenuto al corrente dei cambiamenti delle seguenti informazioni:
 - a) le condizioni generali e speciali di polizza;
 - b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa del fornitore di PEPP, la forma giuridica o l'indirizzo della sede e, se del caso, della succursale con la quale è stato concluso il contratto;
 - c) tutte le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi da 2 a 5, in caso di modifica delle condizioni del PEPP o di modifica della normativa applicabile al contratto relativo al PEPP;
 - d) informazioni sul modo in cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governance.
- 3 bis.** ***Le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni del PEPP sono accurate, aggiornate e messe a disposizione di ciascun risparmiatore in PEPP gratuitamente mediante qualsiasi mezzo elettronico, anche su supporto durevole o tramite un sito Internet, oppure su carta, almeno con cadenza annuale. In aggiunta alle informazioni fornite attraverso mezzi elettronici, una copia cartacea è fornita ai risparmiatori in PEPP che ne facciano richiesta. Qualsiasi cambiamento sostanziale delle informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni del PEPP rispetto all'anno precedente è chiaramente indicato.***

Articolo 28 Prospetto delle prestazioni del PEPP

1. Il prospetto delle prestazioni del PEPP include almeno le seguenti informazioni chiave per i risparmiatori in PEPP:
 - a) i dati personali del risparmiatore in PEPP, il nome del fornitore di PEPP, le informazioni sulle proiezioni relative alle prestazioni pensionistiche, le informazioni sui diritti maturati o il capitale accumulato e sui contributi versati dal risparmiatore in PEPP o da terzi e le informazioni relative al livello di finanziamento dello schema PEPP

- b) *una chiara indicazione dell'età pensionabile del risparmiatore in PEPP prevista dalla legge, dell'età pensionabile prevista dallo schema pensionistico o stimata dal fornitore di PEPP oppure dell'età pensionabile stabilita dal risparmiatore in PEPP, se applicabile e se diversa dall'età pensionabile, nonché dell'inizio previsto per l'avvio della fase di decumulo;*
 - c) *la denominazione del fornitore di PEPP e il suo indirizzo di contatto, nonché l'identificazione dello schema PEPP del risparmiatore in PEPP;*
 - d) *le informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche basate sull'età pensionabile specificata alla lettera b), nonché una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni potrebbero differire dal valore finale delle prestazioni ricevute. Se le proiezioni delle prestazioni pensionistiche si basano su scenari economici, tali informazioni contengono anche uno scenario basato sulle migliori stime e uno scenario sfavorevole, tenendo conto della natura specifica dello schema PEPP;*
 - e) *le informazioni sui diritti maturati o sul capitale accumulato, tenendo conto della natura specifica dello schema PEPP;*
- e bis) le informazioni sui contributi versati allo schema PEPP da terzi e dal risparmiatore in PEPP, almeno nel corso degli ultimi dodici mesi, tenendo conto della natura specifica dello schema PEPP;*
- e ter) le informazioni relative ai risultati passati dello schema PEPP nel suo complesso o, se pertinente, dell'opzione di investimento scelta dal risparmiatore in PEPP, presentate in un diagramma che illustri i risultati per tutti gli anni disponibili;*
- e quater) la ripartizione dei costi detratti dal fornitore del PEPP, almeno per gli ultimi dodici mesi, indicando i costi di amministrazione, i costi di custodia delle attività, i costi relativi alle operazioni di portafoglio e gli altri costi, nonché la stima dell'incidenza dei costi sulle prestazioni finali;*
- e quinquies) le informazioni relative al livello di finanziamento dello schema PEPP nel suo complesso;*
- e septies) le informazioni sulla politica di investimento relativa ai fattori ambientali, sociali e di governance.*

2. *Il prospetto delle prestazioni pensionistiche precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive, tra cui ulteriori informazioni pratiche sulle opzioni per i risparmiatori in PEPP previste dallo schema PEPP.*
3. *L'EIOPA, in consultazione con la Banca centrale europea e le autorità nazionali di vigilanza, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le regole per determinare le ipotesi sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche di cui al paragrafo 1, lettera a), nonché presentare i risultati passati di cui al paragrafo 1, lettera e ter), e i costi di cui al paragrafo 1, lettera e quater). Tali regole sono applicate dai fornitori dei PEPP per stabilire, ove pertinente, il tasso annuo di rendimento nominale dell'investimento, il tasso di inflazione annuo e l'andamento delle retribuzioni future.*

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme

tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Articolo 29
Informazioni aggiuntive

1. Il prospetto delle prestazioni del PEPP precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive tra cui:
 - a) ulteriori informazioni pratiche *sulle opzioni per i risparmiatori in PEPP previste dallo schema pensionistico, comprese le opzioni di portabilità;*
 - b) informazioni sui conti annuali e sulle relazioni annuali del fornitore del PEPP, tenendo conto di ogni schema di PEPP gestito dal fornitore, e, se del caso, sui conti e relazioni annuali per ciascuno schema PEPP;
 -
 - d) se del caso, le informazioni circa le ipotesi utilizzate per il calcolo degli importi espressi in termini di rendite, in particolare in ordine al tasso di rendita, alla natura del fornitore di PEPP e alla durata della rendita;
 - e) informazioni circa il livello delle prestazioni in caso di rimborso anticipato.
2. Per gli schemi PEPP in cui i risparmiatori in PEPP assumono il rischio di investimento e in cui una specifica regola dello schema PEPP impone al risparmiatore in PEPP un'opzione di investimento, il prospetto delle prestazioni del PEPP indica dove sono disponibili informazioni aggiuntive.
- 2 bis. Per gli schemi PEPP in cui i risparmiatori in PEPP assumono il rischio di investimento e in cui una specifica regola dello schema PEPP impone al risparmiatore in PEPP un'opzione di investimento, il prospetto delle prestazioni del PEPP indica dove sono disponibili informazioni aggiuntive.*
- 2 ter. Le informazioni devono essere facilmente disponibili mediante mezzi elettronici e gratuitamente.*
- 2 quater. Su richiesta del risparmiatore in PEPP o del beneficiario di PEPP o dei loro rappresentanti, il fornitore di PEPP fornisce le seguenti informazioni aggiuntive:*
 - a) *i conti e le relazioni annuali di cui al paragrafo 1, lettera b), o, se il fornitore del PEPP è responsabile di più di uno schema PEPP, i conti e le relazioni relativi al particolare schema PEPP in questione;*
 - b) *la dichiarazione sui principi della politica di investimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera e septies);*
 - c) *ogni ulteriore informazione circa le ipotesi utilizzate per generare le proiezioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a).*
- 2 quinquies. Le informazioni sono facilmente disponibili mediante mezzi elettronici e gratuitamente.*
3. L'EIOPA, previa consultazione delle autorità nazionali e *delle organizzazioni dei consumatori*, elabora progetti di norme tecniche di *regolamentazione* per specificare i dettagli della presentazione delle informazioni di cui all'articolo 28 e al presente articolo.

L'EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di **regolamentazione** alla Commissione entro ... [nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di **regolamentazione** di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Articolo 30

Informazioni da fornire ai risparmiatori in PEPP nella fase pre pensionamento e ai beneficiari di PEPP nella fase di decumulo

1. ***In aggiunta al prospetto delle prestazioni del PEPP, i fornitori di PEPP forniscono a ogni risparmiatore in PEPP, almeno un anno prima dell'età di pensionamento quale prevista dall'articolo 30 o su richiesta del risparmiatore in PEPP, le informazioni circa le opzioni di erogazione della prestazione pensionistica disponibili per la riscossione del reddito da pensione.***
2. ***Un anno prima della fase di pensionamento, è inviata una comunicazione al risparmiatore in PEPP al fine di informarlo circa l'imminente inizio della fase di decumulo e le forme di erogazione possibili.***



SEZIONE V

SEGNALAZIONI ALLE AUTORITÀ NAZIONALI

Articolo 32

Disposizioni generali

1. I fornitori di PEPP comunicano ***all'autorità competente dello Stato membro di origine, e se del caso all'autorità competente dello Stato membro ospitante***, le informazioni necessarie a fini di vigilanza. Queste informazioni includono quanto meno le informazioni necessarie per lo svolgimento delle seguenti attività nel quadro della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza:
 - a) valutare il sistema di governance adottato dai fornitori di PEPP, l'attività che essi esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposti e i sistemi di gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale;
 - b) adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall'esercizio dei loro diritti e obblighi di vigilanza.
2. Le autorità competenti hanno i seguenti poteri:
 - a) determinare la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al paragrafo 1, che i fornitori di PEPP sono tenuti a comunicare nei seguenti momenti:
 - i) entro termini predefiniti;

- ii) in caso di eventi predefiniti;
 - iii) nel corso delle indagini sulla situazione del fornitore di PEPP;
 - b) ottenere dai fornitori di PEPP informazioni in merito ai contratti da essi detenuti o in merito ai contratti conclusi con terzi;
 - c) richiedere informazioni ad esperti esterni, quali revisori dei conti e attuari.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono:
- a) elementi qualitativi o quantitativi o un'appropriata combinazione di entrambi;
 - b) dati storici, attuali o futuri, o un'appropriata combinazione di tali dati;
 - c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un'appropriata combinazione di entrambi.
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:
- a) riflettono la natura, la portata e la complessità dell'attività del fornitore di PEPP, in particolare i rischi inerenti all'attività in oggetto;
 - b) sono accessibili, complete da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo;
 - c) sono pertinenti, attendibili e comprensibili.
5. I fornitori di PEPP pongono in essere sistemi e strutture appropriati per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, nonché una politica scritta, approvata dall'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del fornitore di PEPP, che garantisca continuamente l'adeguatezza delle informazioni presentate.
6. Su richiesta rivolta alle autorità competenti, all'EIOPA è concesso l'accesso alle informazioni trasmesse dai fornitori di PEPP.
7. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 62 per specificare le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, onde assicurare un adeguato grado di convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza.

L'EIOPA, previa consultazione delle autorità nazionali e una volta conclusi i test sui consumatori, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della segnalazione a fini di vigilanza.

L'EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro ... [nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

CAPO V

FASE DI ACCUMULO

SEZIONE I

REGOLE DI INVESTIMENTO PER I FORNITORI DI PEPP

Articolo 33

Regole di investimento

1. I fornitori di PEPP investono secondo il principio della "persona prudente" e in particolare conformemente alle regole seguenti:
 - a) le attività ***corrispondenti al PEPP*** sono investite nel migliore interesse a lungo termine dell'insieme dei risparmiatori in PEPP. In caso di potenziale conflitto di interessi, il fornitore di PEPP o l'entità che ne gestisce il portafoglio assicura che l'investimento sia effettuato nell'esclusivo interesse dei risparmiatori in PEPP;
 - a bis) le attività corrispondenti al PEPP sono investite in modo da attenuare i rischi connessi ai fattori ESG e da tener conto del potenziale impatto a lungo termine delle decisioni di investimento sui fattori ESG;***
 - b) le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso;
 - c) le attività sono investite prevalentemente sui mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse alla negoziazione sui mercati finanziari regolamentati devono in ogni caso essere mantenuti a livelli prudenti;
 - d) sono possibili investimenti in strumenti derivati nella misura in cui tali strumenti contribuiscono a ridurre i rischi dell'investimento o facilitano una gestione efficiente del portafoglio. Detti strumenti sono valutati in modo prudente, tenendo conto dell'attività sottostante, e inclusi nella valutazione delle attività del fornitore di PEPP. I fornitori di PEPP evitano anche l'eccessiva esposizione al rischio nei confronti di un'unica controparte e verso altre operazioni su derivati;
 - e) le attività sono adeguatamente diversificate per evitare che ci sia un'eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attività, emittenti o gruppi di imprese e che nel portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio. Gli investimenti in attività emesse dallo stesso emittente o da emittenti appartenenti allo stesso gruppo non espongono il fornitore di PEPP a un'eccessiva concentrazione di rischio;
 - f) le attività non sono investite ***né*** nelle giurisdizioni non cooperative e ad alto rischio individuate ***dalle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 sull'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, né nelle giurisdizioni non cooperative e ad alto rischio individuate*** dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ***e dal regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione;***
 - g) i fornitori di PEPP non si espongono a rischi derivanti dal ricorso eccessivo alla leva finanziaria e alla trasformazione delle scadenze.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera da a) a g), si applicano solo nella misura in cui la pertinente normativa settoriale applicabile al fornitore di PEPP non preveda norme più stringenti.

SEZIONE II

REGOLE DI INVESTIMENTO PER I RISPARMIATORI IN PEPP

Articolo 34

Disposizioni generali

1. I fornitori *e i distributori* di PEPP offrono *un PEPP di base e possono proporre* opzioni di investimento *alternative*.

3. Tutte le opzioni di investimento sono concepite dai fornitori di PEPP sulla base di comprovate tecniche di attenuazione del rischio che garantiscano una sufficiente tutela dei risparmiatori in PEPP.

Articolo 35

Scelta dell'opzione di investimento da parte del risparmiatore in PEPP

Il risparmiatore in PEPP sceglie l'opzione di investimento al momento della stipula del contratto PEPP, *dopo aver ricevuto le informazioni, la consulenza e lo strumento di supporto decisionale pertinenti*.

Articolo 36

Condizioni per la modifica dell'opzione di investimento scelta

1. *Le condizioni per la modifica dell'opzione di investimento sono illustrate nel contratto PEPP.*

Articolo 37

Il PEPP di base

1. *Il PEPP di base è un prodotto sicuro ed efficiente sotto il profilo dei costi che può essere acquistato facilmente, anche attraverso canali digitali, in ciascuno Stato membro. Esso rappresenta l'opzione standard di investimento.*
- 1 bis. La tecnica di attenuazione del rischio applicata al PEPP di base è coerente con l'obiettivo di consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale investito.*
2. *I costi e le commissioni totali relativi al PEPP di base non superano l'1 % del capitale accumulato ogni anno.*

Articolo 39
Atto delegato sulle opzioni di investimento

1. *Il ricorso a tecniche di attenuazione del rischio garantisce che la strategia di investimento per il PEPP sia concepita in modo da costituire, tramite il PEPP, un futuro reddito pensionistico individuale stabile e adeguato e da garantire un trattamento equo di tutte le generazioni di risparmiatori in PEPP. Le tecniche di attenuazione del rischio applicabili comprendono le disposizioni previste alla lettera a) o b), o una loro combinazione, e possono essere integrate dalle disposizioni previste alla lettera c):*
 - a) *disposizioni per adattare gradualmente la ripartizione degli investimenti al fine di attenuare i rischi finanziari degli investimenti per le coorti in modo corrispondente alla durata residua (ciclo di vita);*
 - b) *disposizioni che istituiscono riserve a partire dai contributi o dai rendimenti degli investimenti, che sono assegnate ai risparmiatori in PEPP in modo equo e trasparente, al fine di attenuare le perdite legate agli investimenti (garanzia di capitale);*
 - c) *disposizioni per utilizzare adeguate garanzie finanziarie al fine di proteggere dalle perdite legate agli investimenti.*
2. *Qualora un PEPP a norma all'articolo 37 sia offerto senza quanto disposto alla lettera a) o sulla base di una combinazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, occorre che il fornitore o distributore di PEPP spieghi chiaramente che esiste un PEPP basato esclusivamente su garanzie di capitale, esponga i motivi per cui raccomanda un PEPP basato sulle disposizioni di cui alle lettere b) e c) o su una combinazione delle suddette disposizioni, e illustri inoltre chiaramente, per iscritto, gli eventuali rischi aggiuntivi che tale PEPP potrebbe comportare rispetto a un PEPP a capitale garantito.*
3. *Per stabilire criteri per tecniche di attenuazione del rischio efficaci che possano essere applicate in modo uniforme, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli delle disposizioni relative alle tecniche di attenuazione del rischio. L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [xxx dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.*

SEZIONE III
ALTRI ASPETTI DELLA FASE DI ACCUMULO

Articolo 40
Condizioni relative alla fase di accumulo

A meno che non siano specificate nel presente regolamento, le condizioni riguardanti la fase di accumulo ■ *sono determinate dagli Stati membri e non sono meno favorevoli delle norme nazionali applicabili.*

■

CAPO VI TUTELA DEGLI INVESTITORI

Articolo 41 Depositario

1. Il fornitore di PEPP, se è un ente pensionistico aziendale o professionale o un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, **può nominare** uno o più depositari con compiti di custodia delle attività e di sorveglianza.
2. In materia di nomina del depositario e di esercizio delle relative funzioni si applica l'articolo 33, paragrafi 5, 6 e 7, della direttiva (UE) 2016/2341.
3. In materia di custodia delle attività e di responsabilità del depositario si applica l'articolo 34, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/2341. Il depositario è responsabile nei confronti del fornitore di PEPP e dei risparmiatori in PEPP delle perdite da essi subite in conseguenza dell'ingiustificata inosservanza degli obblighi cui è tenuto o del loro non corretto adempimento. La responsabilità del depositario permane anche nel caso di affidamento a terzi della totalità o di una parte delle attività che ha in custodia.
4. In materia di compiti di sorveglianza del depositario si applica l'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2341.

Articolo 42 Copertura dei rischi biometrici

Senza pregiudizio dell'articolo 5, i fornitori di PEPP possono offrire PEPP forniti di un'opzione **supplementare** che assicura la copertura dei rischi biometrici. ■

Articolo 43 Reclami

1. I fornitori e i distributori di PEPP predispongono e applicano procedure adeguate ed efficaci di trattamento e soluzione dei reclami presentati dai clienti PEPP in relazione ai loro diritti e obblighi ai sensi del presente regolamento.
2. Tali procedure si applicano in ogni Stato membro in cui il fornitore o distributore di PEPP offre servizi e sono disponibili nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato scelta dal cliente PEPP, o in un'altra lingua se così concordato tra il fornitore o distributore di PEPP e il cliente PEPP.
3. I fornitori e distributori di PEPP compiono ogni sforzo possibile per rispondere ai reclami dei clienti PEPP su supporto cartaceo o, se così concordato tra il fornitore o distributore di PEPP e il cliente PEPP, su altro supporto durevole. La risposta affronta tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dal ricevimento del reclamo. In situazioni eccezionali, se non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi che esulano dal suo controllo, il fornitore o distributore di PEPP è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine

entro il quale il cliente PEPP riceverà la risposta definitiva. In ogni caso, il termine per il ricevimento della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

4. I fornitori e distributori di PEPP informano il cliente PEPP almeno in merito a un organismo di risoluzione alternativa delle controversie competente a trattare le controversie relative ai diritti e agli obblighi dei clienti PEPP ai sensi del presente regolamento.
 5. Le informazioni di cui al paragrafo 3 sono pubblicate in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del fornitore o distributore di PEPP, presso le succursali e nei termini e condizioni generali del contratto fra il fornitore o distributore di PEPP e il cliente PEPP. Sono indicate le modalità per ottenere ulteriori informazioni sull'organismo di risoluzione alternativa delle controversie interessato e sulle condizioni per farvi ricorso.
 6. Le autorità competenti istituiscono procedure che consentano ai clienti PEPP e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare denuncia alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni del presente regolamento da parte di fornitori e distributori di PEPP. In tutti i casi ai ricorrenti è fornita una risposta.
- 6 bis.** *L'autorità competente della sede di attività principale o dell'unica sede di attività del fornitore o distributore è competente ad agire in qualità di autorità competente principale per la fornitura transfrontaliera di PEPP.*
- 6 ter.** *Nei casi che riguardano più Stati membri, il ricorrente può scegliere di presentare il proprio reclamo attraverso l'autorità competente del proprio Stato membro, indipendentemente dal luogo in cui si è verificata la violazione. A tal fine, nonostante il paragrafo 6 bis, ogni autorità competente è responsabile della gestione dei reclami a essa proposti o di eventuali violazioni del presente regolamento se l'oggetto riguarda una sede di attività situata nel suo Stato membro o se incide in modo sostanziale sui risparmiatori in PEPP del suo Stato membro. In tali casi l'autorità competente informa senza indugio della questione l'autorità competente principale.*
- 6 quater.** *In caso di mancanza di accordo tra le autorità competenti interessate, si applica la procedura di risoluzione delle controversie prevista all'articolo 56.*

CAPO VII

TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO FORNITORE DI PEPP

Articolo 45 Fornitura del servizio di trasferimento

1. I fornitori di PEPP offrono un servizio di trasferimento grazie al quale, su richiesta del risparmiatore in PEPP, il saldo positivo in essere sul conto PEPP detenuto presso il fornitore trasferente è trasferito su un altro conto PEPP aperto presso il fornitore ricevente, con chiusura del precedente conto PEPP.

Il servizio di trasferimento può essere assicurato da fornitori di PEPP stabiliti nello stesso Stato membro (trasferimento interno) o in un altro Stato membro (trasferimento transfrontaliero).

In caso di trasferimento interno, i fornitori di PEPP sono tenuti a informare le autorità nazionali competenti di qualsiasi servizio di trasferimento da essi fornito ai risparmiatori in PEPP. Le autorità nazionali competenti verificano a intervalli regolari il rispetto del presente capo da parte dei fornitori di PEPP.

In caso di trasferimento transfrontaliero, i fornitori di PEPP sono tenuti a informare l'EIOPA di qualsiasi servizio di trasferimento da essi fornito ai risparmiatori in PEPP. L'EIOPA verifica a intervalli regolari il rispetto del presente capo da parte dei fornitori di PEPP.

2. *Le condizioni per il trasferimento presso un altro fornitore di PEPP sono illustrate nel contratto PEPP. Il risparmiatore in PEPP ha comunque diritto al trasferimento al momento del pensionamento.*

Articolo 46

Servizio di trasferimento

1. Su richiesta del risparmiatore in PEPP, il servizio di trasferimento è avviato dal fornitore di PEPP ricevente. ■
2. Il fornitore di PEPP ricevente avvia il servizio di trasferimento dopo aver ricevuto **la richiesta** dal risparmiatore in PEPP.

La richiesta è redatta in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il servizio di trasferimento è avviato oppure in qualsiasi altra lingua concordata dalle parti.

La richiesta consente al risparmiatore in PEPP di dare al fornitore di PEPP trasferente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 3 e al fornitore di PEPP ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 5.

La richiesta consente al risparmiatore in PEPP di indicare specificamente i portafogli di attività e/o gli importi che devono essere trasferiti. **La richiesta** consente inoltre al risparmiatore in PEPP di precisare la data a partire dalla quale i pagamenti devono essere eseguiti sul conto PEPP aperto presso il fornitore di PEPP ricevente. Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi dopo la data in cui il fornitore di PEPP ricevente riceve i documenti trasferiti dal fornitore di PEPP trasferente ai sensi del paragrafo 4. Gli Stati membri possono esigere che **la richiesta** del risparmiatore in PEPP sia redatta per iscritto e che questi ne riceva una copia.

3. Entro **cinque** giorni lavorativi dal ricevimento **della richiesta** di cui al paragrafo 2, il fornitore di PEPP ricevente chiede al fornitore di PEPP trasferente di eseguire le seguenti operazioni, se previste **dalla richiesta** del risparmiatore in PEPP:
 - a) trasmettere al fornitore di PEPP ricevente e, se espressamente richiesto **nella richiesta**, al risparmiatore in PEPP l'elenco delle attività trasferite;
 - b) trasferire il saldo positivo sul conto PEPP aperto o detenuto presso il fornitore di PEPP ricevente alla data specificata dal risparmiatore in PEPP;

- c) chiudere il conto PEPP detenuto presso il fornitore di PEPP trasferente alla data specificata dal risparmiatore in PEPP.
4. Dopo aver ricevuto la richiesta del fornitore di PEPP ricevente, il fornitore di PEPP trasferente esegue le seguenti operazioni, se previste dall'autorizzazione del risparmiatore in PEPP:
- a) invia al fornitore di PEPP ricevente le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera a), entro cinque giorni lavorativi;
 - b) quando non mette in atto un sistema di reindirizzamento automatico dei pagamenti in entrata verso il conto PEPP aperto dal risparmiatore in PEPP presso il fornitore di PEPP ricevente, cessa di accettare i pagamenti in entrata sul conto PEPP a decorrere dalla data specificata ***nella richiesta***. Gli Stati membri possono imporre al fornitore di PEPP trasferente l'obbligo di informare il risparmiatore in PEPP del motivo della non accettazione dei pagamenti in entrata;
 - c) trasferisce il saldo positivo in essere sul conto PEPP verso il nuovo conto PEPP aperto presso il fornitore di PEPP ricevente alla data specificata ***nella richiesta***;
 - d) chiude il conto PEPP alla data specificata ***nella richiesta***, se il risparmiatore in PEPP non ha obbligazioni pendenti su tale conto PEPP e purché siano state eseguite le operazioni di cui alle lettere a), b) e c). Il fornitore di PEPP informa immediatamente il risparmiatore in PEPP se tali obbligazioni pendenti impediscono la chiusura del conto.
5. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3 richieste dal fornitore di PEPP trasferente, il fornitore di PEPP ricevente, come e se previsto ***nella richiesta*** e nella misura in cui le informazioni fornite dal fornitore di PEPP trasferente o dal risparmiatore in PEPP glielo consentano, esegue le seguenti operazioni:
- a) compie i preparativi necessari per accettare i pagamenti in entrata a decorrere dalla data specificata ***nella richiesta***;
 - b) comunica ai pagatori indicati nell'autorizzazione le informazioni relative al conto PEPP del risparmiatore in PEPP presso il fornitore di PEPP ricevente e trasmette loro una copia ***della richiesta*** del risparmiatore in PEPP.

Il fornitore di PEPP ricevente, se non dispone di tutte le informazioni di cui ha bisogno per informare i pagatori ai sensi del primo comma, lettera b), chiede al risparmiatore in PEPP o al fornitore di PEPP trasferente di fornire le informazioni mancanti.

Se l'investitore in PEPP sceglie di comunicare personalmente ai pagatori le informazioni di cui al primo comma, lettera b), anziché dare, a norma del paragrafo 2, il consenso esplicito in tal senso al fornitore di PEPP ricevente, il fornitore di PEPP ricevente fornisce all'investitore in PEPP, entro il termine di cui al primo comma, lettere standard contenenti le coordinate del conto PEPP e la data di inizio specificata ***nella richiesta***.

Articolo 47

Agevolazione del trasferimento interno e transfrontaliero per i risparmiatori in PEPP

1. Quando il risparmiatore in PEPP comunica al suo fornitore di PEPP che intende aprire un conto PEPP presso un fornitore di PEPP situato nello stesso Stato membro o in un

altro, al ricevimento della richiesta in tal senso il fornitore di PEPP presso il quale il risparmiatore in PEPP detiene il conto PEPP assiste il risparmiatore in PEPP come segue:

- a) gli fornisce gratuitamente le informazioni disponibili sui pagamenti in entrata ricorrenti verso il conto PEPP del risparmiatore in PEPP nei precedenti 13 mesi;
 - b) trasferisce il saldo positivo in essere sul conto PEPP detenuto dal risparmiatore in PEPP verso il conto PEPP aperto dal risparmiatore in PEPP presso il fornitore di PEPP ricevente, purché la richiesta contenga tutte le informazioni che consentano di identificare il fornitore di PEPP ricevente e il conto PEPP del risparmiatore in PEPP;
 - c) chiude il conto PEPP detenuto dal risparmiatore in PEPP.
2. Se il risparmiatore in PEPP non ha obbligazioni pendenti sul conto PEPP, il fornitore di PEPP presso il quale il risparmiatore in PEPP detiene il conto PEPP fornisce l'assistenza di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), alla data specificata dal risparmiatore in PEPP, che cada almeno sei giornate operative dopo che il fornitore di PEPP ha ricevuto la richiesta del risparmiatore in PEPP, salvo diverso accordo tra le parti. Il fornitore di PEPP informa immediatamente il risparmiatore in PEPP se le obbligazioni pendenti impediscono la chiusura del conto PEPP.

Articolo 48

Commissioni e oneri per il servizio di trasferimento

1. I risparmiatori in PEPP possono accedere gratuitamente alle informazioni personali detenute dal fornitore di PEPP trasferente o dal fornitore di PEPP ricevente.
2. Il fornitore di PEPP trasferente trasmette le informazioni richieste dal fornitore di PEPP ricevente a norma dell'articolo 46, paragrafo 4, lettera a), senza addebito al risparmiatore in PEPP o al fornitore di PEPP ricevente.
3. Il totale delle commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal prestatore di PEPP trasferente per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso è limitato **allo 0,5 %** del saldo positivo da trasferire al fornitore di PEPP ricevente.
4. **Il fornitore di PEPP ricevente può addebitare unicamente i costi effettivi del servizio di trasferimento.**

Articolo 49

Tutela dei risparmiatori in PEPP dalle perdite finanziarie

1. Le perdite finanziarie, compresi oneri, commissioni e interessi, subite dal risparmiatore in PEPP come conseguenza diretta dell'inosservanza, da parte del fornitore di PEPP partecipante alla procedura di trasferimento, degli obblighi imposti dall'articolo 46 sono risarcite senza indugio dal fornitore di PEPP.
2. La responsabilità di cui al paragrafo 1 non si applica in caso di circostanze anomale e imprevedibili che esulano dal controllo del fornitore di PEPP che le adduce, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata, o nei casi in cui il fornitore di PEPP sia vincolato da altri obblighi di legge previsti da atti legislativi dell'Unione o nazionali.

3. La responsabilità di cui al paragrafo 1 è accertata conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili a livello nazionale.
 4. Il risparmiatore in PEPP sostiene le spese e i rischi di perdita finanziaria connessi con il riscatto in natura delle attività detenute sul conto PEPP ai fini del loro trasferimento dal fornitore di PEPP trasferente al fornitore di PEPP ricevente.
 5. Il risparmiatore in PEPP sostiene le spese e i rischi di perdita finanziaria connessi con la protezione del capitale da parte del fornitore di PEPP trasferente. La protezione del capitale, che consente al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale investito e che fornisce un meccanismo di indicizzazione basata sull'inflazione, si esaurisce al momento del trasferimento presso un altro fornitore.
- 5 bis. *Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti meccanismi transfrontalieri di reclamo e di ricorso che consentano a livello transfrontaliero un ricorso risarcitorio sia individuale che collettivo.***

Articolo 50

Informazioni sul servizio di trasferimento

1. I fornitori di PEPP comunicano ai risparmiatori in PEPP le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento:
 - a) i compiti del fornitore di PEPP trasferente e di quello ricevente in ogni fase della procedura di trasferimento, come indicato all'articolo 46;
 - b) i termini per la conclusione delle rispettive fasi della procedura;
 - c) le commissioni e gli oneri addebitati per il trasferimento;
 - d) ogni informazione che il risparmiatore in PEPP sia tenuto a fornire.

I fornitori di PEPP comunicano anche altre informazioni, comprese, se del caso, le informazioni necessarie per individuare il regime di garanzia dei depositi, di risarcimento degli investitori o di protezione delle pensioni nell'Unione di cui sono membri. Per "regime di protezione delle pensioni" si intende il meccanismo di risarcimento dei risparmiatori in PEPP o dei beneficiari di PEPP in caso di insolvenza del fornitore di PEPP.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate elettronicamente sul sito web del fornitore di PEPP in ogni momento, sono messe a disposizione gratuitamente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole in tutti i locali del fornitore di PEPP aperti ai risparmiatori in PEPP e sono fornite ai risparmiatori in PEPP su richiesta.

CAPO VIII FASE DI DECUMULO

Articolo 51

Condizioni relative alla fase di decumulo

1. ***A meno che non siano specificate nel presente regolamento***, le condizioni riguardanti la fase di decumulo ■ sono determinate dagli Stati membri ***e non sono meno favorevoli delle norme nazionali applicabili.***

Articolo 52
Forme di erogazione

1. I fornitori di PEPP possono offrire ai risparmiatori in PEPP una o più delle seguenti forme di erogazione:
 - a) rendita;
 - b) *somma totale*;
 - c) prelievo;
 - d) una combinazione delle predette forme.
2. *Per il PEPP di base, nel primo anno è autorizzato al massimo il 30 % della somma totale. Il capitale rimanente può essere erogato sotto forma di prelievi o rendita, o mediante una combinazione delle predette forme. Nel caso di un PEPP di base con garanzia di capitale quale opzione di investimento, l'erogazione avviene almeno per il 35 % sotto forma di rendita vitalizia.*
- 2 bis. *In funzione della situazione specifica del singolo risparmiatore in PEPP e del valore relativo del capitale accumulato rispetto ai valori di rendita correnti, la rendita del PEPP di base può invece essere riscossa sotto forma di somma totale o di prelievi. Per stabilire procedure e criteri coerenti per valutare tale situazione e per individuare il valore relativo appropriato del capitale accumulato, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione.*

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
- 2 ter. *I risparmiatori in PEPP scelgono la forma di erogazione cinque anni prima dell'inizio della fase di decumulo.*

CAPO IX
VIGILANZA

Articolo 53

Vigilanza da parte delle autorità competenti e monitoraggio da parte dell'EIOPA

1. L'autorità competente del fornitore di PEPP vigila sul rispetto del presente regolamento su base continuativa. È anche responsabile della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dai regolamenti o dai documenti costitutivi del fornitore di PEPP e sull'adeguatezza delle disposizioni organizzative del fornitore di PEPP ai compiti che deve svolgere quando fornisce PEPP.
2. L'EIOPA ■ verifica che ■ la denominazione "PEPP" ■ non sia *utilizzata* a meno che non sia *autorizzata* ai sensi *e in conformità* del presente regolamento ■ .

3. In coordinamento con le altre Autorità europee di vigilanza, l'EIOPA esamina i piani annuali di vigilanza sui fornitori di PEPP adottati dalle autorità competenti.

Articolo 54

Poteri delle autorità competenti

Gli Stati membri assicurano che l'autorità competente disponga di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle sue funzioni a norma del presente regolamento.

Articolo 55

Cooperazione **■** e *coerenza*

1. ***Ogni*** autorità competente ***contribuisce all'applicazione coerente del*** regolamento ***in tutta l'Unione. A tal fine, le autorità competenti cooperano tra loro e con la Commissione.***
2. Le autorità competenti cooperano tra loro conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, alla direttiva 2009/138/CE, alla direttiva (UE) 2016/2341, alla direttiva 2014/65/UE, alla direttiva 2009/65/CE e alla direttiva 2011/61/UE.
3. Le autorità competenti e l'EIOPA collaborano tra di loro, conformemente al regolamento (UE) n. 1094/2010, nell'esercizio dei rispettivi compiti a norma del presente regolamento.
4. Le autorità competenti e l'EIOPA si scambiano, conformemente al regolamento (UE) n. 1094/2010, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l'esercizio dei rispettivi compiti a norma del presente regolamento, in particolare per individuare violazioni del presente regolamento e porvi rimedio.
5. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i dettagli del meccanismo di ***coerenza, di*** cooperazione e di scambio delle informazioni, unitamente alle disposizioni sulla presentazione delle summenzionate informazioni in un formato standardizzato che consenta raffronti.

L'EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro ... [*sei* mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

¹ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

Articolo 56

Risoluzione delle controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere

1. Se l'autorità competente di un fornitore o distributore di PEPP è in disaccordo con la procedura seguita o con il contenuto di una misura adottata dall'autorità competente di un altro Stato membro, o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima, in relazione all'applicazione del presente regolamento, l'EIOPA può, su richiesta di una o più autorità competenti interessate e conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4, prestare assistenza alle autorità affinché trovino un accordo.

Nei casi riguardanti situazioni transfrontaliere e quando, sulla base di criteri oggettivi, si riscontri un disaccordo fra autorità competenti di diversi Stati membri, l'EIOPA può, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) o dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4, prestare assistenza alle autorità competenti affinché trovino un accordo.
2. L'EIOPA fissa una data limite per la conciliazione tra le autorità competenti, tenendo conto degli eventuali termini applicabili nonché della complessità e dell'urgenza della questione. In tale fase l'EIOPA funge da mediatore.

Se le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo nella fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'EIOPA può, in conformità della procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1094/2010, adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.
3. Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'EIOPA e pertanto omette di assicurare che un fornitore o distributore di PEPP rispetti gli obblighi cui è tenuto ai sensi del presente regolamento, l'EIOPA può adottare nei confronti del singolo fornitore o distributore di PEPP una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi della normativa dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.
4. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia. Le misure adottate dalle autorità competenti in relazione a fatti oggetto di una decisione ai sensi dei paragrafi 3 o 4 sono compatibili con dette decisioni.
5. Nella relazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 il presidente dell'EIOPA espone la natura e il tipo di controversie fra le autorità competenti, gli accordi raggiunti e le decisioni adottate per risolverle.

CAPO X

SANZIONI

Articolo 57

Sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi

1. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, le competenti autorità possono imporre sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi applicabili quando:
 - a) l'impresa finanziaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ha ottenuto l'autorizzazione di un PEPP presentando dichiarazioni false o ingannevoli o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione degli articoli 5 e 6;
 - b) l'impresa finanziaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, fornisce o distribuisce prodotti recanti la denominazione "PEPP" o "prodotto pensionistico individuale paneuropeo" senza la necessaria autorizzazione;
 - c) il fornitore di PEPP ha violato l'articolo 7, paragrafo 3, o non ha rispettato i requisiti e gli obblighi di cui al capo IV, al capo V, articolo 43, e al capo VII;
 - d) il depositario non ha adempiuto gli obblighi di sorveglianza di cui all'articolo 42.
2. Le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e comprendono almeno:
 - a) una dichiarazione pubblica indicante l'identità della persona fisica o giuridica e la natura della violazione conformemente all'articolo 59;
 - b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
 - c) l'interdizione temporanea, nei confronti del membro dell'organo di amministrazione dell'impresa finanziaria o di qualsiasi altra persona fisica ritenuti responsabili, dall'esercizio di funzioni di gestione in tali imprese;
 - d) sanzioni pecuniarie amministrative massime di almeno 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, di valore corrispondente in valuta nazionale al ... [*data di entrata in vigore del presente regolamento*];
 - e) per le persone giuridiche, l'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative massime di cui alla lettera d) può arrivare fino al 10 % del fatturato annuo totale risultante dagli ultimi conti disponibili approvati dall'organo di amministrazione; se la persona giuridica è un'impresa madre o una controllata dell'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, il relativo fatturato annuo totale è il fatturato annuo totale, o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa contabile, risultante dall'ultimo

¹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre capogruppo;

- f) sanzioni pecuniarie amministrative massime pari almeno al doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui alle lettere d) ed e).
3. Nei casi in cui le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a persone giuridiche, le autorità competenti applicano le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 ai membri dell'organo di amministrazione e alle altre persone responsabili della violazione ai sensi della normativa nazionale.
 4. Le decisioni di imposizione delle sanzioni amministrative o dei provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 sono debitamente motivate e soggette a ricorso giurisdizionale.

Articolo 58

Esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi

1. Le autorità competenti esercitano il potere di imporre le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui all'articolo 57 in conformità del rispettivo ordinamento giuridico nazionale:
 - a) direttamente;
 - b) in collaborazione con altre autorità;
 - c) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
2. Per stabilire il tipo e il livello della sanzione amministrativa o del provvedimento correttivo imposto a norma dell'articolo 57, l'autorità competente tiene conto di tutte le circostanze rilevanti, tra cui, secondo il caso:
 - a) la rilevanza, la gravità e la durata della violazione;
 - b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
 - c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta in particolare dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo e dalla situazione patrimoniale netta della persona fisica responsabile;
 - d) l'entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
 - e) le perdite a carico di terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
 - f) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con l'autorità competente, fatta salva la necessità di assicurare la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona stessa;
 - g) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

Articolo 59

Publicazione delle sanzioni amministrative e dei provvedimenti correttivi

1. Le autorità competenti pubblicano sul proprio sito web ufficiale, senza indebito ritardo, le decisioni di imporre sanzioni amministrative o di adottare provvedimenti correttivi per violazione del presente regolamento dopo la comunicazione al destinatario.
2. La pubblicazione di cui al paragrafo 1 comprende informazioni sul tipo e sulla natura della violazione, sull'identità dei responsabili e sulle sanzioni o sui provvedimenti imposti.
3. Quando ritiene, sulla scorta della valutazione del singolo caso, che la pubblicazione dell'identità, nel caso di una persona giuridica, o dell'identità e dei dati personali, nel caso di una persona fisica, sia sproporzionata o che comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, l'autorità competente provvede a:
 - a) differire la pubblicazione della decisione che impone la sanzione amministrativa o il provvedimento correttivo fino a che non vengano meno le ragioni dell'omessa pubblicazione, oppure
 - b) pubblicare la decisione che impone la sanzione amministrativa o il provvedimento correttivo omettendo per un periodo di tempo ragionevole di indicare l'identità e i dati personali del destinatario, se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere e a condizione che la pubblicazione anonima assicuri l'effettiva protezione dei dati personali in questione, oppure
 - c) non pubblicare affatto la decisione che impone la sanzione amministrativa o il provvedimento correttivo nel caso in cui le opzioni illustrate alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:
 - i) che non sia messa a rischio la stabilità dei mercati finanziari;
 - ii) la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore.
4. Se la sanzione o il provvedimento sono pubblicati in forma anonima conformemente al paragrafo 3, lettera b), la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata. Quando la decisione che impone la sanzione amministrativa o il provvedimento correttivo è oggetto di impugnazione dinanzi alla competente autorità giudiziaria, le autorità competenti aggiungono immediatamente sul proprio sito web ufficiale tale informazione e qualsiasi informazione successiva sull'esito dell'impugnazione. Sul sito è altresì pubblicata l'eventuale decisione giudiziaria di annullamento della decisione che impone una sanzione amministrativa o un provvedimento correttivo.
5. Le autorità competenti assicurano che le informazioni da pubblicare ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 restino sul loro sito web ufficiale per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione rimangono sul sito web ufficiale dell'autorità competente solo per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Articolo 60

Obbligo di trasmettere all'EIOPA le informazioni sulle sanzioni amministrative e sui provvedimenti correttivi

1. Le autorità competenti informano l'EIOPA in merito a tutte le sanzioni amministrative e agli altri provvedimenti applicati ma non pubblicati ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1.
2. Le autorità competenti inviano all'EIOPA con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e a tutti i provvedimenti correttivi imposti ai sensi dell'articolo 57.

L'EIOPA pubblica le informazioni in una relazione annuale.

3. L'autorità competente, quando rende pubblica una sanzione amministrativa o un altro provvedimento, ne dà allo stesso tempo comunicazione all'EIOPA.

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 61

Trattamento dei dati personali

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento, i fornitori di PEPP e le autorità competenti esercitano le attività ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 *e al regolamento relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche)*. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte dell'EIOPA ai fini del presente regolamento, l'EIOPA si conforma al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 62

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 7, e all'articolo 39 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 7, e all'articolo 39 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'articolo 28, paragrafo 2, dell'articolo 32, paragrafo 7, e dell'articolo 39 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 63

Valutazione e relazione

1. **Ogni** cinque anni dopo l'entrata in vigore la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e, previa consultazione dell'EIOPA, presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
2. **La relazione tratta tutte le questioni relative al funzionamento del regolamento, in particolare gli aspetti seguenti:**
 - a) *la portabilità;*
 - b) *lo sviluppo dei comparti e dei partenariati;*
 - c) *il meccanismo di trasferimento;*
 - d) *l'adesione al PEPP di base;*
 - e) *la procedura di reclamo;*
 - f) *l'applicazione in tutta l'Unione;*
 - g) *l'integrazione dei fattori ESG nella politica di investimento del PEPP;*
 - h) *il tetto dell'1 % di cui all'articolo 37, paragrafo 2;*
3. **La Commissione istituisce con i pertinenti portatori d'interesse un gruppo incaricato di monitorare costantemente l'evoluzione e l'attuazione del PEPP. Il gruppo comprende almeno l'EIOPA, le autorità nazionali di vigilanza, rappresentanti del settore e dei consumatori ed esperti indipendenti.**

Le funzioni di segreteria del gruppo sono assolve dall'EIOPA.

Articolo 64

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica 12 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea degli atti delegati previsti dal regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

29.6.2018

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)
(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Relatore per parere: Heinz K. Becker

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Le famiglie dell'UE figurano fra i più grandi risparmiatori al mondo, ma buona parte dei risparmi è ferma in conti bancari a breve scadenza. Un aumento degli investimenti sui mercati dei capitali può contribuire a rispondere alle sfide rappresentate dall'invecchiamento della popolazione e dai bassi tassi di interesse.

Emendamento

(1) Le famiglie dell'UE figurano fra i più grandi risparmiatori al mondo, ma buona parte dei risparmi è ferma in conti bancari a breve scadenza **e con bassi rendimenti. Ciononostante, i tassi di risparmio delle famiglie differiscono significativamente tra i paesi dell'UE e le differenze persistenti tra gli Stati membri possono incidere sugli investimenti e sulla crescita, poiché i risparmi delle famiglie sono un'importante fonte di finanziamento degli investimenti pubblici e privati.** Un aumento degli investimenti sui mercati dei capitali può contribuire a rispondere alle sfide rappresentate

dall'invecchiamento della popolazione, dai bassi tassi di interesse e dai ridotti livelli di investimento a lungo termine.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Per assicurare un tenore di vita dignitoso ai pensionati attuali e futuri, gli Stati membri dovrebbero dare la priorità a un ulteriore sviluppo, potenziamento e riforma del primo pilastro (pubblico) e del secondo pilastro (aziendale o professionale) dei sistemi pensionistici nazionali. Questi due pilastri rimangono fondamentali per il reddito di vecchiaia e la sostenibilità dei programmi nazionali. I PEPP non dovrebbero sostituire o compromettere i regimi del primo e del secondo pilastro. Per consolidare le risorse finanziarie necessarie per questi pilastri, gli Stati membri devono anche affrontare la disoccupazione e il lavoro sommerso e non assicurato. Tuttavia, alla luce dell'imminente riduzione della popolazione attiva da un rapporto di 1:4 a 1:2, un approccio pensionistico multipilastro è essenziale. Un prodotto pensionistico individuale paneuropeo, volontario e a lungo termine, integrerà e rafforzerà gli attuali risparmi pensionistici, migliorandone l'adeguatezza e aumentando la copertura per le categorie di persone che in precedenza erano interessate da una mancanza, totale o parziale, di una copertura adeguata, come le donne, i giovani, i lavoratori autonomi e le persone con contratti atipici o impiegate in nuove forme di lavoro.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Nel 2015 11,3 milioni di cittadini dell'UE-28 in età lavorativa (da 20 a 64 anni) risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui sono cittadini e 1,3 milioni di cittadini dell'UE-28 lavoravano in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) Le pensioni di vecchiaia costituiscono una parte essenziale del reddito di un pensionato, al fine di garantire un tenore di vita dignitoso e contrastare la povertà in età avanzata. Si tratta di un presupposto per l'esercizio dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso l'articolo 25 sui diritti degli anziani, in cui si afferma che: "L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale", nonché i diritti sanciti nella raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla promozione dei diritti umani delle persone anziane.

^{1bis} Raccomandazione CM/Rec(2014)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla promozione dei diritti umani delle persone anziane.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quinquies) Il prodotto pensionistico personale paneuropeo (PEPP) deve offrire un'ulteriore opzione di accantonamento volontario a fini pensionistici per i cittadini dell'Unione e rafforzerà la trasferibilità dei diritti dei cittadini. Inoltre è inteso a integrare i sistemi pensionistici nazionali e la direttiva 2014/50/UE.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 sexies) L'invecchiamento della società e il calo dei tassi di natalità rappresentano sfide demografiche significative per l'Unione che minacciano sia l'adeguatezza e la sostenibilità delle pensioni, sia la solidarietà intergenerazionale. Inoltre, con ogni probabilità la digitalizzazione e i cambiamenti del mercato del lavoro aggraveranno ulteriormente il problema ed eserciteranno una crescente pressione sulle pensioni del primo e del secondo pilastro.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 septies) *Persiste nell'Unione un divario pensionistico di genere causato anche dall'irregolarità dei versamenti dei contributi al regime pensionistico dovuta alle interruzioni dal lavoro o dei contributi o alla maternità e all'educazione dei figli. La pensione di una donna in pensione tra i 65 e i 79 anni nell'Unione è in media quasi del 40 % inferiore a quella di un suo collega di sesso maschile. Il PEPP può costituire per le donne un'ulteriore opzione per maturare una pensione adeguata.*

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 1 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 octies) *Secondo l'EIOPA, attualmente soltanto 67 milioni di persone, vale a dire il 27 % della popolazione totale dell'UE in età compresa tra 25 e 59 anni, ha sottoscritto volontariamente prodotti finanziari con una finalità pensionistica a lungo termine e tali persone sono concentrate soltanto in alcuni Stati membri.*

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 1 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 nonies) *Il PEPP dovrebbe essere principalmente uno strumento di sostegno a lungo termine al fine di garantire un buon tenore di vita dopo il pensionamento, in particolare per i giovani cittadini dell'Unione. Il PEPP*

può migliorare effettivamente la capacità di coprire i costi necessari per mantenere il tenore di vita personale dopo il pensionamento.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 1 decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 decies) L'Unione deve fronteggiare una crescente sfida demografica, che in ultima analisi si tradurrà in un calo del tasso di dipendenza degli anziani da 1:4 a 1:2 entro il 2060. Per ogni cittadino di età pari o superiore a 65 anni ci sono 4 persone di età compresa tra 15 e 64 mentre entro il 2060 vi saranno 2 persone in tale fascia di età per ogni cittadino di oltre 65 anni.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 1 undecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 undecies) La portabilità del PEPP renderà questo prodotto più interessante soprattutto per i giovani e contribuirà a facilitare ulteriormente il diritto dei cittadini di vivere e lavorare in tutta l'Unione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 1 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 duodecies) Il PEPP, inteso come quadro europeo per le pensioni

individuali, è specificamente necessario e utile per coloro che non possono beneficiare di una pensione adeguata o vorrebbero disporre di un piano di risparmio complementare ai regimi nazionali.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Attualmente il funzionamento del mercato interno delle pensioni individuali è ostacolato dall'elevato grado di frammentazione in mercati nazionali e dalla limitata portabilità dei prodotti pensionistici individuali, il che può rendere difficile l'esercizio di libertà fondamentali, quali, ad esempio, accettare un lavoro o andare in pensione in un altro Stato membro. Inoltre, la possibilità per i fornitori di avvalersi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi è ostacolata dalla mancanza di standardizzazione dei prodotti pensionistici individuali esistenti.

Emendamento

(3) Attualmente, il funzionamento del mercato interno delle pensioni individuali è ostacolato dall'elevato grado di frammentazione in mercati nazionali e dalla limitata portabilità dei prodotti pensionistici individuali, il che può rendere difficile l'esercizio di libertà fondamentali, quali, ad esempio, ***cercare o*** accettare un lavoro o andare in pensione in un altro Stato membro. Inoltre, la possibilità per i fornitori di avvalersi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi è ostacolata dalla mancanza di standardizzazione dei prodotti pensionistici individuali esistenti.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Visto il contributo che un PEPP dovrebbe fornire nella creazione dell'Unione dei mercati dei capitali e nella destinazione del capitale all'economia reale e a progetti sostenibili a lungo termine, i risparmiatori devono essere coinvolti in un processo che li renda consapevoli dei loro interessi finanziari e di altra natura e della relazione reciproca tra i risultati del prodotto e i fattori

*ambientali, sociali e di governance.
L'efficacia di detto processo è correlata a un livello elevato di trasparenza e divulgazione nonché a un adeguato impegno dei risparmiatori.*

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Le persone che percepiscono redditi più bassi e coloro che hanno trascorso meno tempo nel mercato del lavoro hanno un margine di manovra finanziario ridotto per investire in prodotti pensionistici individuali, il che determina un aumento della disparità di reddito durante la vecchiaia. Ciò riguarda soprattutto le donne in generale, a causa del divario retributivo di genere che caratterizza tutta la loro vita professionale e del fatto che trascorrono più tempo fuori dal mercato del lavoro per assolvere alle loro responsabilità assistenziali, senza essere retribuite o disponendo di un reddito molto basso.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Lo sviluppo di un PEPP, tra i prodotti pensionistici individuali, contribuirà ad ampliare la scelta di prodotti per il risparmio pensionistico e a creare un mercato dell'UE per i fornitori di PEPP. **Offrirà** alle famiglie soluzioni migliori per realizzare i loro obiettivi pensionistici.

(10) Lo sviluppo di un PEPP, tra i prodotti pensionistici individuali, contribuirà ad ampliare la scelta di prodotti per il risparmio pensionistico e a creare un mercato dell'UE per i fornitori di PEPP. **Dovrebbe offrire** alle famiglie soluzioni migliori, **ben regolamentate, sicure, socialmente responsabili e sostenibili** per realizzare i loro obiettivi pensionistici, **tenendo in debito conto le loro esigenze e**

preferenze.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) *Il presente regolamento PEPP non osta a che gli Stati membri continuino a organizzare collettivamente sistemi pensionistici a capitalizzazione.*

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il quadro legislativo del PEPP getterà le basi di un mercato di successo per gli investimenti volontari a fini pensionistici a costi accessibili e che possa essere gestito su scala paneuropea. **Integrando gli attuali prodotti e schemi pensionistici**, contribuirà a soddisfare le esigenze delle persone che desiderano migliorare l'adeguatezza dei loro risparmi pensionistici, ad affrontare la sfida demografica e **a fornire** una nuova potente fonte di capitali privati per gli investimenti a lungo termine. Tale quadro non sostituirà né armonizzerà gli schemi pensionistici individuali esistenti a livello nazionale.

(11) Il quadro legislativo del PEPP getterà le basi di un mercato di successo per gli investimenti volontari a fini pensionistici a costi accessibili e che possa essere gestito su scala paneuropea. **Il PEPP** contribuirà a soddisfare le esigenze delle persone che desiderano migliorare l'adeguatezza dei loro risparmi pensionistici **e** ad affrontare la sfida demografica e **gli attuali divari pensionistici fornendo** una nuova potente fonte di capitali privati per gli investimenti a lungo termine **e sostenibili, compresi gli investimenti sociali**. Tale quadro non sostituirà né armonizzerà gli schemi pensionistici **professionali o aziendali o i prodotti** individuali esistenti a livello nazionale.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) I fornitori di PEPP dovrebbero avere accesso all'intero mercato dell'Unione con una sola autorizzazione del prodotto rilasciata dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) sulla base di un unico insieme di norme.

Emendamento

(14) I fornitori di PEPP dovrebbero avere accesso all'intero mercato dell'Unione con una sola autorizzazione del prodotto rilasciata dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) sulla base di un unico insieme di norme **e in collaborazione con le autorità nazionali competenti.**

Emendamento 20

**Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) *Il modo in cui sono organizzati e regolamentati gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) varia significativamente tra gli Stati membri. In alcuni Stati membri tali enti possono solo svolgere attività inerenti alle pensioni aziendali o professionali, mentre in altri possono svolgere attività inerenti sia alle pensioni aziendali o professionali sia alle pensioni individuali. Ciò non solo ha portato a diverse strutture organizzative di EPAP ma è accompagnato anche da una diversa vigilanza a livello nazionale. In particolare, la vigilanza prudenziale degli EPAP che svolgono attività inerenti alle pensioni aziendali o professionali e alle pensioni individuali è più ampia rispetto a quella degli EPAP che si occupano soltanto di pensioni aziendali o professionali. Per non compromettere la stabilità finanziaria e per tenere conto delle differenze in termini di strutture organizzative e di vigilanza, dovrebbe essere consentito fornire PEPP soltanto agli EPAP che, ai sensi del diritto nazionale, sono autorizzati a fornire prodotti pensionistici individuali e sono*

soggetti a un'adeguata vigilanza. Inoltre, per salvaguardare ulteriormente la stabilità finanziaria, tutte le voci dell'attivo e del passivo corrispondenti all'attività di fornitura di PEPP dovrebbero essere individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività di fornitura di pensioni aziendali o professionali, senza alcuna possibilità di trasferimento.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Il regime fiscale applicabile al PEPP dovrebbe essere definito dalla legislazione di ciascuno Stato membro in cui un risparmiatore ha contribuito al PEPP. Di conseguenza, il PEPP sarà tassato in ciascuno Stato membro in cui il risparmiatore vi ha contribuito, in modo proporzionato al livello di partecipazione in ciascuno Stato membro.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) La pensione vitalizia e l'ulteriore garanzia finanziaria atta a coprire rischi quali la disabilità, la morte o l'assistenza a lungo termine sono elementi essenziali di un prodotto pensionistico completo. I prodotti pensionistici dovrebbero offrire al cliente dopo il pensionamento un reddito supplementare a lungo termine, sicuro e stabile.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 ter) I piani contributivi dovrebbero essere accompagnati da previsioni che si concentrano sul valore dei fondi, l'utile sul capitale investito e le stime relative all'inflazione e alla crescita economica.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Per facilitare la transizione per i fornitori di PEPP, l'obbligo di fornire PEPP con comparti per ciascuno Stato membro si applicherà tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, al momento del lancio di un PEPP il fornitore dovrebbe fornire informazioni sui comparti nazionali immediatamente disponibili per evitare di indurre in errore i consumatori.

(21) Al momento del lancio di un PEPP il fornitore dovrebbe fornire informazioni sui comparti nazionali immediatamente disponibili nel contratto. Qualora un risparmiatore in PEPP trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro in cui il fornitore di PEPP non offre un comparto immediatamente disponibile, il trasferimento verso un altro fornitore è gratuito per tutti i clienti. I beneficiari di PEPP dovrebbero poter ricevere le relative erogazioni indipendentemente dallo Stato membro in cui risiedono.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Per facilitare le disposizioni relative all'apertura di comparti nazionali in tutti gli Stati membri, i fornitori di

***PEPP dovrebbero poter creare
partenariati con altri fornitori di PEPP.***

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Tenendo conto della natura dello schema pensionistico istituito e degli oneri amministrativi connessi, i fornitori e i distributori di PEPP dovrebbero fornire informazioni chiare e adeguate ai potenziali risparmiatori in PEPP e ai beneficiari di PEPP per aiutarli nelle decisioni riguardanti la loro pensione. Per lo stesso motivo, i fornitori e i distributori di PEPP dovrebbero inoltre garantire un elevato livello di trasparenza nelle varie fasi dello schema, ossia quella di preadesione, di adesione (compresa la fase di pre pensionamento) e la fase post pensionamento. In particolare, dovrebbero essere fornite informazioni in merito ai diritti pensionistici maturati, al livello previsto delle prestazioni, ai rischi e alle garanzie, nonché ai costi. ***Ove*** gli importi stimati delle prestazioni pensionistiche si ***basano*** su scenari economici, ***tali informazioni dovrebbero includere altresì*** uno scenario sfavorevole, ***che dovrebbe essere estremo ma plausibile.***

Emendamento

(22) Tenendo conto della natura dello schema pensionistico istituito e degli oneri amministrativi connessi, i fornitori e i distributori di PEPP dovrebbero fornire informazioni chiare e adeguate ai potenziali risparmiatori in PEPP e ai beneficiari di PEPP per aiutarli nelle decisioni riguardanti la loro pensione. Per lo stesso motivo, i fornitori e i distributori di PEPP dovrebbero inoltre garantire un elevato livello di trasparenza nelle varie fasi dello schema, ossia quella di preadesione, di adesione (compresa la fase di pre pensionamento) e la fase post pensionamento. In particolare, dovrebbero essere fornite informazioni in merito ai diritti pensionistici maturati, al livello previsto delle prestazioni, ai rischi e alle garanzie, nonché ai costi ***e all'integrazione di fattori ambientali, sociali e di governance.*** Gli importi stimati delle prestazioni pensionistiche si ***basano, tra l'altro,*** su scenari economici, ***incluso*** uno scenario sfavorevole.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Prima di aderire a uno schema, i potenziali risparmiatori in PEPP dovrebbero ricevere tutte le informazioni necessarie per scegliere in modo

Emendamento

(23) Prima di aderire a uno schema, i potenziali risparmiatori in PEPP dovrebbero ricevere tutte le informazioni necessarie per scegliere in modo consapevole, ***mediante la fornitura di***

consapevole.

consulenza per valutare le loro richieste ed esigenze di risparmio.

Motivazione

La consulenza può essere uno strumento valido per rendere i consumatori consapevoli delle loro scelte.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Per assicurare la trasparenza ottimale sul prodotto, *gli ideatori* dei PEPP dovrebbero redigere il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP per i PEPP da essi creati, prima che questi possano essere distribuiti ai risparmiatori in PEPP. Essi dovrebbero essere altresì responsabili dell'accuratezza del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP. Il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP dovrebbe sostituire e adeguare il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio³³, che non dovrebbe essere fornito per i PEPP.

³³ Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

Emendamento

(24) Per assicurare la trasparenza ottimale sul prodotto, *i fornitori* dei PEPP dovrebbero redigere il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP per i PEPP da essi creati, prima che questi possano essere distribuiti ai risparmiatori in PEPP. Essi dovrebbero essere altresì responsabili dell'accuratezza del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP. Il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP dovrebbe sostituire e adeguare il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio³³, che non dovrebbe essere fornito per i PEPP.

³³ Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Strumenti di calcolo per la valutazione dei prodotti pensionistici sono già in fase di elaborazione a livello nazionale. Per essere quanto più utili possibile per i consumatori, tuttavia, tali strumenti di calcolo dovrebbero includere i costi e le commissioni applicate dai diversi **ideatori** di PEPP, unitamente a eventuali altri costi o commissioni, applicati dagli intermediari o da altri soggetti della catena d'investimento, che non siano già stati inclusi **dagli ideatori** del PEPP.

Emendamento

(26) Strumenti di calcolo per la valutazione dei prodotti pensionistici sono già in fase di elaborazione a livello nazionale. Per essere quanto più utili possibile per i consumatori, tuttavia, tali strumenti di calcolo dovrebbero includere i costi e le commissioni applicate dai diversi **fornitori** di PEPP, unitamente a eventuali altri costi o commissioni, applicati dagli intermediari o da altri soggetti della catena d'investimento, che non siano già stati inclusi **dai fornitori** del PEPP.

Emendamento 30

**Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) All'investitore dovrebbe essere data la possibilità, sulla base di uno strumento specifico, di calcolare il livello di prestazione che ha nel periodo di decumulo.

Emendamento 31

**Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) La comunicazione di marketing dovrebbe sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione e presentare le caratteristiche del PEPP in modo semplice, comprensibile e di facile uso, in piena conformità con l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1286/2014.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) I fornitori di PEPP dovrebbero elaborare un prospetto delle prestazioni pensionistiche destinato ai risparmiatori in PEPP, per presentare loro le informazioni chiave sia personalizzate che generiche sullo schema PEPP e per garantire un'informazione costante in merito. Il prospetto delle prestazioni pensionistiche dovrebbe essere chiaro e completo e contenere informazioni pertinenti e appropriate per facilitare la comprensione dei diritti maturati nel tempo e nei diversi schemi, e agevolare la mobilità del lavoro.

Emendamento

(29) I fornitori di PEPP dovrebbero elaborare un prospetto delle prestazioni pensionistiche destinato ai risparmiatori in PEPP, per presentare loro le informazioni chiave sia personalizzate che generiche sullo schema PEPP e per garantire un'informazione costante in merito. ***Il prospetto delle prestazioni pensionistiche dovrebbe inoltre essere rivolto ai beneficiari di PEPP, se concordato dal risparmiatore in PEPP.*** Il prospetto delle prestazioni pensionistiche dovrebbe essere chiaro, ***aggiornato, semplice*** e completo e contenere informazioni pertinenti e appropriate per facilitare la comprensione dei diritti ***integrativi*** maturati nel tempo e nei diversi schemi, e agevolare la mobilità del lavoro.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Per proteggere adeguatamente i diritti dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP, i fornitori di PEPP dovrebbero poter scegliere un'allocazione delle attività che sia adeguata alla specifica natura e durata delle loro passività. Occorrono pertanto un'efficace vigilanza e regole di investimento fondate su un approccio che consenta ai fornitori di PEPP di operare con una flessibilità sufficiente per scegliere la politica di investimento più sicura ed efficiente, e che li obblighi ad agire con prudenza. Il rispetto del principio della “persona prudente” esige pertanto una

Emendamento

(32) Per proteggere adeguatamente i diritti dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP, i fornitori di PEPP dovrebbero poter scegliere un'allocazione delle attività che sia adeguata alla specifica natura e durata delle loro passività. Occorrono pertanto un'efficace vigilanza e regole di investimento fondate su un approccio che consenta ai fornitori di PEPP di operare con una flessibilità sufficiente per scegliere la politica di investimento più sicura ed efficiente, e che li obblighi ad agire con prudenza ***e conformemente alle esigenze e preferenze del risparmiatore in***

politica di investimento adeguata alla struttura della clientela del singolo fornitore di PEPP.

PEPP. Il rispetto del principio della “persona prudente” esige pertanto una politica di investimento adeguata alla struttura della clientela del singolo fornitore di PEPP.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Basando l'investimento dei capitali sul principio della "persona prudente" e permettendo ai fornitori di PEPP di operare in ambito transfrontaliero, si incoraggia il riorientamento del risparmio verso il settore degli schemi pensionistici individuali, contribuendo in tal modo al progresso economico e sociale.

Emendamento

(33) Basando l'investimento dei capitali sul principio della "persona prudente" e permettendo ai fornitori di PEPP di operare in ambito transfrontaliero, si incoraggia il riorientamento del risparmio verso il settore degli schemi pensionistici individuali, contribuendo in tal modo al progresso economico, sociale e **ambientale**.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Nel contesto dell'approfondimento dell'Unione dei mercati dei capitali, la nozione di strumenti dotati di un profilo economico a lungo termine è ampia. Si tratta di titoli non trasferibili che pertanto non hanno accesso alla liquidità dei mercati secondari. Richiedono spesso impegni a durata prestabilita, che ne limitano la negoziabilità, e tra di essi andrebbero ricompresi le partecipazioni, gli strumenti di debito di imprese non quotate e i prestiti a esse concessi. Le imprese non quotate includono progetti infrastrutturali, imprese non quotate proiettate verso la crescita e beni immobili o altre attività che potrebbero essere idonee per investimenti a lungo termine. I progetti infrastrutturali a

Emendamento

(35) Nel contesto dell'approfondimento dell'Unione dei mercati dei capitali, la nozione di strumenti dotati di un profilo economico a lungo termine è ampia. Si tratta di titoli non trasferibili che pertanto non hanno accesso alla liquidità dei mercati secondari. Richiedono spesso impegni a durata prestabilita, che ne limitano la negoziabilità, e tra di essi andrebbero ricompresi le partecipazioni, gli strumenti di debito di imprese non quotate e i prestiti a esse concessi. Le imprese non quotate includono progetti infrastrutturali, imprese non quotate proiettate verso la crescita e beni immobili o altre attività che potrebbero essere idonee per investimenti a lungo termine. I progetti infrastrutturali a

basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici sono spesso attività non quotate e fanno ricorso a crediti a lungo termine per il finanziamento dei progetti. Considerando la natura a lungo termine delle loro passività, i fornitori di PEPP sono incoraggiati ad allocare una parte sufficiente del loro portafoglio di attività in investimenti sostenibili nell'economia reale, con benefici economici a lungo termine, in particolare in progetti e società nel settore delle infrastrutture.

basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici sono spesso attività non quotate e fanno ricorso a crediti a lungo termine per il finanziamento dei progetti. Considerando la natura a lungo termine delle loro passività, i fornitori di PEPP sono incoraggiati ad allocare una parte sufficiente del loro portafoglio di attività in investimenti sostenibili nell'economia reale, con benefici economici, **ambientali e sociali** a lungo termine, in particolare in progetti e società nel settore delle infrastrutture.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) I fattori ambientali, sociali e di governance, di cui ai principi per l'investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite, sono importanti per la politica d'investimento e i sistemi di gestione del rischio dei fornitori di PEPP. I fornitori di PEPP dovrebbero **essere incoraggiati a** prendere in considerazione tali fattori nelle decisioni di investimento e a tener conto del modo in cui essi sono integrati nel loro sistema di gestione dei rischi.

Emendamento

(36) I fattori ambientali, sociali e di governance, di cui ai principi per l'investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite, sono importanti per la politica d'investimento e i sistemi di gestione del rischio dei fornitori di PEPP. ***I fornitori di PEPP dovrebbero pertanto tener conto delle potenziali conseguenze di carattere ambientale, sociale e di governance degli investimenti di capitale. Tale valutazione dei rischi dovrebbe essere messa a disposizione anche dell'EIOPA e delle autorità competenti nonché dei risparmiatori in PEPP. I fornitori di PEPP dovrebbero*** prendere in considerazione tali fattori nelle decisioni di investimento e a tener conto del modo in cui essi sono integrati nel loro sistema di gestione dei rischi.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(36 bis) *Uno degli obiettivi del presente regolamento è di convogliare i capitali verso investimenti europei a lungo termine nell'economia reale. I fornitori di PEPP dovrebbero integrare i fattori ambientali, sociali e di governance nelle loro decisioni di investimento.*

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 36 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(36 ter) *I fornitori di PEPP dovrebbero comunicare periodicamente con i loro clienti per assicurarsi che le loro preoccupazioni e preferenze, anche in relazione ai fattori ambientali, sociali e di governance, siano opportunamente integrate nelle decisioni di investimento.*

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 36 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(36 quater) *I fornitori di PEPP dovrebbero adottare una politica di esclusione degli investimenti per garantire che i risparmi non siano investiti in prodotti altamente controversi e dannosi, quali l'energia generata a partire dal carbone, le armi nucleari, le munizioni a grappolo e la produzione di tabacco, e non siano utilizzati per sostenere condotte pregiudizievoli quali gravi violazioni dei diritti umani e dei lavoratori, gravi danni ambientali e climatici, corruzione ed elusione fiscale.*

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Per garantire il rispetto dell'obbligo di elaborare una politica di investimento conforme al principio della "persona prudente", ai fornitori di PEPP dovrebbe essere impedito di investire nelle giurisdizioni non cooperative e ad alto rischio individuate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

Emendamento

(37) Per garantire il rispetto dell'obbligo di elaborare una politica di investimento conforme al principio della "persona prudente", ai fornitori di PEPP dovrebbe essere impedito di ***partecipare a strategie aggressive di elusione fiscale e di*** investire nelle giurisdizioni non cooperative e ad alto rischio individuate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ***e dal regolamento delegato della Commissione che individua i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche e nelle giurisdizioni incluse nell'elenco comune dell'UE delle giurisdizioni dei paesi terzi a fini fiscali.***

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

(38) In considerazione della finalità pensionistica a lungo termine del PEPP, le opzioni di investimento ***concesse*** ai risparmiatori in PEPP dovrebbero essere definite, con l'indicazione degli elementi che consentono agli investitori di prendere una decisione di investimento, compreso il numero delle opzioni di investimento tra cui possono scegliere. Dopo la scelta iniziale operata all'atto della sottoscrizione del PEPP, il risparmiatore in PEPP dovrebbe avere la possibilità di modificare tale scelta a intervalli regolari (ogni cinque anni), in modo da offrire una sufficiente stabilità ai fornitori per la loro strategia

Emendamento

(38) In considerazione della finalità pensionistica a lungo termine del PEPP, le opzioni di investimento ***offerte*** ai risparmiatori in PEPP dovrebbero essere ***chiaramente*** definite, con l'indicazione degli elementi che consentono agli investitori di ***allinearsi alle preferenze e alle esigenze a lungo termine dei loro clienti e di*** prendere una decisione di investimento ***con cognizione di causa***, compreso il numero delle opzioni di investimento tra cui possono scegliere. Dopo la scelta iniziale operata all'atto della sottoscrizione del PEPP, il risparmiatore in PEPP dovrebbe avere la possibilità di

d'investimento a lungo termine, garantendo al contempo la tutela degli investitori.

modificare tale scelta a intervalli regolari (ogni cinque anni), in modo da offrire una sufficiente stabilità ai fornitori per la loro strategia d'investimento a lungo termine, garantendo al contempo la tutela degli investitori.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) L'opzione standard di investimento dovrebbe *consentire al* risparmiatore in PEPP di *recuperare il* capitale *investito*. I fornitori di PEPP *potrebbero* inoltre includere un meccanismo di indicizzazione basato sull'inflazione per coprire, *almeno in parte, l'inflazione*.

Emendamento

(39) L'opzione standard di investimento, *che è offerta da ogni fornitore di PEPP*, dovrebbe *garantire la protezione del capitale del* risparmiatore in PEPP *per mezzo di una garanzia del* capitale. I fornitori di PEPP *dovrebbero* inoltre includere un meccanismo di indicizzazione basato sull'inflazione per coprire *l'inflazione nel modo migliore*.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Fatto salvo il diritto dei clienti PEPP di avviare un'azione legale, dovrebbero essere stabilite procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) facilmente accessibili, adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci tra i fornitori o i distributori di PEPP e i clienti PEPP per risolvere le controversie aventi ad oggetto diritti e obblighi stabiliti dal presente regolamento.

Emendamento

(45) Fatto salvo il diritto dei clienti PEPP di avviare un'azione legale, dovrebbero essere stabilite procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) facilmente accessibili, adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci tra i fornitori o i distributori di PEPP e i clienti PEPP *e, se del caso, i relativi beneficiari*, per risolvere le controversie aventi ad oggetto diritti e obblighi stabiliti dal presente regolamento.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Al fine di istituire un'efficiente ed efficace procedura di risoluzione delle controversie, i fornitori e i distributori di PEPP dovrebbero istituire un'efficace procedura di esame dei reclami che possa essere utilizzata dai loro clienti prima che la controversia sia oggetto di una procedura di ADR o venga deferita all'autorità giudiziaria. È opportuno che la procedura preveda termini brevi e chiaramente definiti entro i quali il fornitore o il distributore di PEPP è tenuto a rispondere ad un reclamo. Gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie dovrebbero avere capacità sufficienti per condurre in maniera adeguata ed efficiente la cooperazione transfrontaliera in merito alle controversie che riguardano i diritti e gli obblighi a norma del presente regolamento.

Emendamento

(46) Al fine di istituire un'efficiente ed efficace procedura di risoluzione delle controversie, i fornitori e i distributori di PEPP dovrebbero istituire un'efficace procedura di esame dei reclami che possa essere utilizzata dai loro clienti **e dai beneficiari del PEPP** prima che la controversia sia oggetto di una procedura di ADR o venga deferita all'autorità giudiziaria. È opportuno che la procedura preveda termini brevi e chiaramente definiti entro i quali il fornitore o il distributore di PEPP è tenuto a rispondere ad un reclamo. Gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie dovrebbero avere capacità sufficienti per condurre in maniera adeguata ed efficiente la cooperazione transfrontaliera in merito alle controversie che riguardano i diritti e gli obblighi a norma del presente regolamento.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) Per trovare condizioni migliori per i loro investimenti, stimolando quindi anche la concorrenza tra i fornitori di PEPP, i risparmiatori in PEPP dovrebbero avere il diritto di cambiare fornitore durante la fase di accumulo e di decumulo, mediante una procedura chiara, rapida e **sicura**.

Emendamento

(47) Per trovare condizioni migliori per i loro investimenti, stimolando quindi anche la concorrenza tra i fornitori di PEPP, i risparmiatori in PEPP dovrebbero avere il diritto di cambiare fornitore durante la fase di accumulo e di decumulo, mediante una procedura chiara, rapida, **sicura e trasparente**.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) Per trovare condizioni migliori per i loro investimenti, stimolando quindi anche la concorrenza tra i fornitori di PEPP, i risparmiatori in PEPP dovrebbero avere il diritto di cambiare fornitore durante la fase di accumulo e di decumulo, mediante una procedura chiara, rapida e sicura.

Emendamento

(47) Per trovare condizioni migliori per i loro investimenti, stimolando quindi anche la concorrenza tra i fornitori di PEPP, i risparmiatori in PEPP dovrebbero avere il diritto di cambiare fornitore durante la fase di accumulo e di decumulo, mediante una procedura chiara, rapida, **a basso costo** e sicura.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) La procedura di trasferimento dovrebbe essere semplice per i risparmiatori in PEPP. Di conseguenza, il fornitore di PEPP ricevente dovrebbe essere responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del risparmiatore in PEPP. I fornitori di PEPP dovrebbero poter utilizzare strumenti supplementari, quali una soluzione tecnica, su base volontaria in fase di istituzione del servizio di trasferimento.

Emendamento

(48) La procedura di trasferimento dovrebbe essere semplice per i risparmiatori in PEPP. Di conseguenza, il fornitore di PEPP ricevente dovrebbe essere responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del risparmiatore in PEPP. I fornitori di PEPP dovrebbero poter utilizzare strumenti supplementari, quali una soluzione tecnica, su base volontaria in fase di istituzione del servizio di trasferimento. ***Il trasferimento è effettuato gratuitamente nei casi di portabilità limitata, di revoca dell'autorizzazione e su richiesta del risparmiatore in PEPP.***

Emendamento 48

Proposta di regolamento Considerando 55

Testo della Commissione

(55) Dovrebbe essere garantita la piena

Emendamento

(55) Dovrebbe essere garantita la piena

trasparenza dei costi e delle commissioni relativi all'investimento in PEPP. Si verrebbero così a creare condizioni di parità tra i fornitori, garantendo nel contempo la protezione dei consumatori. **Sarebbero** disponibili informazioni comparative tra i vari prodotti, incentivando quindi prezzi competitivi.

trasparenza dei costi e delle commissioni relativi all'investimento in PEPP. Si verrebbero così a creare condizioni di parità tra i fornitori, garantendo nel contempo la protezione dei consumatori. **Sono** disponibili informazioni comparative tra i vari prodotti, incentivando quindi prezzi competitivi.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Considerando 56

Testo della Commissione

(56) Sebbene la vigilanza su base continuativa dei fornitori di PEPP debba essere esercitata dalle rispettive autorità nazionali competenti, l'EIOPA dovrebbe coordinare la vigilanza per quanto riguarda i PEPP per garantire l'applicazione di un metodo di vigilanza unificata, contribuendo in questo modo alla natura paneuropea del prodotto pensionistico.

Emendamento

(56) Sebbene la vigilanza su base continuativa dei fornitori di PEPP debba essere esercitata dalle rispettive autorità nazionali competenti, l'EIOPA dovrebbe coordinare la vigilanza per quanto riguarda i PEPP per garantire l'applicazione **coerente** di un metodo di vigilanza unificata, contribuendo in questo modo alla natura paneuropea del prodotto pensionistico.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Considerando 67 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(67 bis) Il 14,6% delle persone di età pari o superiore a 65 anni è a rischio di povertà nell'UE. Poiché i redditi da capitale tendono a essere concentrati nelle fasce più alte, gli incentivi fiscali per le pensioni private possono determinare aliquote fiscali effettive che sono negative e regressive. Questo mancato gettito fiscale potrebbe essere speso meglio per rafforzare la sostenibilità e l'adeguatezza dei sistemi del primo pilastro. Gli Stati membri dovrebbero stabilire un massimale per gli incentivi fiscali relativi

ai prodotti pensionistici privati, inclusi i PEPP, e orientare tali incentivi a categorie specifiche con accesso limitato ad altre prestazioni pensionistiche integrative, quali le fasce a basso reddito, i lavoratori autonomi e le persone con lunghe interruzioni nei loro periodi contributivi.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Considerando 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(68 bis) Il PEPP è uno strumento nuovo e complementare ai regimi pensionistici per tutti i cittadini dell'Unione. Nei sistemi tributari nazionali, il PEPP dovrebbero beneficiare del trattamento fiscale più favorevole applicabile ai prodotti di risparmio pensionistico nazionale.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Considerando 69

Testo della Commissione

Emendamento

(69) Dopo il lancio del PEPP gli Stati membri sono incoraggiati a prendere in considerazione la raccomandazione (UE) 2017/... della Commissione e a estendere anche al PEPP i benefici delle agevolazioni fiscali concesse ai prodotti pensionistici individuali nazionali.

(69) Dopo il lancio del PEPP gli Stati membri sono **fortemente** incoraggiati a prendere in considerazione la raccomandazione (UE) 2017/... della Commissione e a estendere anche al PEPP i benefici delle agevolazioni fiscali concesse ai prodotti pensionistici individuali nazionali.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Considerando 69 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(69 bis) *Gli Stati membri sono incoraggiati a definire un quadro nazionale adeguato per i PEPP.*

Emendamento 54

Proposta di regolamento Considerando 70

Testo della Commissione

Emendamento

(70) Una valutazione del presente regolamento deve essere effettuata, tra l'altro, mediante l'analisi degli sviluppi del mercato, quali la comparsa di nuovi tipi di PEPP, e degli sviluppi in altri settori del diritto dell'Unione e delle esperienze acquisite dagli Stati membri.

(70) Una valutazione del presente regolamento deve essere effettuata, tra l'altro, mediante l'analisi degli sviluppi del mercato, quali la comparsa di nuovi tipi di PEPP, e degli sviluppi in altri settori del diritto dell'Unione e delle esperienze acquisite dagli Stati membri. ***Tale valutazione deve tenere conto dei diversi obiettivi e delle diverse finalità dell'istituzione di un mercato dei PEPP ben funzionante e dovrebbe, in particolare, valutare se il presente regolamento abbia contribuito allo sviluppo di sistemi pensionistici a più pilastri negli Stati membri e abbia portato a un aumento del numero di cittadini europei che risparmiano per disporre di pensioni sostenibili e adeguate.***

Emendamento 55

Proposta di regolamento Considerando 71

Testo della Commissione

Emendamento

(71) Il presente regolamento ***rispetta*** i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà, la libertà di impresa, il principio

(71) Il presente regolamento ***dovrebbe garantire il rispetto dei*** diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente ***il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e***

della parità tra donne e uomini e il principio di un livello elevato di protezione dei consumatori.

indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà, la libertà di impresa, il principio della parità tra donne e uomini e il principio di un livello elevato di protezione dei consumatori.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) si basa su un contratto concluso su base volontaria tra il singolo risparmiatore e un'entità;

Emendamento

a) si basa su un contratto concluso su base volontaria *e complementare* tra il singolo risparmiatore e un'entità;

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)": prodotto pensionistico individuale di risparmio a lungo termine offerto, nel quadro di uno schema PEPP approvato, da un'impresa finanziaria regolamentata autorizzata, ai sensi della normativa dell'Unione, alla gestione degli investimenti o del risparmio collettivi o individuali e sottoscritto volontariamente dal singolo risparmiatore in PEPP a fini pensionistici, con nessuna possibilità di rimborso o con possibilità strettamente limitate;

Emendamento

(2) "prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)": prodotto pensionistico individuale di risparmio a lungo termine, *sostenibile e socialmente responsabile* offerto, nel quadro di uno schema PEPP approvato, da un'impresa finanziaria regolamentata autorizzata, ai sensi della normativa dell'Unione, alla gestione degli investimenti o del risparmio collettivi o individuali e sottoscritto volontariamente dal singolo risparmiatore in PEPP *o da un'associazione indipendente di risparmiatori in PEPP a nome dei suoi membri* a fini pensionistici, con nessuna possibilità di rimborso o con possibilità strettamente limitate;

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) cliente al dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹;

⁴¹ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Emendamento

a) cliente al dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹, ***vale a dire un cliente non professionale;***

⁴¹ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) un'associazione indipendente che sottoscrive prodotti PEPP per i propri membri;

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis) "somma erogata in un'unica soluzione": pagamento integrale del capitale accumulato al termine della fase di accumulo;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

19 bis) "Stato membro di origine del distributore di PEPP": lo Stato membro nel quale il distributore di PEPP ha la sede legale;

Motivazione

È importante fornire certezza giuridica in merito a quale autorità nazionale competente sarà responsabile della vigilanza continua dei fornitori e dei distributori di PEPP nelle situazioni transfrontaliere, soprattutto per quanto concerne le norme in materia di obblighi di distribuzione e informazione.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 2– punto 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

19 ter) "Stato membro ospitante del distributore di PEPP": lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine, nel quale il distributore di PEPP distribuisce PEPP;

Motivazione

È importante fornire certezza giuridica in merito a quale autorità nazionale competente sarà responsabile della vigilanza continua dei fornitori e dei distributori di PEPP nelle situazioni transfrontaliere, soprattutto per quanto concerne le norme in materia di obblighi di distribuzione e informazione.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) "capitale": contributi di capitale aggregati e capitale impegnato non richiamato, calcolati sulla base degli importi investibili **previa** deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le

(21) "capitale": contributi di capitale aggregati e capitale impegnato non richiamato, calcolati sulla base degli importi investibili **prima della** deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di

spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori;

tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori;

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 24

Testo della Commissione

(24) "*opzione* standard di *investimento*": strategia di investimento applicata quando il risparmiatore in PEPP non ha dato istruzioni su come investire i fondi accumulati sul suo conto PEPP;

Emendamento

(24) "*opzione* standard di *investimento*": strategia di investimento *in cui il risparmiatore in PEPP recupera almeno il capitale investito e che è scelta dal risparmiatore stesso o* applicata quando il risparmiatore in PEPP non ha dato istruzioni su come investire i fondi accumulati sul suo conto PEPP;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

28 bis) "fattori ambientali, sociali e di governance": gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e sostenibilità quali definiti nell'accordo di Parigi, negli obiettivi di sviluppo sostenibile, nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nelle definizioni dei principi di investimento responsabile (UNPRI) in cui i fattori ambientali comprendono i cambiamenti climatici, le emissioni di gas a effetto serra, l'esaurimento delle risorse (inclusi lo spreco dell'acqua e l'inquinamento) e la deforestazione; tra i fattori sociali figurano i diritti umani, le condizioni di lavoro (compresi la schiavitù e il lavoro minorile), le comunità locali (comprese quelle indigene), i conflitti, la salute e sicurezza, le relazioni con i lavoratori e la diversità; i fattori relativi alla governance includono la retribuzione dei dirigenti, la

corruzione, le attività di pressione politica e le donazioni, la diversità e la struttura dei consigli di amministrazione e la strategia fiscale.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 2– punto 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

28 ter) "rischi biometrici": rischi connessi alla longevità, la disabilità, l'assistenza a lungo termine e la morte.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

28 quater) "partenariato di comparto": cooperazione tra fornitori di PEPP volta a offrire comparti in diversi Stati membri, ai fini del servizio di portabilità di cui all'articolo 12. La responsabilità nell'ambito di tali partenariati rimane, in tutti i casi, a carico del fornitore primario.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un PEPP può essere creato e distribuito nell'Unione solo quando sia stato autorizzato *dall'EIOPA*

1. Un PEPP può essere creato e distribuito nell'Unione solo quando sia stato autorizzato *dall'autorità nazionale competente* conformemente al presente

conformemente al presente regolamento.

regolamento.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) informazioni sulle modalità di gestione e di amministrazione del portafoglio e del rischio in relazione al PEPP;

Emendamento

d) informazioni sulle modalità di gestione e di amministrazione del portafoglio e del rischio in relazione al PEPP, ***incluso il ruolo svolto dai fattori ambientali, sociali e di governance nel processo di investimento nonché l'impatto a lungo termine e le esternalità delle decisioni di investimento;***

Motivazione

Poiché si prevede che i fattori ambientali, sociali e di governance incideranno sulle decisioni di investimento a lungo termine, tra cui quelle riguardanti il PEPP, sembra opportuno fornire informazioni sul modo in cui tali fattori sono considerati nel sistema di gestione dei rischi del fornitore, e inserirli tra le informazioni necessarie per chiedere l'autorizzazione alla fornitura di tale prodotto.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) informazioni sulle strategie di investimento, sul profilo di rischio e sulle altre caratteristiche del PEPP;

Emendamento

e) informazioni sulle strategie di investimento, sul profilo di rischio e sulle altre caratteristiche del PEPP, ***inclusa l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance e, in particolare, il modo in cui la strategia di investimento è allineata agli obiettivi dell'Unione in materia di clima e sostenibilità quali definiti nell'accordo di Parigi, negli obiettivi di sviluppo sostenibile e nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;***

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) informazioni sulla politica di esclusione degli investimenti in relazione a gravi danni ambientali, a gravi violazioni dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e alla produzione di armi;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) informazioni su eventuali partenariati tra i fornitori di PEPP per offrire comparti in diversi Stati membri;

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) la descrizione delle informazioni che saranno messe a disposizione dei risparmiatori in PEPP, inclusa la descrizione delle modalità di gestione dei reclami presentati dai risparmiatori in PEPP;

h) la descrizione delle informazioni che saranno messe a disposizione dei risparmiatori in PEPP e dei relativi beneficiari, inclusa la descrizione delle modalità di gestione dei reclami presentati dai risparmiatori in PEPP e dai relativi beneficiari;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il richiedente da adottato e pubblicato una politica credibile di esclusione degli investimenti in relazione a gravi danni ambientali, a gravi violazioni dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e alla produzione di armi;

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) il PEPP proposto integra efficacemente i fattori ambientali, sociali e di governance nella sua strategia di investimento e nella sua gestione dei rischi e garantisce che la sua gestione del portafoglio sia allineata agli obiettivi dell'Unione in materia di clima e sostenibilità quali definiti nell'accordo di Parigi, negli obiettivi di sviluppo sostenibile e nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Prima di prendere una decisione in merito alla domanda, l'EIOPA consulta l'autorità competente del richiedente.

2. Prima di prendere una decisione in merito alla domanda, l'EIOPA consulta l'autorità competente del richiedente ***trasmettendole copia della domanda e tutte le pertinenti informazioni necessarie per la consultazione per verificare se vi sono obiezioni al suo accoglimento.***

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'EIOPA revoca l'autorizzazione di un PEPP quando le condizioni di concessione dell'autorizzazione non sono più soddisfatte.

Emendamento

4. L'EIOPA revoca l'autorizzazione di un PEPP quando le condizioni di concessione dell'autorizzazione non sono più soddisfatte. ***Le autorità nazionali competenti possono chiedere all'EIOPA di prendere in considerazione la revoca dell'autorizzazione di un PEPP fornendo qualsiasi informazione pertinente a motivazione della richiesta. In caso di revoca dell'autorizzazione, i risparmiatori in PEPP ricevono informazioni chiare e hanno il diritto di passare gratuitamente a un altro fornitore di PEPP indipendentemente dalla frequenza di trasferimento stabilita all'articolo 45.***

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. In caso di revoca dell'autorizzazione di un PEPP, l'EIOPA coordina le azioni necessarie per tutelare i risparmiatori in PEPP che hanno stipulato un contratto con il fornitore di PEPP la cui autorizzazione è stata revocata.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

L'EIOPA tiene un registro pubblico

Emendamento

L'EIOPA tiene un registro pubblico

centrale in cui è iscritto ogni PEPP autorizzato ai sensi del presente regolamento, il relativo fornitore e l'autorità competente del fornitore. Il registro è reso pubblicamente accessibile in formato elettronico.

centrale in cui è iscritto ogni PEPP autorizzato ai sensi del presente regolamento, il relativo fornitore, l'autorità competente del fornitore, **la data dell'autorizzazione del PEPP e il numero dei comparti nazionali disponibili**. Il registro è reso pubblicamente accessibile in formato elettronico **ed è tempestivamente aggiornato in caso di modifiche**.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il servizio di portabilità consente ai risparmiatori in PEPP di continuare a contribuire al PEPP già concluso con il loro fornitore quando si trasferiscono in un altro Stato membro e cambiano residenza.

Emendamento

1. Il servizio di portabilità consente ai risparmiatori in PEPP di continuare a contribuire al PEPP già concluso con il loro fornitore quando si trasferiscono in un altro Stato membro e cambiano residenza. ***La Commissione dovrebbe considerare la possibilità di eliminare la commissione dovuta per il trasferimento ad altri fornitori, a scopo di incentivo. In ogni caso, i costi devono essere ragionevoli e comunicati sempre alla firma del contratto.***

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quando utilizzano il servizio di portabilità, i risparmiatori in PEPP hanno diritto a conservare tutti i vantaggi e gli incentivi concessi dal fornitore di PEPP e connessi con la continuità dell'investimento nello stesso PEPP.

Emendamento

2. Quando utilizzano il servizio di portabilità, i risparmiatori in PEPP hanno diritto a conservare tutti i vantaggi e gli incentivi concessi dal fornitore di PEPP e connessi con la continuità dell'investimento nello stesso PEPP. ***I costi di utilizzo del servizio di portabilità sono ragionevoli.***

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nei casi in cui un risparmiatore in PEPP cambia domicilio trasferendosi in un altro Stato membro nel quale nessun comparto è offerto dal fornitore di PEPP, al risparmiatore in PEPP viene offerta la possibilità di passare a un altro fornitore di servizi a titolo gratuito.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Coloro che ricevono il PEPP garantiscono che i beneficiari possano ricevere l'erogazione indipendentemente dallo Stato membro in cui risiedono.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nel proporre il PEPP, il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP comunicano ai potenziali risparmiatori in PEPP i comparti nazionali immediatamente disponibili.

2. Nel proporre il PEPP, il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP comunicano ai potenziali risparmiatori in PEPP i comparti nazionali immediatamente disponibili *dal fornitore di PEPP o da un partner registrato.*

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Al più tardi tre anni dopo l'entrata in applicazione del presente regolamento, su richiesta rivolta al fornitore di PEPP tutti i PEPP offrono comparti nazionali per tutti gli Stati membri.*

Emendamento

3. *Il risparmiatore in PEPP e il fornitore di PEPP stilano un elenco di tutti i comparti disponibili nel loro contratto. Il fornitore offre almeno i comparti elencati nel contratto. Un risparmiatore in PEPP che intenda trasferirsi in un altro Stato membro e cambiare residenza può esercitare il diritto di mobilità cambiando fornitore di PEPP se il comparto nazionale che il risparmiatore in PEPP intende aprire non è reso disponibile né dal fornitore di PEPP né da un partner registrato. In tali casi, ai clienti non è addebitato alcun onere o commissione.*

Emendamento 86

**Proposta di regolamento
Articolo 14**

Testo della Commissione

Fatto salvo il termine di cui all'articolo 13, paragrafo 3, i fornitori di PEPP assicurano che in ogni singolo conto PEPP possa essere aperto un nuovo comparto che soddisfi i requisiti e le condizioni di legge per l'uso degli incentivi per il PEPP fissati a livello nazionale dallo Stato membro nel quale il risparmiatore in PEPP si trasferisce.

Emendamento

I fornitori di PEPP assicurano che in ogni singolo conto PEPP possa essere aperto, **per trasferimento o per aggiunta**, un nuovo comparto che soddisfi i requisiti e le condizioni di legge per l'uso degli incentivi fissati a livello nazionale **per il PEPP dello Stato membro nel quale viene aperto il comparto.**

Emendamento 87

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

I fornitori di PEPP possono stipulare un partenariato di comparto con altri fornitori di PEPP per facilitare le disposizioni relative all'apertura di

comparti in tutti gli Stati membri.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Fatto salvo il termine di cui all'articolo 13, paragrafo 3*, subito dopo essere stato informato dell'intenzione del risparmiatore in PEPP di esercitare il diritto di mobilità tra Stati membri, il fornitore di PEPP informa il risparmiatore in PEPP della possibilità di aprire un nuovo comparto nel conto personale del risparmiatore in PEPP e del termine entro cui tale comparto dovrebbe essere aperto.

Emendamento

1. Subito dopo essere stato informato dell'intenzione del risparmiatore in PEPP di esercitare il diritto di mobilità tra Stati membri, il fornitore di PEPP informa il risparmiatore in PEPP della possibilità di aprire un nuovo comparto nel conto personale del risparmiatore in PEPP e del termine entro cui tale comparto dovrebbe essere aperto.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) *tutte le informazioni pertinenti su possibili modifiche della strategia di investimento approvata o di altri elementi.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su richiesta del risparmiatore in PEPP, il fornitore di PEPP propone al risparmiatore in PEPP di provvedere al trasferimento delle attività accumulate da un comparto all'altro del singolo conto PEPP, in modo che tutte le attività possano essere consolidate in un unico comparto.

Emendamento

1. Su richiesta del risparmiatore in PEPP, il fornitore di PEPP propone al risparmiatore in PEPP di provvedere al trasferimento delle attività accumulate da un comparto all'altro del singolo conto PEPP, in modo che tutte le attività possano essere consolidate in un unico comparto. *I costi relativi al trasferimento devono*

essere stati stabiliti al momento della conclusione del contratto.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Comunicazione alle autorità **nazionali** delle informazioni sulla portabilità

Emendamento

Comunicazione alle autorità **competenti** delle informazioni sulla portabilità

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il fornitore di PEPP comunica tutte le disposizioni contrattuali di fornitura del servizio di portabilità **all'autorità nazionale di vigilanza prudenziale**.

Emendamento

1. Il fornitore di PEPP comunica tutte le disposizioni contrattuali di fornitura del servizio di portabilità **all'EIOPA**.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Entro un mese dall'apertura del nuovo comparto le informazioni di cui al paragrafo 1, **contenenti almeno gli elementi che si indicano di seguito**, sono trasmesse per via elettronica alla banca dati centrale presso **l'autorità nazionale di vigilanza**:

Emendamento

2. Entro un mese dall'apertura del nuovo comparto le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse per via elettronica alla banca dati centrale **presso l'EIOPA. L'EIOPA rende la banca dati accessibile alle autorità nazionali competenti, che ricevono altresì automaticamente le notifiche e le informazioni riguardanti i comparti locali in caso di modifiche. La banca dati contiene almeno:**

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) l'identificazione dell'eventuale partner registrato;

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento

Tutti i documenti e tutte le informazioni di cui al presente capo sono forniti ai clienti PEPP per via elettronica, purché il cliente PEPP sia in grado di memorizzare le informazioni in modo che siano accessibili per la futura consultazione per un periodo di tempo adeguato e per le finalità a cui sono destinate, e che lo strumento consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate. Su richiesta, i fornitori e i distributori di PEPP forniscono gratuitamente i documenti e le informazioni anche su altro supporto durevole.

Tutti i documenti e tutte le informazioni di cui al presente capo sono forniti ai clienti PEPP per via elettronica, purché il cliente PEPP sia in grado di memorizzare le informazioni in modo che siano accessibili per la futura consultazione per un periodo di tempo adeguato e per le finalità a cui sono destinate, e che lo strumento consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate. Su richiesta, i fornitori e i distributori di PEPP forniscono gratuitamente i documenti e le informazioni anche su altro supporto durevole, ***compresa una copia cartacea, e in un formato accessibile ai risparmiatori in PEPP con disabilità nonché una versione facilitata per i risparmiatori di PEPP con un livello di alfabetizzazione finanziaria scarso o nullo.***

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Prima dell'offerta ai risparmiatori in

1. Prima dell'offerta ai risparmiatori in

PEPP, il fornitore di PEPP redige, conformemente ai requisiti stabiliti dal presente capo, il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP e lo pubblica sul suo sito web.

PEPP, il fornitore di PEPP redige, conformemente ai requisiti stabiliti dal presente capo, il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP *aventi valore di informazioni precontrattuali* e lo pubblica sul suo sito web.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I fornitori e i distributori di PEPP *si conformano* all'articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli da 6 a 18 del regolamento (UE) n. 1286/2014.

Emendamento

2. I fornitori e i distributori di PEPP *applicano i requisiti di cui* all'articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli da 6 a 18 del regolamento (UE) n. 1286/2014 *nel redigere il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP.*

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1286/2014 e al fine di integrare le altre disposizioni summenzionate, il principale documento informativo sui PEPP:

a) è stilato in un modo comprensibile per il cliente e consente un equo raffronto tra prodotti. Inoltre, le caratteristiche del prodotto di un prodotto pensionistico sono chiare;

b) è presentato e strutturato in modo da essere chiaro e di facile lettura, in caratteri di dimensione leggibile;

c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori,

sia stampato o fotocopiato in bianco e nero;

d) è redatto nelle lingue ufficiali o in una delle lingue ufficiali utilizzate nella parte dello Stato membro in cui il PEPP è offerto, oppure, se concordato dal risparmiatore in PEPP e dal distributore di PEPP, in un'altra lingua;

e) è gratuito;

f) non può essere fuorviante e impreciso;

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3 – punto iii

Testo della Commissione

iii) *l'età pensionabile;*

Emendamento

iii) *informazioni in merito a) all'età pensionabile proposta dallo schema PEPP e b) all'età pensionabile legale dello Stato membro di cui si applica la legislazione;*

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3 – punto iv

Testo della Commissione

iv) informazioni generali sul servizio di portabilità, ivi comprese informazioni sui comparti;

Emendamento

iv) informazioni generali sul servizio di portabilità, ivi comprese informazioni sui comparti, *su eventuali partner registrati e sull'erogazione in altri Stati membri;*

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. In deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1286/2014 (il regolamento PRIIP), il principale documento informativo sui PEPP è presentato nell'ordine stabilito nei paragrafi seguenti:

a) il titolo "Documento contenente le informazioni chiave sul PEPP" in alto sulla prima pagina è direttamente seguito da

i) il tipo di PEPP;

ii) il nome del PEPP;

iii) il nome e i dati di contatto, nonché, se del caso, il numero di autorizzazione del fornitore di PEPP fornito dall'ANC e la certificazione dell'EIOPA;

iv) il nome e i dati di contatto dell'autorità competente per il fornitore di PEPP;

v) la data del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP;

vi) i dettagli relativi all'autorizzazione a norma dell'articolo 4;

vii) informazioni in merito alla politica di investimento del PEPP in termini di fattori ambientali, sociali e di governance;

viii) informazioni su eventuali impatti delle tempistiche di pensionamento sui rischi e sulle prestazioni pensionistiche del PEPP;

ix) una descrizione delle opzioni di decumulo e una dichiarazione che afferma che può essere prudente richiedere una consulenza in merito a tali opzioni prima del pensionamento;

b) subito dopo le informazioni riportate sotto il titolo del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP è posta la seguente nota esplicativa: "Il presente documento

contiene informazioni chiave relative a questo PEPP. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.";

c) in una sezione intitolata "Cos'è questo prodotto?", oltre alle informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del presente regolamento (sui PEPP), sono illustrate la natura e le caratteristiche principali del PEPP, compresi:

i) informazioni generali sul servizio di portabilità, redatte come segue: "È offerto un servizio di portabilità nei seguenti Stati membri dell'Unione europea:" e seguite dall'elenco degli Stati membri;

ii) informazioni generali sul servizio di trasferimento, redatte come segue: "Ogni 5 anni è possibile scegliere un'altra opzione di investimento e passare a un altro fornitore A tal fine è addebitato il [x] % del capitale accumulato fino al trasferimento.";

iii) dettagli relativi alle prestazioni assicurative durante la fase di accumulo, comprese le circostanze che le attiverrebbero;

iv) informazioni disponibili in merito alla politica di investimento in termini di fattori ambientali, sociali e di governance;

v) la legge applicabile al contratto PEPP, nel caso in cui le parti non possano scegliere liberamente la legge applicabile o, nel caso in cui possano scegliere liberamente la legge applicabile, la legge che il fornitore di PEPP propone di scegliere;

d) in una sezione intitolata "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?", è fornita una breve descrizione del profilo di

rischio/rendimento che comprenda i seguenti elementi:

- i) un indicatore sintetico di rischio;*
- ii) il valore della protezione del capitale dai rischi di mercato al termine della fase di accumulo, espressa in percentuale del capitale versato;*
- iii) ove opportuno, informazioni sulla somma complessiva erogata fino agli 80, 90 e 100 anni di età del risparmiatore in PEPP sulla base di tre diversi scenari di rendimento, dell'1 %, 2 % e 3 %, durante la fase di decumulo, compreso un tasso di inflazione annuale medio del 4 %;*
- iv) informazioni sui pagamenti a carattere vitalizio minimi garantiti ogni mese per ogni 10 000 EUR di capitale versato;*
- v) una breve precisazione che la legislazione fiscale dello Stato membro di origine del risparmiatore in PEPP può incidere sui versamenti effettivi;*
- e) in una sezione intitolata: "Cosa accade se il [nome del fornitore di PEPP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?", è fornita una breve indicazione se la perdita relativa sia recuperata grazie a un regime di compensazione o garanzia dell'investitore e, in tal caso, di quale regime si tratti e quali rischi siano coperti dal regime e quali non lo siano;*
- f) in una sezione intitolata "Quali sono i costi?", sono illustrati i costi diretti e indiretti prevedibilmente legati a un investimento nel PEPP, calcolati in modo globale sul capitale investito ed espressi in percentuale, onde assicurare una comparabilità diretta. I costi sono presentati ipotizzando un rendimento annuo costante del capitale investito pari al 2 %;*
- g) in una sezione intitolata "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?", sono fornite*

- i) un'indicazione del periodo di detenzione raccomandato, che coincide con l'età pensionabile, nonché, ove applicabile, del periodo di detenzione minimo previsto;*
- ii) indicazioni sulla possibilità di risolvere il contratto prematuramente, nonché le condizioni previste a tal fine, ivi compresi tutti i costi e le commissioni applicabili;*
- iii) indicazioni circa le potenziali conseguenze, ivi compresi i costi, di una risoluzione del contratto prima del termine della fase di accumulo o del periodo di detenzione raccomandato, quali la perdita di protezione del capitale o competenze aggiuntive in funzione dei risultati;*
- h) in una sezione intitolata "Come presentare reclami?", sono fornite informazioni su come e a chi un risparmiatore in PEPP può presentare un reclamo su un prodotto o sulla condotta del fornitore di PEPP o di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende;*
- i) in una sezione intitolata "Altre informazioni rilevanti", è inserito un breve riferimento a eventuali documenti aggiuntivi contenenti informazioni, come eventuali relazioni sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria del fornitore di PEPP, esclusa la documentazione commerciale;*
- j) il KID deve essere facilmente accessibile sul sito web del fornitore con possibilità di download;*

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Ai potenziali risparmiatori in PEPP sono inoltre fornite informazioni sui risultati passati degli investimenti relativi allo schema PEPP che coprano un periodo minimo di **cinque** anni o, nel caso in cui lo schema sia operativo da meno di **cinque** anni, per tutti gli anni di attività dello schema, nonché informazioni sulla struttura dei costi sostenuti dai risparmiatori in PEPP e dai beneficiari di PEPP.

Emendamento

5. Ai potenziali risparmiatori in PEPP sono inoltre fornite informazioni sui risultati passati degli investimenti relativi allo schema PEPP che coprano un periodo minimo di **venti** anni **con cifre per ogni singolo anno** o, nel caso in cui lo schema sia operativo da meno di **venti** anni, per tutti gli anni di attività dello schema, nonché informazioni **chiare** sulla struttura dei costi **e delle commissioni totali** sostenuti dai risparmiatori in PEPP e dai beneficiari di PEPP. **Se le informazioni non possono essere fornite nel caso in cui lo schema PEPP esista da meno di un anno, i risparmiatori in PEPP devono avere accesso almeno ai risultati di uno schema comparabile di investimenti.**

Emendamento 103

**Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. I fornitori e i distributori di PEPP si conformano agli articoli da 9 a 18 del regolamento (UE) n. 1286/2014.

Emendamento 104

**Proposta di regolamento
Articolo 25 – titolo**

Testo della Commissione

Emendamento

Specificazione delle richieste e delle **esigenze** e prestazione della consulenza

Specificazione delle richieste, **delle esigenze** e delle **preferenze** e prestazione della consulenza

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Prima della conclusione del contratto relativo al PEPP il fornitore o il distributore di PEPP di cui all'articolo 19, lettera c), sulla base delle informazioni fornite dal risparmiatore in PEPP, specifica le richieste e le esigenze pensionistiche del risparmiatore in PEPP e gli fornisce informazioni oggettive sul PEPP in forma comprensibile, in modo che il risparmiatore in PEPP possa prendere una decisione con cognizione di causa.

Emendamento

Prima della conclusione del contratto relativo al PEPP il fornitore o il distributore di PEPP di cui all'articolo 19, lettera c), sulla base delle informazioni fornite dal risparmiatore in PEPP, specifica le richieste, le esigenze e le **preferenze** pensionistiche, **comprese le preferenze relative agli ESG**, del risparmiatore in PEPP e gli fornisce informazioni oggettive sul PEPP in forma comprensibile, in modo che il risparmiatore in PEPP possa prendere una decisione con cognizione di causa.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La consulenza è intesa a valutare l'avversione al rischio e le competenze finanziarie di un risparmiatore in PEPP nonché a consentirgli di scegliere l'opzione d'investimento che meglio corrisponde al suo profilo di rischio.

Motivazione

È importante specificare lo scopo della consulenza, con particolare riguardo alla valutazione del profilo di rischio di un risparmiatore in PEPP.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Attraverso la consulenza il risparmiatore in PEPP è informato sulle caratteristiche principali del prodotto.

Motivazione

Per valutare meglio il profilo di rischio di un risparmiatore in PEPP, è opportuno fornire informazioni sulle caratteristiche principali dei PEPP.

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Se* è prestata **consulenza** prima della conclusione del contratto, il fornitore o il distributore di PEPP di cui all'articolo 19, lettera c), fornisce al risparmiatore in PEPP una raccomandazione personalizzata accompagnata dai motivi per i quali si ritiene che un particolare PEPP sia il più indicato per soddisfare le richieste e le **esigenze** del risparmiatore in PEPP.

Emendamento

2. **La consulenza** è prestata prima della conclusione del contratto. Il fornitore o il distributore di PEPP di cui all'articolo 19, lettera c), fornisce al risparmiatore in PEPP una raccomandazione personalizzata accompagnata dai motivi per i quali si ritiene che un particolare PEPP sia il più indicato per soddisfare le richieste, **le esigenze** e le **preferenze** del risparmiatore in PEPP. **Il risparmiatore in PEPP dovrebbe inoltre ricevere informazioni quanto alle possibili implicazioni in materia ambientale, sociale e di governance di tale raccomandazione personalizzata**

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **Quando presta consulenza in merito** al **PEPP** il fornitore o il distributore di PEPP di cui all'articolo 19, lettera c), si conforma alla normativa nazionale applicabile di attuazione delle norme di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE e alla normativa dell'Unione direttamente applicabile relativa a tali norme adottata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 8, della stessa direttiva.

Emendamento

3. **Fatto salvo l'obbligo di cui al paragrafo precedente**, il fornitore o il distributore di PEPP di cui all'articolo 19, lettera c), si conforma alla normativa nazionale applicabile di attuazione delle norme di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE e alla normativa dell'Unione direttamente applicabile relativa a tali norme adottata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 8, della stessa

direttiva.

Motivazione

Under Article 22(2) of Directive (EU) 2016/97 (IDD), Member States have a national option to make the provision of advice mandatory by insurance distributors prior to the conclusion of any insurance contract. Where a PEPP distributor is an insurance intermediary registered under IDD, Article 19(a) of the PEPP Regulation provides that Chapters V and VI of IDD apply: the national option for mandatory advice (covered by Chapter V) will therefore apply. In some Member States, PEPP contracts distributed by insurance intermediaries will therefore always be sold with prior advice. This will not be the case where PEPP contracts are distributed by investment firms authorized under MiFID II or by any other type of financial undertaking allowed as PEPP provider under Article 5(1) of the PEPP Regulation. This is because neither MiFID II nor the proposed PEPP Regulation currently contains a national option to make the provision of advice mandatory prior to the conclusion of a PEPP contract. This will result in PEPP savers being treated differently depending on the legal status of the PEPP distributor with whom they will deal. These amendments solve this issue and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 26

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 26

soppresso

Conclusion e senza consulenza di un contratto relativo a PEPP

1. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 1, per l'opzione standard di investimento il risparmiatore in PEPP può rinunciare al diritto di ricevere consulenza in merito alla conclusione del contratto.

Se il risparmiatore in PEPP rinuncia al diritto di ricevere consulenza, i fornitori o distributori di PEPP di cui all'articolo 19, lettera c), quando svolgono attività di distribuzione dei PEPP, chiedono al risparmiatore in PEPP o al potenziale risparmiatore in PEPP di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze nel settore di investimento pertinente per il PEPP offerto o richiesto, in modo da consentire al fornitore o distributore di PEPP di

valutare se il PEPP previsto è adeguato per il risparmiatore in PEPP.

Se ritiene, sulla base delle informazioni ricevute a norma del primo comma, che il prodotto non sia adeguato per il risparmiatore o potenziale risparmiatore in PEPP, il fornitore o il distributore di PEPP di cui all'articolo 19, lettera c), avvisa il risparmiatore o potenziale risparmiatore in PEPP in tal senso. Questa avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Se i risparmiatori o potenziali risparmiatori in PEPP non forniscono le informazioni di cui al primo comma o se forniscono informazioni insufficienti sulle loro conoscenze ed esperienze, il fornitore o distributore di PEPP li avverte che non è in grado di stabilire se il PEPP previsto sia adeguato per loro. Questa avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

2. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 1, se il risparmiatore in PEPP ha rinunciato al diritto a ricevere consulenza in merito all'opzione standard di investimento, il fornitore o distributore di PEPP di cui all'articolo 19, lettera c), può svolgere attività di distribuzione di PEPP senza essere tenuto a ottenere le informazioni o a stabilire quanto previsto al paragrafo 1, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) le attività riguardano contratti PEPP concernenti l'opzione standard di investimento che prevedono unicamente investimenti con esposizione a strumenti finanziari considerati non complessi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE e che non incorporano strutture tali da complicare al risparmiatore in PEPP la comprensione del rischio assunto;

b) la distribuzione del PEPP avviene su iniziativa del risparmiatore o potenziale risparmiatore in PEPP;

c) il risparmiatore o potenziale risparmiatore in PEPP è stato chiaramente informato che, nello svolgimento dell'attività di distribuzione del PEPP, il fornitore o distributore di PEPP non è tenuto a valutare l'adeguatezza del PEPP o dell'attività di distribuzione del PEPP fornita o proposta e che il risparmiatore o potenziale risparmiatore in PEPP non beneficia della corrispondente protezione offerta dalle pertinenti norme di comportamento. Questa avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;

d) il fornitore o distributore del PEPP rispetta gli obblighi cui è tenuto in forza delle disposizioni ad esso applicabili, conformemente al presente capo, per quanto concerne i conflitti di interesse in relazione alle attività di distribuzione di PEPP.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 62 per precisare ulteriormente in che modo i fornitori o distributori di PEPP di cui all'articolo 19, lettera c), devono conformarsi ai principi enunciati nel presente articolo quando svolgono attività di distribuzione dei PEPP, anche in relazione alle informazioni da ottenere per valutare l'adeguatezza dei PEPP per i loro clienti e i criteri per valutare, ai fini del paragrafo 2, lettera a), punto ü), contratti non complessi relativi a PEPP. Tali atti delegati prendono in considerazione:

a) la natura dei servizi proposti o forniti al risparmiatore in PEPP o al potenziale risparmiatore in PEPP, tenuto conto del tipo, dell'oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni

b) la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di strumenti finanziari.

Motivazione

La modifica mira a eliminare la possibilità per un risparmiatore in PEPP di rinunciare al suo diritto di ricevere una consulenza che dovrebbe essere fornita ai consumatori di PEPP in ogni caso.

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I fornitori di PEPP redigono un documento sintetico personalizzato contenente le informazioni chiave per ciascun risparmiatore in PEPP, prendendo in considerazione la natura specifica dei sistemi pensionistici nazionali e le pertinenti norme nazionali in materia di sicurezza sociale, di diritto del lavoro e di diritto tributario ("prospetto delle prestazioni del **PEPP**"). Il titolo del documento contiene l'espressione "Prospetto delle prestazioni del PEPP".

Emendamento

1. I fornitori di PEPP redigono un documento sintetico, **chiaro e comprensibile** personalizzato contenente le informazioni chiave per ciascun **risparmiatore in PEPP, e per i beneficiari di PEPP se così deciso dal** risparmiatore in PEPP, prendendo in considerazione la natura specifica dei sistemi pensionistici nazionali e le pertinenti norme nazionali in materia di sicurezza sociale, di diritto del lavoro e di diritto tributario ("prospetto delle prestazioni del **PEPP**"). Il titolo del documento contiene l'espressione "Prospetto delle prestazioni del PEPP".

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Inoltre, per tutto il periodo di validità del contratto il risparmiatore in PEPP è **tenuto** al corrente dei cambiamenti delle seguenti informazioni:

Emendamento

3. Inoltre, per tutto il periodo di validità del contratto il risparmiatore in PEPP **e i beneficiari di PEPP sono tenuti** al corrente dei cambiamenti delle seguenti informazioni:

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) informazioni sul modo in cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governance.

Emendamento

d) informazioni sul modo in cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governance, **compreso il ruolo che svolgono nel processo di investimento nonché l'impatto a lungo termine e le esternalità delle decisioni di investimento.**

Motivazione

I risparmiatori in PEPP devono essere informati delle esternalità che le loro decisioni di investimento hanno sulla società.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il prospetto delle prestazioni del PEPP include almeno le seguenti informazioni chiave per i risparmiatori in PEPP:

Emendamento

1. Il prospetto delle prestazioni del PEPP è **fornito gratuitamente con cadenza annuale e** include almeno le seguenti informazioni chiave per i risparmiatori **in PEPP e i beneficiari di PEPP se così deciso dal risparmiatore** in PEPP:

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) i dati personali del risparmiatore in PEPP, il nome del fornitore di PEPP, le informazioni sulle proiezioni relative alle prestazioni pensionistiche, le informazioni sui diritti maturati o il capitale accumulato e sui contributi versati dal risparmiatore in PEPP o da terzi e le informazioni relative al livello di finanziamento dello schema PEPP, per le quali si applica l'articolo 39,

Emendamento

a) i dati personali del risparmiatore in PEPP, il nome **e le informazioni di contatto** del fornitore di **PEPP**, **l'identificazione dello schema del risparmiatore in PEPP**, le informazioni sulle proiezioni relative alle prestazioni pensionistiche, le informazioni sui diritti maturati o il capitale accumulato e sui contributi versati dal risparmiatore in PEPP

paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) e h), della direttiva (UE) 2016/2341, nel qual caso, ai fini del presente regolamento, si intende per "aderente" il risparmiatore in PEPP, per "EPAP" il fornitore del PEPP, per "schema pensionistico" lo schema PEPP e per "impresa promotrice" un qualsiasi terzo;

o da terzi e le informazioni relative al livello di finanziamento dello schema PEPP, per le quali si applica l'articolo 39, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) e h), della direttiva (UE) 2016/2341, nel qual caso, ai fini del presente regolamento, si intende per "aderente" il risparmiatore in PEPP, per "EPAP" il fornitore del PEPP, per "schema pensionistico" lo schema PEPP e per "impresa promotrice" un qualsiasi terzo;

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) una sintesi dei principi della politica di investimento del fornitore del PEPP descritti più in dettaglio nelle informazioni supplementari ai sensi dell'articolo 29, lettera c), del presente regolamento.

Motivazione

Le informazioni di maggior rilievo sui principi della politica di investimento dei fornitori di PEPP devono essere riportate nel prospetto delle prestazioni del PEPP, lasciando ulteriori dettagli alle informazioni supplementari descritte dall'articolo 29.

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) le informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche basate sull'età pensionabile specificata alla lettera b), nonché una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni potrebbero differire dal valore finale delle prestazioni ricevute. Tali proiezioni sono illustrate basandosi

su scenari economici, compreso uno scenario basato sulle migliori stime e uno scenario sfavorevole, tenendo conto della natura specifica dello schema PEPP.

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quater) le informazioni sui diritti pensionistici maturati o sul capitale pensionistico accumulato, tenendo conto della natura specifica dello schema PEPP;

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quinquies) informazioni relative alle conseguenze in caso di morte del risparmiatore in PEPP o del beneficiario di PEPP.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Informazioni da fornire ai risparmiatori in PEPP nella fase pre pensionamento e ai beneficiari di PEPP nella fase di decumulo

Informazioni da fornire ai risparmiatori in PEPP *e ai beneficiari di PEPP* nella fase pre pensionamento e ai beneficiari di PEPP nella fase di decumulo

Emendamento 121

Proposta di regolamento

PE618.225v02-00

120/232

RR\1162340IT.docx

Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nella fase pre pensionamento i risparmiatori in PEPP ricevono le informazioni di cui all'articolo 42 della direttiva (UE) 2016/2341.

Emendamento

1. Nella fase pre pensionamento i risparmiatori in PEPP **e i beneficiari di PEPP, su richiesta del risparmiatore o conformemente a un'ordinanza del tribunale**, ricevono le informazioni di cui all'articolo 42 della direttiva (UE) 2016/2341. **Tali informazioni devono essere fornite almeno un anno prima dell'età pensionabile e devono contenere le informazioni relative all'imminente inizio della fase di decumulo e alle forme di erogazione possibili.**

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) valutare il sistema di governance adottato dai fornitori di PEPP, l'attività che essi esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposti e i sistemi di gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale;

Emendamento

a) valutare il sistema di governance adottato dai fornitori di PEPP, l'attività che essi esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposti e i sistemi di gestione dei rischi, **ivi compresa l'integrazione dei rischi connessi ai fattori ESG**, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale;

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) ottenere dai fornitori di PEPP qualsiasi informazione relativa ai fattori ambientali, sociali e di governance in

conformità dell'articolo 31 bis.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) nell'ambito del principio della "persona prudente", i fornitori di PEPP tengono conto del potenziale impatto a lungo termine delle decisioni di investimento sui fattori ambientali, sociali e di governance;

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) sono possibili investimenti in strumenti derivati nella misura in cui tali strumenti contribuiscono a ridurre i rischi dell'investimento o facilitano una gestione efficiente del portafoglio. Detti strumenti sono valutati in modo prudente, tenendo conto dell'attività sottostante, e inclusi nella valutazione delle attività del fornitore di PEPP. I fornitori di PEPP evitano anche l'eccessiva esposizione al rischio nei confronti di un'unica controparte e verso altre operazioni su derivati;

soppresso

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

***f) le attività non sono investite** nelle giurisdizioni non cooperative e ad alto*

***gli investimenti** nelle giurisdizioni non cooperative e ad alto rischio*

rischio individuate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI);

individuate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) *sono vietati*;

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I fornitori di PEPP offrono ai risparmiatori in PEPP *fino a cinque* opzioni di investimento.

Emendamento

1. I fornitori di PEPP offrono ai risparmiatori in PEPP *almeno il PEPP standard e/o diverse* opzioni di investimento.

Emendamento 128

Proposta di regolamento Articolo 35

Testo della Commissione

Il risparmiatore in PEPP sceglie *l'opzione* di investimento al momento della stipula del contratto PEPP.

Emendamento

Il risparmiatore in PEPP sceglie *una delle diverse opzioni* di investimento al momento della stipula del contratto PEPP.

Emendamento 129

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il risparmiatore in PEPP può scegliere un'altra opzione di investimento ogni cinque anni di accumulo nel PEPP.

Emendamento

1. *Le condizioni per la modifica dell'opzione di investimento sono illustrate nel contratto PEPP. In ogni caso*, il risparmiatore in PEPP può scegliere un'altra opzione di investimento ogni cinque anni di accumulo nel PEPP.

Motivazione

I risparmiatori in PEPP dovrebbero essere in grado di cambiare le opzioni di investimento una volta ogni cinque anni o anche prima, se consentito dal loro contratto PEPP.

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 37

Testo della Commissione

Articolo 37

Opzione standard di investimento

1. *L'opzione standard di investimento assicura la protezione del capitale del risparmiatore in PEPP, sulla base di una tecnica di attenuazione del rischio che consenta una strategia di investimento sicura.*

2. La protezione del capitale consente al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale investito.

Emendamento

Articolo 37

Opzione standard di investimento

1. *Nell'opzione standard, il fornitore di PEPP garantisce al risparmiatore in PEPP che il capitale accumulato dall'inizio della fase di erogazione sarà almeno pari ai contributi versati, compresa la totalità dei costi e degli oneri più una compensazione per l'inflazione in base all'indice applicabile, ma senza superare un tasso di inflazione annuale medio del 4 %. L'opzione standard di investimento è un prodotto semplice e sicuro che può essere compreso e acquisito facilmente, anche attraverso canali digitali, in ciascuno Stato membro.*

2. La protezione del capitale *offre una garanzia di capitale che* consente al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale investito, *compresi commissioni, costi e la compensazione per l'inflazione.*

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se i fornitori di PEPP offrono opzioni alternative di investimento, *almeno una di esse è rappresentata da* un'opzione di investimento *efficiente sotto il profilo dei costi per i risparmiatori in PEPP.*

Emendamento

1. Se i fornitori di PEPP offrono opzioni alternative di investimento, *tutte quante offrono* un'opzione di investimento *standard ai risparmiatori in PEPP.*

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 42

Testo della Commissione

I fornitori di PEPP *possono offrire PEPP forniti di un'opzione che assicura la copertura dei rischi biometrici. Ai fini del presente regolamento, per "rischi biometrici" si intendono i rischi legati a longevità, disabilità e morte.*

Emendamento

I fornitori di PEPP *includono una garanzia sul capitale investito in caso di morte e disabilità permanente del risparmiatore in PEPP durante la fase di accumulo.*

Motivazione

La definizione dell'espressione è spostata all'articolo 2.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il servizio di trasferimento può essere assicurato da fornitori di PEPP stabiliti nello stesso Stato membro (trasferimento interno) o in un altro Stato membro (trasferimento transfrontaliero).

Emendamento

Le condizioni per cambiare i fornitori di PEPP sono illustrate nel contratto PEPP. In ogni caso, il risparmiatore in PEPP può cambiare fornitore di PEPP ogni cinque anni di accumulo nel PEPP.

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro *due* giorni lavorativi dal ricevimento *dell'autorizzazione* di cui al paragrafo 2, il fornitore di PEPP ricevente chiede al fornitore di PEPP trasferente di eseguire le seguenti operazioni, se previste *dall'autorizzazione* del risparmiatore in PEPP:

a) trasmettere al fornitore di PEPP ricevente e, *se espressamente richiesto nell'autorizzazione*, al risparmiatore in

Emendamento

3. Entro *cinque* giorni lavorativi dal ricevimento *della richiesta del risparmiatore in PEPP* di cui al paragrafo 2, il fornitore di PEPP ricevente chiede al fornitore di PEPP trasferente di eseguire le seguenti operazioni, se previste *dalla richiesta* del risparmiatore in PEPP:

a) trasmettere al fornitore di PEPP ricevente e *anche* al risparmiatore in PEPP, *qualora lo richieda espressamente*,

PEPP l'elenco delle attività trasferite;

b) trasferire il saldo positivo sul conto PEPP *aperto o* detenuto presso il fornitore di PEPP ricevente *alla* data specificata dal risparmiatore in PEPP;

c) chiudere il conto PEPP detenuto presso il fornitore di PEPP trasferente *alla* data specificata dal risparmiatore in PEPP.

l'elenco delle attività trasferite;

b) trasferire il saldo positivo sul conto PEPP detenuto presso il fornitore di PEPP ricevente *a partire dalla* data specificata dal risparmiatore in PEPP;

c) chiudere il conto PEPP detenuto presso il fornitore di PEPP trasferente *a partire dalla* data specificata dal risparmiatore in PEPP.

Emendamento 135

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il totale delle commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal prestatore di PEPP trasferente per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso è limitato *all'1,5%* del saldo positivo da trasferire al fornitore di PEPP ricevente.

Emendamento

3. Il totale delle commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal prestatore di PEPP trasferente per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso è limitato *allo 0,5 %* del saldo positivo da trasferire al fornitore di PEPP ricevente.

La Commissione prende in esame l'esenzione dalle commissioni addebitate per il trasferimento da un fornitore all'altro come incentivo alla promozione del prodotto PEPP.

Emendamento 136

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Le commissioni e gli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore di PEPP trasferente o ricevente per servizi forniti ai sensi dell'articolo 46, diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono ragionevoli e in linea con i costi da esso effettivamente sostenuti.*

Emendamento

4. *Nell'ambito del processo di trasferimento, i servizi forniti dal fornitore di PEPP ricevente sono gratuiti.*

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

I fornitori di PEPP comunicano ai risparmiatori in PEPP le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento:

Emendamento

I fornitori di PEPP **riceventi** comunicano ai risparmiatori in PEPP le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento:

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Tali condizioni **possono includere**, in particolare, la fissazione dell'età pensionabile, di un legame obbligatorio tra il raggiungimento dell'età pensionabile e l'avvio della fase di decumulo, del periodo minimo di appartenenza ad uno schema PEPP e del periodo massimo di adesione ad uno schema PEPP prima del raggiungimento dell'età pensionabile, nonché le condizioni del rimborso in caso di particolari difficoltà.

Emendamento

2. Tali condizioni **sono**, in particolare, la fissazione dell'età pensionabile, di un legame obbligatorio tra il raggiungimento dell'età pensionabile e l'avvio della fase di decumulo, del periodo minimo di appartenenza ad uno schema PEPP e del periodo massimo di adesione ad uno schema PEPP prima del raggiungimento dell'età pensionabile, nonché le condizioni del rimborso in caso di particolari difficoltà.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. I fornitori di PEPP **possono offrire** ai risparmiatori in PEPP una o più delle seguenti forme di erogazione:

Emendamento

1. I fornitori di PEPP **offrono** ai risparmiatori in PEPP una o più delle seguenti forme di erogazione:

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La scelta della forma di erogazione per la fase di decumulo è esercitata dai risparmiatori in PEPP al momento della stipula del contratto PEPP e, *se del caso*, può essere modificata una volta ogni cinque anni durante *la* fase di accumulo.

Emendamento

2. La scelta della forma di erogazione per la fase di decumulo è esercitata dai risparmiatori in PEPP al momento della stipula del contratto PEPP e può essere modificata una volta ogni cinque anni e durante *l'ultimo anno della* fase di accumulo. ***La possibilità di effettuare tale modifica deve essere offerta a titolo gratuito.***

Motivazione

Durante l'ultimo anno della fase di accumulo, il cliente dovrebbe avere la possibilità di modificare la sua scelta per la fase di decumulo.

Emendamento 141

**Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora gli Stati membri non abbiano imposto un collegamento obbligatorio tra il raggiungimento dell'età pensionabile e l'inizio della fase di decumulo, i fornitori di PEPP offrono ai risparmiatori in PEPP l'opzione di posticipare l'inizio della fase di decumulo a una data successiva all'età pensionabile.

Motivazione

I clienti dovrebbero avere la possibilità di utilizzare i loro PEPP in un secondo momento durante il loro pensionamento.

Emendamento 142

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Per quanto riguarda l'opzione

standard di investimento è obbligatoria un'erogazione minima del 25 % sotto forma di rendite.

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. *Qualora all'inizio della fase di decumulo il valore complessivo delle attività accumulate in un conto PEPP non superi un importo da stabilire e rivedere ogni anno da parte di ciascuno Stato membro, il risparmiatore in PEPP ha il diritto di liquidare il conto PEPP e ricevere una somma erogata in un'unica soluzione.*

Motivazione

Il regolamento dovrebbe consentire la liquidazione dei piccoli PEPP mediante una somma erogata in un'unica soluzione al raggiungimento dell'età pensionabile.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'autorità competente del fornitore di PEPP vigila sul rispetto del presente regolamento su base continuativa. È anche responsabile della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dai regolamenti o dai documenti costitutivi del fornitore di PEPP e sull'adeguatezza delle disposizioni organizzative del fornitore di PEPP ai compiti che deve svolgere quando fornisce PEPP.

1. L'autorità competente **dello Stato membro di origine** del fornitore di PEPP vigila sul rispetto del presente regolamento su base continuativa. È anche responsabile della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dai regolamenti o dai documenti costitutivi del fornitore di PEPP e sull'adeguatezza delle disposizioni organizzative del fornitore di PEPP ai compiti che deve svolgere quando fornisce PEPP.

In deroga al primo comma, la conformità del fornitore e del distributore di PEPP al capo IV del presente regolamento è

soggetta a un controllo costante da parte dell'autorità competente dello Stato membro che ospita il fornitore e il distributore di PEPP.

Motivazione

La modifica è volta a fornire certezza del diritto in merito a quale autorità nazionale garante della concorrenza è responsabile del controllo costante dei fornitori e distributori di PEPP nelle situazioni transfrontaliere, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di distribuzione e di informazione di cui al capo IV del regolamento.

Emendamento 145

**Proposta di regolamento
Articolo 63 – comma 1**

Testo della Commissione

Cinque anni dopo l'entrata in vigore la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e, previa consultazione dell'EIOPA, presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Emendamento

Ogni cinque anni dopo l'entrata in vigore la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e, previa consultazione dell'EIOPA, presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. ***Nel redigere la relazione, la Commissione consulta anche le autorità nazionali competenti.***

Emendamento 146

**Proposta di regolamento
Articolo 63 – comma 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Cinque anni dopo l'entrata in vigore la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e, previa consultazione dell'EIOPA, presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Questa valutazione deve in particolare prendere in considerazione il valore aggiunto del PEPP nel colmare il divario

pensionistico e il valore aggiunto per gli investimenti a lungo termine. Più in dettaglio, la valutazione deve fornire dati che consentano di verificare se la creazione di un mercato dei PEPP abbia effettivamente contribuito all'accesso a pensioni adeguate per un numero maggiore di cittadini europei.

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 63 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione istituisce un gruppo di parti interessate pertinenti incaricato di monitorare costantemente gli sviluppi e l'attuazione del PEPP. Il gruppo comprende almeno l'EIOPA, le autorità nazionali di vigilanza, rappresentanti del settore e dei consumatori ed esperti indipendenti, compreso almeno un esperto in materia di ESG. Le funzioni di segreteria del gruppo sono assolve dall'EIOPA.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)	
Riferimenti	COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 11.9.2017	
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 11.9.2017	
Relatore per parere Nomina	Heinz K. Becker 3.10.2017	
Esame in commissione	25.4.2018	19.6.2018
Approvazione	28.6.2018	
Esito della votazione finale	+: 35	–: 4
	0: 2	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Siôn Simon, Marita Ulvskog	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Edouard Martin, Ivari Padar, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

35	+
ALDE	Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin
ECR	Czesław Hoc, Anthea McIntyre
PPE	Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere
S&D	Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog
VERTS/ALE	Jean Lambert, Terry Reintke

4	-
GUE/NGL	Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

2	0
EFDD	Laura Agea, Tiziana Beghin

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

6.7.2018

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)
(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Relatore per parere: Birgit Collin-Langen

BREVE MOTIVAZIONE

La relatrice accoglie con favore l'iniziativa della Commissione a favore di un prodotto pensionistico paneuropeo e la motivazione nel voler incoraggiare i cittadini europei ad adottare misure per quanto riguarda la loro pensione individuale. Alla luce del cambiamento demografico, è nell'interesse generale affrontarne le ripercussioni sulla politica in materia di pensioni nei singoli Stati membri e adottare precocemente misure di risparmio individuali. Ciò vale soprattutto per i giovani e le persone con un basso reddito.

Attualmente non esiste un mercato unico delle pensioni individuali. In alcuni Stati membri vengono offerti pochi o addirittura nessun prodotto pensionistico individuale. Inoltre, i mercati nazionali già esistenti sono estremamente frammentati. Non è possibile portare un prodotto da uno Stato membro all'altro oppure acquistare un prodotto pensionistico in un altro Stato membro beneficiando di agevolazioni fiscali. Per ovviare a tale situazione si potrebbe istituire un prodotto paneuropeo standardizzato. La proposta di regolamento prevede mezzi opportuni e adeguati per abbattere gli ostacoli esistenti nell'acquisto transfrontaliero e nella portabilità dei prodotti pensionistici. La proposta rispetta il principio di proporzionalità poiché, anche se i mercati delle pensioni individuali sono soggetti alle disposizioni nazionali, gli ostacoli legati alla portabilità di un prodotto in un altro Stato membro non possono essere superati dai singoli Stati membri.

L'obiettivo consiste in un prodotto pensionistico volontario, semplice, sicuro, trasparente, facilmente comprensibile e conveniente.

Solo se sono rispettate queste caratteristiche, l'idea di un prodotto pensionistico paneuropeo

portabile avrà successo.

Tale aspetto può essere soddisfatto solo se è prevista, normalmente in fase di decumulo, una prestazione sotto forma di rendita fino alla morte.

Un presupposto necessario per il successo del PEPP è il sostegno degli Stati membri, infatti solo questi ultimi possono stabilire le stesse agevolazioni e gli stessi incentivi fiscali che si applicano anche ai prodotti nazionali analoghi.

Per assicurare un elevato livello di tutela del consumatore vengono proposte diverse modifiche e misure concrete:

– obblighi di informazione: si propone di disciplinare la pubblicità e le informazioni precontrattuali (documento contenente le informazioni chiave sul PEPP) direttamente nel regolamento, eliminando il riferimento al regolamento (UE) n. 1286/2014 (regolamento sui PRIIP). In questo modo la chiarezza e la certezza giuridiche sono maggiori.

– portabilità: la relatrice si compiace dell'ambizioso obiettivo di rendere disponibili i PEPP in tutti gli Stati membri. Tuttavia, l'orizzonte temporale stabilito appare troppo ristretto, pertanto il termine per la predisposizione dei comparti deve essere prorogato a 5 anni. Inoltre vengono introdotti i partenariati di comparto, che aiuteranno i fornitori di PEPP ad offrire i PEPP in tutti gli Stati membri;

– opzioni di investimento: la relatrice è favorevole a un prodotto pensionistico semplice, sicuro, trasparente, facilmente comprensibile e conveniente. Nell'opzione standard deve essere prevista la possibilità di concludere il contratto senza consulenza. Molti consumatori non dispongono di conoscenze sufficienti per prendere una decisione finanziaria di portata così vasta. Affinché la decisione del consumatore si basi comunque su una scelta pienamente informata, viene introdotto un albero delle decisioni. Tale albero, che sarà sviluppato dall'EIOPA, non deve rappresentare un consiglio, bensì deve servire ad analizzare se l'acquisto di un PEPP costituisce in generale la scelta giusta per la pensione del cliente PEPP. Dopodiché dovrebbero essere illustrate le diverse declinazioni dell'opzione standard, così che il cliente abbia un quadro chiaro delle differenze e possa compiere una scelta informata.

L'opzione di investimento dovrebbe configurarsi in modo tale da garantire al risparmiatore che all'inizio della fase di decumulo il capitale accumulato equivalga quantomeno ai contributi versati, compresi tutti i costi e le commissioni.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Le pensioni di vecchiaia costituiscono una parte essenziale del reddito di un pensionato, e per molte persone beneficiare di una pensione adeguata fa la differenza tra vivere una vecchiaia agiata o in povertà; essa rappresenta un presupposto per esercitare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso l'articolo 25 sui diritti degli anziani, in cui si afferma che: "L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale" nonché i diritti sanciti nella raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla promozione dei diritti umani delle persone anziane^{1 bis}.

^{1 bis} **Raccomandazione CM/Rec(2014)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla promozione dei diritti umani delle persone anziane.**

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

(1 ter) Una parte sostanziale delle pensioni di vecchiaia è erogata nel quadro di regimi pubblici, per cui sussiste un collegamento diretto tra i sistemi pensionistici nazionali e la sostenibilità delle finanze pubbliche. Ferma restando l'esclusiva competenza nazionale per quanto concerne l'organizzazione dei sistemi pensionistici, come stabilito dai trattati, l'adeguatezza del reddito e la sostenibilità finanziaria dei sistemi

pensionistici nazionali sono essenziali per la stabilità dell'Unione nel suo complesso. Convogliando una parte maggiore del risparmio degli europei dai depositi in contanti e bancari verso prodotti di investimento a più lungo termine, come i regimi pensionistici volontari, l'impatto sarebbe pertanto vantaggioso sia per le persone (che beneficerebbero di rendimenti più elevati e di pensioni più adeguate) che per l'economia in senso lato.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) L'Unione sta affrontando diverse sfide, anche di natura demografica, a causa del fatto che l'Europa è un continente che invecchia. Inoltre, i percorsi di carriera, il mercato del lavoro e la distribuzione della ricchezza stanno subendo cambiamenti radicali, non da ultimo per effetto della rivoluzione digitale. Allo stesso tempo appare sempre più evidente che i sistemi nazionali di previdenza non si sono adeguati a un'economia della conoscenza globalizzata, caratterizzata da frontiere aperte, mobilità lavorativa e migrazione. Troppe persone non sono coperte, o lo sono in modo inadeguato, dai sistemi pensionistici nazionali tradizionali, tra cui le donne, i giovani, i migranti, i lavoratori scarsamente qualificati, i lavoratori autonomi e i lavoratori con contratti atipici.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 1 quinques (nuovo)

(1 quinquies) È prevista una diminuzione della quota delle pensioni pubbliche a ripartizione nel quadro del primo pilastro nel quadro del tasso di sostituzione. Ciò potrebbe essere parzialmente compensato da diritti pensionistici maturati nel quadro dei regimi finanziati del secondo pilastro. Ciononostante un terzo pilastro ben sviluppato contribuisce sostanzialmente a migliorare l'adeguatezza e la sostenibilità dei sistemi pensionistici nazionali esistenti. Il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) integra e rafforza pertanto il mercato dei prodotti pensionistici individuali in tutta l'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) L'approfondimento del mercato interno dei prodotti pensionistici, attraverso il superamento degli ostacoli transfrontalieri, aumenterebbe la concorrenza, consentendo ai consumatori di beneficiare di un miglioramento della qualità dei prodotti e di una riduzione dei prezzi, mentre i produttori potrebbero trarre vantaggio dalle economie di scala. In quanto tali, anche gli Stati membri in cui l'evoluzione demografica è positiva e i cui regimi pensionistici dispongono di finanziamenti sufficienti beneficerebbero di un mercato interno più efficace per i prodotti pensionistici individuali.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 2 ter (nuovo)

(2 ter) La proposta di regolamento consentirà la creazione di un prodotto pensionistico che, per quanto possibile, sarà semplice, sicuro, a prezzi ragionevoli, trasparente, favorevole ai consumatori e portabile a livello UE e integrerà i sistemi esistenti negli Stati membri.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Attualmente, il **funzionamento del** mercato interno per le pensioni individuali è **ostacolato dall'elevato** grado di frammentazione dei mercati nazionali **e dalla limitata portabilità dei** prodotti pensionistici individuali, **il che** può rendere difficile l'esercizio di libertà fondamentali, quali, ad esempio, accettare un lavoro o andare in pensione in un altro Stato membro. Inoltre, la possibilità per i fornitori di avvalersi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi è ostacolata dalla mancanza di standardizzazione dei prodotti pensionistici individuali esistenti.

Emendamento

(3) Attualmente, il mercato interno per le pensioni individuali **non funziona correttamente. In alcuni Stati membri non esiste ancora un mercato per i prodotti pensionistici. In altri, i prodotti pensionistici privati sono disponibili, ma vi è un elevato** grado di frammentazione dei mercati nazionali. **Di conseguenza, i prodotti pensionistici individuali beneficiano solo di una limitata portabilità. Ciò** può rendere difficile l'esercizio di libertà fondamentali, quali, ad esempio, accettare un lavoro o andare in pensione in un altro Stato membro. Inoltre, la possibilità per i fornitori di avvalersi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi è ostacolata dalla mancanza di standardizzazione dei prodotti pensionistici individuali esistenti.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) **Come annunciato nel piano di azione della Commissione per la**

Emendamento

soppresso

creazione dell'Unione dei mercati dei capitali²⁸ nel settembre 2015, “la Commissione valuterà l'opportunità di realizzare un quadro per la creazione di un mercato europeo di successo dei piani pensionistici individuali, che dovranno essere semplici, efficienti e competitivi, e stabilirà se occorra una normativa UE a sostegno di tale mercato.”

²⁸ Piano di azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali, Commissione europea, 30 settembre 2015 (COM(2015) 468 final).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Nelle conclusioni del 28 giugno 2016³⁰ il Consiglio europeo ha chiesto “progressi rapidi e decisi [...] per garantire alle imprese un accesso più facile ai finanziamenti e sostenere gli investimenti nell'economia reale proseguendo con l'agenda dell'unione dei mercati dei capitali”.

soppresso

³⁰ Conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2016, EUCO 26/16, punto 11.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Nella comunicazione del 14 settembre 2016 “Unione dei mercati dei capitali — Accelerare le riforme”, la Commissione ha annunciato che avrebbe

soppresso

valutato “la possibilità di presentare proposte in merito a prodotti pensionistici individuali europei, semplici, efficienti e competitivi. [...] Le opzioni all'esame includono una possibile proposta legislativa che potrebbe essere presentata nel 2017”.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Successivamente, nella comunicazione “sulla revisione intermedia del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali”³², la Commissione ha annunciato “entro giugno 2017, [una] proposta legislativa su un prodotto pensionistico individuale paneuropeo. La proposta getterà le basi di un mercato più sicuro, più efficiente in termini di costi e più trasparente per il risparmio sotto forma di piani pensionistici individuali volontari e di costo accessibile, gestibili su scala paneuropea. Contribuirà a soddisfare le esigenze di coloro che desiderano migliorare l'adeguatezza del risparmio accumulato in vista della pensione e ad affrontare la sfida demografica, integrare prodotti e piani pensionistici esistenti e sostenere l'efficienza dei piani pensionistici individuali in termini di costo offrendo in tale ambito buone possibilità di investimento a lungo termine”.

soppresso

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Lo sviluppo di un PEPP, tra i prodotti pensionistici individuali, contribuirà ad ampliare la scelta di prodotti per il risparmio pensionistico e a creare un mercato dell'UE per i fornitori di PEPP. Offrirà alle famiglie soluzioni *migliori* per realizzare i loro obiettivi pensionistici.

Emendamento

(10) Lo sviluppo di un PEPP, tra i prodotti pensionistici individuali, contribuirà ad ampliare la scelta di prodotti per il risparmio pensionistico e a creare un mercato dell'UE per i fornitori di PEPP. Offrirà alle famiglie *ulteriori* soluzioni per realizzare i loro obiettivi pensionistici.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) L'incertezza delle condizioni occupazionali e i cambiamenti della normativa comportano una costante diminuzione degli assegni pensionistici. È quindi particolarmente importante che i giovani e soprattutto le persone con basso reddito possano garantirsi il loro tenore di vita in vecchiaia. Ciò significa che i PEPP devono essere attraenti e accessibili, soprattutto per tali categorie.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) L'educazione finanziaria può favorire la comprensione e la consapevolezza delle scelte di risparmio delle famiglie nell'ambito dei regimi pensionistici individuali volontari. I risparmiatori avranno altresì un'equa opportunità di valutare appieno i rischi e le caratteristiche di un prodotto paneuropeo.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il quadro legislativo del PEPP getterà le basi di un mercato di successo per gli investimenti volontari a fini pensionistici a costi accessibili e che possa essere gestito su scala paneuropea. Integrando gli attuali **prodotti** e **schemi** pensionistici, contribuirà a soddisfare le esigenze delle persone che desiderano migliorare l'adeguatezza dei loro risparmi pensionistici, ad affrontare la sfida demografica e a fornire una nuova potente fonte di capitali privati per gli investimenti a lungo termine. Tale quadro non sostituirà né armonizzerà gli schemi pensionistici individuali esistenti a livello nazionale.

Emendamento

(11) Il quadro legislativo del PEPP getterà le basi di un mercato di successo per gli investimenti volontari a fini pensionistici a costi accessibili e che possa essere gestito su scala paneuropea. Integrando gli attuali **schemi** e **prodotti** pensionistici **previsti dalla legge e aziendali o professionali**, contribuirà a soddisfare le esigenze delle persone che desiderano migliorare l'adeguatezza dei loro risparmi pensionistici, ad affrontare la sfida demografica e a fornire una nuova potente fonte di capitali privati per gli investimenti a lungo termine. Tale quadro non sostituirà né armonizzerà gli schemi pensionistici individuali esistenti a livello nazionale **e non inciderà sugli attuali schemi e prodotti pensionistici nazionali previsti dalla legge e aziendali o professionali. Il PEPP non sarà legato direttamente né indirettamente alla professione o allo stato occupazionale del risparmiatore in PEPP.**

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Tale quadro legislativo non deve limitare alcuna responsabilità degli Stati membri di rispettare i loro obblighi in merito all'offerta di un'adeguata pensione pubblica.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Il regolamento armonizza una serie di caratteristiche essenziali del PEPP, che riguardano elementi chiave quali la distribuzione, la politica degli investimenti, il trasferimento presso un altro fornitore o la fornitura transfrontaliera e la portabilità. L'armonizzazione di queste caratteristiche essenziali contribuirà a creare condizioni di parità tra i fornitori di strumenti pensionistici individuali in genere e contribuirà a stimolare il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali e l'integrazione del mercato interno delle pensioni individuali. Ciò porterà alla creazione di un prodotto paneuropeo in larga misura standardizzato, disponibile in tutti gli Stati membri, che consentirà ai consumatori di avvalersi pienamente del mercato interno, trasferendo i loro diritti a pensione all'estero, e che offrirà una più ampia scelta tra diversi tipi di fornitori, anche a livello transfrontaliero. Grazie alla riduzione degli ostacoli alla fornitura di servizi pensionistici transfrontalieri, il prodotto pensionistico individuale paneuropeo aumenterà la concorrenza tra i fornitori su base paneuropea e creerà economie di scala che dovrebbero andare a beneficio dei risparmiatori.

Emendamento

(12) Il regolamento armonizza una serie di caratteristiche essenziali del PEPP, che riguardano elementi chiave quali la distribuzione, ***i contratti***, la politica degli investimenti, il trasferimento presso un altro fornitore o la fornitura transfrontaliera e la portabilità. L'armonizzazione di queste caratteristiche essenziali contribuirà a creare condizioni di parità tra i fornitori di strumenti pensionistici individuali in genere e contribuirà a stimolare il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali e l'integrazione del mercato interno delle pensioni individuali. Ciò porterà alla creazione di un prodotto paneuropeo in larga misura standardizzato, disponibile in tutti gli Stati membri, che consentirà ai consumatori di avvalersi pienamente del mercato interno, trasferendo i loro diritti a pensione all'estero, e che offrirà una più ampia scelta tra diversi tipi di fornitori, anche a livello transfrontaliero. Grazie alla riduzione degli ostacoli alla fornitura di servizi pensionistici transfrontalieri, il prodotto pensionistico individuale paneuropeo aumenterà la concorrenza tra i fornitori su base paneuropea e creerà economie di scala che dovrebbero andare a beneficio dei risparmiatori.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) L'EIOPA dovrebbe concedere autorizzazioni di PEPP in conformità con il presente regolamento. Un'autorizzazione non dovrebbe mai

essere concessa con effetto retroattivo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) I fornitori di PEPP dovrebbero avere accesso all'intero mercato dell'Unione con una sola autorizzazione del prodotto rilasciata dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) sulla base di un unico insieme di norme.

Emendamento

(14) I fornitori di PEPP dovrebbero avere accesso all'intero mercato dell'Unione con una sola autorizzazione del prodotto rilasciata dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) sulla base di un unico insieme di norme *e in collaborazione con le autorità nazionali competenti. L'autorizzazione garantirà la possibilità di ottenere sul mercato solo i prodotti di investimento sicuri e testati, descritti come PEPP. L'EIOPA controllerà le condizioni contrattuali dei PEPP al fine di garantire che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti.*

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per assicurare un'elevata qualità del servizio e un'efficace tutela dei consumatori, lo Stato membro d'origine e lo Stato membro ospitante dovrebbero cooperare strettamente per far rispettare gli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Laddove i fornitori e i distributori di PEPP esercitano la propria attività in diversi Stati membri in regime di libera prestazione dei servizi, l'autorità competente dello Stato membro d'origine, considerati i suoi più stretti legami con il fornitore di PEPP, dovrebbe essere responsabile di assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente

Emendamento

(16) Per assicurare un'elevata qualità del servizio e un'efficace tutela dei consumatori, lo Stato membro d'origine e lo Stato membro ospitante *del fornitore e dei distributori di PEPP* dovrebbero cooperare strettamente per far rispettare gli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Laddove i fornitori e i distributori di PEPP esercitano la propria attività in diversi Stati membri in regime di libera prestazione dei servizi, l'autorità competente dello Stato membro d'origine, considerati i suoi più stretti legami con il fornitore di PEPP, dovrebbe essere responsabile di assicurare

regolamento. Per assicurare un'equilibrata ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante, se l'autorità competente dello Stato membro ospitante viene a conoscenza di violazioni degli obblighi commesse nel suo territorio, dovrebbe informarne l'autorità competente dello Stato membro d'origine, che dovrebbe quindi essere obbligata ad adottare le misure appropriate. Inoltre, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe poter intervenire qualora lo Stato membro d'origine non adotti le misure appropriate o qualora le misure adottate risultino insufficienti.

il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento. Per assicurare un'equilibrata ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante, se l'autorità competente dello Stato membro ospitante viene a conoscenza di violazioni degli obblighi commesse nel suo territorio, dovrebbe informarne l'autorità competente dello Stato membro d'origine, che dovrebbe quindi essere obbligata ad adottare le misure appropriate. Inoltre, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe poter intervenire qualora lo Stato membro d'origine non adotti le misure appropriate o qualora le misure adottate risultino insufficienti.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) In caso di stabilimento di una succursale o di una presenza permanente in un altro Stato membro, è opportuno che la responsabilità di garantire il rispetto degli obblighi sia ripartita tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro ospitante. Mentre la responsabilità del rispetto degli obblighi relativi all'attività nel suo insieme — quali, ad esempio, le norme in materia di requisiti professionali — dovrebbe spettare all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente allo stesso regime applicabile alla prestazione di servizi, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe assumersi la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni sugli obblighi di informativa e delle norme di comportamento per quanto riguarda i servizi prestati nel suo territorio. Tuttavia, quando l'autorità competente di uno Stato membro ospitante viene a conoscenza di violazioni degli obblighi commesse nel suo territorio, in relazione

Emendamento

(17) In caso di stabilimento di una succursale o di una presenza permanente in un altro Stato membro, è opportuno che la responsabilità di garantire il rispetto degli obblighi sia ripartita tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro ospitante. Mentre la responsabilità del rispetto degli obblighi relativi all'attività nel suo insieme — quali, ad esempio, le norme in materia di requisiti professionali — dovrebbe spettare all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente allo stesso regime applicabile alla prestazione di servizi, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe assumersi la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni sugli obblighi di informativa, **sulla pubblicità** e delle norme di comportamento per quanto riguarda i servizi prestati nel suo territorio. Tuttavia, quando l'autorità competente di uno Stato membro ospitante viene a conoscenza di violazioni degli obblighi commesse nel suo

alle quali il presente regolamento non attribuisce responsabilità allo Stato membro ospitante, la stretta cooperazione impone che detta autorità informi l'autorità competente dello Stato membro d'origine in modo che quest'ultima possa prendere le misure del caso. Ciò si applica, in particolare, in caso di violazione delle disposizioni in materia di requisiti di onorabilità, conoscenza e competenza professionale. Inoltre, per assicurare la protezione dei consumatori, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe poter intervenire qualora lo Stato membro d'origine non adotti le misure appropriate o qualora le misure adottate risultino insufficienti.

territorio, in relazione alle quali il presente regolamento non attribuisce responsabilità allo Stato membro ospitante, la stretta cooperazione impone che detta autorità informi l'autorità competente dello Stato membro d'origine in modo che quest'ultima possa prendere le misure del caso. Ciò si applica, in particolare, in caso di violazione delle disposizioni in materia di requisiti di onorabilità, conoscenza e competenza professionale. Inoltre, per assicurare la protezione dei consumatori, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe poter intervenire qualora lo Stato membro d'origine non adotti le misure appropriate o qualora le misure adottate risultino insufficienti.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) I risparmiatori in PEPP dovrebbero avere il diritto di acquisire o acquistare un PEPP in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza e dovrebbero avere il diritto di risparmiare contemporaneamente in più di un comparto, mentre gli incentivi fiscali applicati a un PEPP dovrebbero essere quelli dello Stato membro in cui risiede un risparmiatore in PEPP, al fine di prevenire gli abusi fiscali dovuti ai diversi sistemi fiscali nazionali.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) La revoca dell'autorizzazione di un PEPP da parte

dell'EIOPA non dovrebbe incidere sugli obblighi del fornitore di PEPP nei confronti del risparmiatore in PEPP o del beneficiario di tali prodotti.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Per facilitare la transizione per i fornitori di PEPP, l'obbligo di fornire PEPP con comparti per ciascuno Stato membro si applicherà *tre* anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, al momento del lancio di un PEPP il fornitore dovrebbe fornire informazioni sui comparti nazionali immediatamente disponibili per evitare di indurre in errore i consumatori.

Emendamento

(21) Per facilitare la transizione per i fornitori di PEPP, l'obbligo di fornire PEPP con comparti per ciascuno Stato membro si applicherà *cinque* anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. ***Per soddisfare tale condizione, i fornitori di PEPP dovrebbero poter aderire a partenariati di comparto.*** Tuttavia, al momento del lancio di un PEPP il fornitore dovrebbe fornire ***nel contratto*** informazioni sui comparti nazionali immediatamente disponibili per evitare di indurre in errore i consumatori. ***Qualora la portabilità non sia ancora disponibile, il risparmiatore in PEPP dovrebbe potersi trasferire gratuitamente per garantire la portabilità.***

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Qualora si trasferisca in un altro Stato membro e utilizzi il servizio di portabilità per aprire un nuovo comparto, un risparmiatore in PEPP dovrebbe beneficiare di vantaggi fiscali equivalenti a quelli del risparmiatore in PEPP locale.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 ter) Nell'ambito del periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, qualora il risparmiatore in PEPP cambi la residenza trasferendosi in uno Stato membro per il quale il fornitore di PEPP non è in grado di offrire un comparto, il risparmiatore in PEPP può cambiare fornitore di PEPP gratuitamente.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Tenendo conto della natura dello schema pensionistico istituito e degli oneri amministrativi connessi, i fornitori e i distributori di PEPP dovrebbero fornire informazioni chiare e adeguate ai potenziali risparmiatori in PEPP e ai beneficiari di PEPP per aiutarli nelle decisioni riguardanti la loro pensione. Per lo stesso motivo, i fornitori e i distributori di PEPP dovrebbero inoltre garantire un elevato livello di trasparenza nelle varie fasi dello schema, ossia quella di preadesione, di adesione (compresa la fase di pre pensionamento) e la fase post pensionamento. In particolare, dovrebbero essere fornite informazioni in merito ai diritti pensionistici maturati, al livello previsto delle prestazioni, ai rischi e alle garanzie, nonché ai costi. Ove gli importi stimati delle prestazioni pensionistiche si basino su scenari economici, tali informazioni dovrebbero includere altresì uno scenario sfavorevole, che dovrebbe essere estremo ma plausibile.

(22) Tenendo conto della natura dello schema pensionistico istituito e degli oneri amministrativi connessi, i fornitori e i distributori di PEPP dovrebbero fornire informazioni chiare, **facilmente comprensibili** e adeguate ai potenziali risparmiatori in PEPP e ai beneficiari di PEPP per aiutarli nelle decisioni riguardanti la loro pensione. Per lo stesso motivo, i fornitori e i distributori di PEPP dovrebbero inoltre garantire un elevato livello di trasparenza nelle varie fasi dello schema, ossia quella di preadesione, di adesione (compresa la fase di pre pensionamento) e la fase post pensionamento. In particolare, dovrebbero essere fornite informazioni in merito ai diritti pensionistici maturati, al livello previsto delle prestazioni, ai rischi e alle garanzie, **ivi compresi i rischi relativi ai fattori ambientali, sociali e di governance**, nonché ai costi. Ove gli importi stimati delle prestazioni pensionistiche si basino su scenari economici, tali informazioni

dovrebbero includere altresì uno scenario sfavorevole, che dovrebbe essere estremo ma plausibile.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Prima di aderire a uno schema, i potenziali risparmiatori in PEPP dovrebbero ricevere tutte le informazioni necessarie per scegliere in modo consapevole.

Emendamento

(23) Prima di aderire a uno schema, i potenziali risparmiatori in PEPP dovrebbero ricevere tutte le informazioni necessarie per scegliere in modo consapevole. ***Nel caso dell'opzione predefinita, i risparmiatori in PEPP dovrebbero consultare un albero delle decisioni che li aiuti a compiere una scelta del genere.***

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Per assicurare la trasparenza ottimale sul prodotto, gli ideatori dei PEPP dovrebbero redigere il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP per i PEPP da essi creati, prima che questi possano essere distribuiti ai risparmiatori in PEPP. Essi dovrebbero essere altresì responsabili dell'accuratezza del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP. ***Il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP dovrebbe sostituire e adeguare il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio³³, che non dovrebbe essere fornito per i PEPP.***

Emendamento

(24) Per assicurare la trasparenza ottimale sul prodotto, gli ideatori dei PEPP dovrebbero redigere il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP per i PEPP da essi creati, prima che questi possano essere distribuiti ai risparmiatori in PEPP. Essi dovrebbero essere altresì responsabili dell'accuratezza del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP.

³³ **Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).**

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Le informazioni dettagliate da includere nel documento contenente le informazioni chiave sul PEPP, **in aggiunta agli elementi già previsti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014**, e la presentazione di tali informazioni dovrebbero essere oggetto di un'ulteriore armonizzazione mediante norme tecniche di regolamentazione che **integrino le norme tecniche di regolamentazione previste dal regolamento delegato della Commissione, dell'8 marzo 2017³⁴**, tenendo conto delle ricerche già effettuate e in corso sul comportamento dei consumatori, compresi i risultati della verifica dell'efficacia delle diverse modalità di presentazione delle informazioni ai consumatori.

Emendamento

(27) Le informazioni dettagliate da includere nel documento contenente le informazioni chiave sul PEPP e la presentazione di tali informazioni dovrebbero essere oggetto di un'ulteriore armonizzazione mediante norme tecniche di regolamentazione che **tengano** conto delle ricerche già effettuate e in corso sul comportamento dei consumatori, compresi i risultati della verifica dell'efficacia delle diverse modalità di presentazione delle informazioni ai consumatori.

³⁴ **Regolamento delegato della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati**

stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) Il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe essere composto da due parti. La prima parte – generale – dovrebbe fornire informazioni generali sul PEPP. La seconda parte – dettagliata – dovrebbe illustrare le informazioni che variano a seconda dello Stato membro, come l'età pensionabile.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) I fornitori di PEPP dovrebbero elaborare un prospetto delle prestazioni pensionistiche destinato ai risparmiatori in PEPP, per presentare loro le informazioni chiave sia personalizzate che generiche sullo schema PEPP e per garantire un'informazione costante in merito. Il prospetto delle prestazioni pensionistiche dovrebbe essere chiaro e completo e contenere informazioni pertinenti e appropriate per facilitare la comprensione dei diritti maturati nel tempo e nei diversi schemi, e agevolare la mobilità del lavoro.

(29) I fornitori di PEPP dovrebbero elaborare un prospetto delle prestazioni pensionistiche destinato ai risparmiatori in PEPP, per presentare loro le informazioni chiave sia personalizzate che generiche sullo schema PEPP e per garantire un'informazione costante in merito. Il prospetto delle prestazioni pensionistiche dovrebbe essere chiaro e completo e contenere informazioni pertinenti e appropriate per facilitare la comprensione dei diritti maturati nel tempo e nei diversi schemi, e agevolare la mobilità del lavoro.
Il prospetto delle prestazioni pensionistiche viene fornito annualmente

al risparmiatore in PEPP.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) I fornitori di PEPP dovrebbero elaborare piani contributivi e previsioni sul valore dei fondi, l'utile sul capitale investito, l'inflazione stimata e la crescita economica, destinati ai risparmiatori in PEPP.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) I fornitori di PEPP dovrebbero informare i risparmiatori in PEPP con sufficiente anticipo rispetto al pensionamento in merito alle opzioni di erogazione. Nel caso in cui le prestazioni pensionistiche non siano erogate sotto forma di rendita vitalizia, gli aderenti che si avvicinano al pensionamento dovrebbero ricevere informazioni sulle forme disponibili di pagamento delle prestazioni, al fine di facilitare la pianificazione finanziaria per il pensionamento.

(30) I fornitori di PEPP dovrebbero informare i risparmiatori in PEPP con sufficiente anticipo rispetto al pensionamento in merito alle opzioni di erogazione. ***Ai risparmiatori in PEPP andrebbe altresì ricordata la possibilità di cambiare la forma di erogazione. L'opzione predefinita dovrebbe consentire l'erogazione di una somma non superiore al 30 % in un'unica soluzione, con l'erogazione dell'importo residuo sotto forma di rendita vitalizia. L'ultimo importo residuo dovrebbe essere liquidato un anno prima del pensionamento.*** Nel caso in cui le prestazioni pensionistiche non siano erogate sotto forma di rendita vitalizia, gli aderenti che si avvicinano al pensionamento dovrebbero ricevere informazioni sulle forme disponibili di pagamento delle prestazioni, al fine di facilitare la pianificazione finanziaria per il pensionamento.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Nella fase in cui le prestazioni pensionistiche sono erogate, i beneficiari di PEPP dovrebbero continuare a ricevere informazioni relative alle prestazioni loro dovute e alle corrispondenti opzioni di erogazione. Ciò riveste particolare importanza nei casi in cui i beneficiari di PEPP sostengono un livello significativo di rischio di investimento nella fase di erogazione. È opportuno che i beneficiari di PEPP siano informati altresì dell'eventuale riduzione dell'importo delle prestazioni dovute, prima dell'applicazione di una decisione su tale riduzione, una volta che sia stata adottata una decisione che comporti una riduzione. ***Come buona prassi***, si raccomanda che i fornitori di PEPP consultino i beneficiari di PEPP prima di adottare una tale decisione.

Emendamento

(31) Nella fase in cui le prestazioni pensionistiche sono erogate, i beneficiari di PEPP dovrebbero continuare a ricevere informazioni relative alle prestazioni loro dovute e alle corrispondenti opzioni di erogazione. Ciò riveste particolare importanza nei casi in cui i beneficiari di PEPP sostengono un livello significativo di rischio di investimento nella fase di erogazione. È opportuno che i beneficiari di PEPP siano informati altresì dell'eventuale riduzione dell'importo delle prestazioni dovute, prima dell'applicazione di una decisione su tale riduzione, una volta che sia stata adottata una decisione che comporti una riduzione. Si raccomanda che i fornitori di PEPP consultino i beneficiari di PEPP prima di adottare una tale decisione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Per proteggere adeguatamente i diritti dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP, i fornitori di PEPP dovrebbero poter scegliere un'allocazione delle attività che sia adeguata alla specifica natura e durata delle loro passività. Occorrono pertanto un'efficace vigilanza e regole di investimento fondate su un approccio che consenta ai fornitori di PEPP di operare con una flessibilità sufficiente per scegliere la politica di investimento più sicura ed efficiente, e che li obblighi ad agire con prudenza. Il rispetto del principio della “persona prudente” esige pertanto una

Emendamento

(32) Per proteggere adeguatamente i diritti dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP, i fornitori di PEPP dovrebbero poter scegliere un'allocazione delle attività che sia adeguata alla specifica natura e durata delle loro passività, ***ivi comprese le passività a lungo termine***. Occorrono pertanto un'efficace vigilanza e regole di investimento fondate su un approccio che consenta ai fornitori di PEPP di operare con una flessibilità sufficiente per scegliere la politica di investimento più sicura ed efficiente, e che li obblighi ad agire con prudenza ***e consenta***

politica di investimento adeguata alla struttura della clientela del singolo fornitore di PEPP.

L'allineamento alle passività a lungo termine del risparmiatore in PEPP. Il rispetto del principio della “persona prudente” esige pertanto una politica di investimento adeguata alla struttura della clientela del singolo fornitore di PEPP.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Basando l'investimento dei capitali sul principio della “persona prudente” e permettendo ai fornitori di PEPP di operare in ambito transfrontaliero, si incoraggia il riorientamento del risparmio verso il settore degli schemi pensionistici individuali, contribuendo in tal modo al progresso economico e sociale.

Emendamento

(33) Basando l'investimento dei capitali sul principio della “persona prudente” e permettendo ai fornitori di PEPP di operare in ambito transfrontaliero, si incoraggia il riorientamento del risparmio verso il settore degli schemi pensionistici individuali, contribuendo in tal modo al progresso economico e sociale. ***Il principio della "persona prudente" terrà altresì conto del ruolo svolto dai fattori ambientali, sociali e di governance nel processo di investimento.***

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) I fattori ambientali, sociali e di governance, di cui ai principi per l'investimento responsabile sostenuti delle Nazioni Unite, sono importanti per la politica d'investimento e i sistemi di gestione del rischio dei fornitori di PEPP. I fornitori di PEPP dovrebbero essere incoraggiati a prendere in considerazione tali fattori nelle decisioni di investimento e a tener conto del modo in cui essi sono integrati nel loro sistema di gestione dei rischi.

Emendamento

(36) I fattori ambientali, sociali e di governance, di cui ai principi per l'investimento responsabile sostenuti delle Nazioni Unite, sono importanti per la politica d'investimento e i sistemi di gestione del rischio dei fornitori di PEPP. I fornitori di PEPP dovrebbero essere incoraggiati a prendere in considerazione tali fattori nelle decisioni di investimento e a tener conto del modo in cui essi sono integrati nel loro sistema di gestione dei rischi. ***Tale valutazione dei rischi dovrebbe essere messa a disposizione***

anche dell'EIOPA e delle autorità competenti nonché dei risparmiatori in PEPP.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 bis) Qualora non possa offrire una particolare opzione di investimento perché non può fornire tale opzione o non può fornirla solo in uno Stato membro, un fornitore dovrebbe essere in grado di offrire l'opzione nell'ambito di un partenariato di prodotti.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

*(39) L'opzione standard di investimento dovrebbe consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale investito. **I fornitori di PEPP potrebbero inoltre includere un meccanismo di indicizzazione basato sull'inflazione per coprire, almeno in parte, l'inflazione.***

*(39) L'opzione standard di investimento dovrebbe consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale **effettivo** investito **prima della riduzione delle commissioni e dei costi accumulati e tenuto conto dell'inflazione.***

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) Per giustificati motivi, come nei casi di comprovata negligenza, di violazioni delle norme o di elusione fiscale, oppure qualora sia revocata l'autorizzazione di un PEPP, i

risparmiatori in PEPP dovrebbero poter trasferirsi presso un altro fornitore in qualsiasi momento e senza alcun addebito o vincolo in un contratto.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) La trasparenza dei costi e delle commissioni *è essenziale* per sviluppare la fiducia dei risparmiatori in PEPP e consentire loro di scegliere in modo consapevole. Di conseguenza, dovrebbe essere vietato l'uso di metodi di fissazione dei prezzi non trasparenti.

Emendamento

(42) La trasparenza *e l'equità* dei costi e delle commissioni *sono essenziali* per sviluppare la fiducia dei risparmiatori in PEPP e consentire loro di scegliere in modo consapevole. Di conseguenza, dovrebbe essere vietato l'uso di metodi di fissazione dei prezzi non trasparenti.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) La Commissione dovrebbe adottare progetti di norme tecniche di attuazione elaborate dalle AEV, tramite il comitato congiunto, per quanto riguarda la presentazione e il contenuto di elementi specifici del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP non previsti dal [RTS sul KID per i PRIIP] a norma degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵, del regolamento (UE) 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ e del regolamento (UE) 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷. La Commissione dovrebbe integrare il lavoro tecnico delle AEV conducendo test sui consumatori in relazione alla presentazione del documento contenente le informazioni chiave come proposto

Emendamento

soppresso

dalle AEV.

³⁵ *Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).*

³⁶ *Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).*

³⁷ *Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).*

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 bis) *Le entità qualificate dovrebbero avere diritto a chiedere azioni rappresentative intese alla tutela degli interessi collettivi dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP conformemente al diritto UE.*

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) Per trovare condizioni migliori per i loro investimenti, stimolando quindi anche la concorrenza tra i fornitori di PEPP, i risparmiatori in PEPP dovrebbero avere il diritto di cambiare fornitore durante la fase di accumulo e di decumulo, mediante una procedura chiara, rapida e sicura.

Emendamento

(47) Per trovare condizioni migliori per i loro investimenti, stimolando quindi anche la concorrenza tra i fornitori di PEPP, i risparmiatori in PEPP dovrebbero avere il diritto di cambiare fornitore durante la fase di accumulo e di decumulo, mediante una procedura chiara, rapida e sicura. *Nel quadro dell'opzione standard, ciò dovrebbe essere possibile solo durante la fase di accumulo in quanto, per motivi di tutela dei consumatori, l'obiettivo è quello di garantire rendite affidabili e il trasferimento potrebbe avere un impatto finanziario negativo.*

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) La procedura di trasferimento dovrebbe essere semplice per i risparmiatori in PEPP. Di conseguenza, il fornitore di PEPP ricevente dovrebbe essere responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del risparmiatore in PEPP. I fornitori di PEPP dovrebbero poter utilizzare strumenti supplementari, quali una soluzione tecnica, su base volontaria in fase di istituzione del servizio di trasferimento.

Emendamento

(48) La procedura di trasferimento dovrebbe essere semplice per i risparmiatori in PEPP. Di conseguenza, il fornitore di PEPP ricevente dovrebbe essere responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del risparmiatore in PEPP *e su sua richiesta*. I fornitori di PEPP dovrebbero poter utilizzare strumenti supplementari, quali una soluzione tecnica, su base volontaria in fase di istituzione del servizio di trasferimento.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Prima di concedere l'autorizzazione al trasferimento, il risparmiatore in PEPP dovrebbe essere informato di tutte le fasi della procedura *necessaria* per completare il trasferimento.

Emendamento

(49) Prima di concedere l'autorizzazione al trasferimento, il risparmiatore in PEPP dovrebbe essere informato di tutte le fasi della procedura *e dei costi necessari* per completare il trasferimento, *al fine di consentire al risparmiatore in PEPP di prendere una decisione informata in merito al servizio di trasferimento*.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Considerando 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(51 bis) In caso di trasferimento i risparmiatori in PEPP dovrebbero essere informati della potenziale perdita di incentivi fiscali e di altre conseguenze finanziarie in caso di trasferimento e di cessione di attività a un fornitore di PEPP soggetto a regimi di incentivi fiscali diversi; le autorità competenti, nel quadro del processo di agevolazione del trasferimento e della cessione di beni in caso di revoca di PEPP, dovrebbero in tal caso informare i risparmiatori in PEPP circa la disponibilità di fornitori alternativi di PEPP e di prodotti PEPP alternativi che potrebbero beneficiare di incentivi fiscali analoghi o comparabili, al fine di ridurre al minimo le perdite finanziarie.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione

Emendamento

(53) All'atto della sottoscrizione del PEPP, i risparmiatori in PEPP dovrebbero

(53) All'atto della sottoscrizione del PEPP, i risparmiatori in PEPP dovrebbero

essere liberi di scegliere la forma di erogazione (**rendita**, somma erogata in un'unica soluzione o altro) per la fase di decumulo, avendo però la possibilità di modificare questa scelta successivamente, una volta ogni cinque anni, per poter adattare al meglio la forma di erogazione alle loro esigenze quando saranno prossimi al pensionamento.

essere liberi di scegliere la forma di erogazione (**assegni pensionistici periodici**, somma erogata in un'unica soluzione o altro) per la fase di decumulo, avendo però la possibilità di modificare questa scelta successivamente, una volta ogni cinque anni, per poter adattare al meglio la forma di erogazione alle loro esigenze quando saranno prossimi al pensionamento.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Considerando 54

Testo della Commissione

(54) Ai fornitori di PEPP dovrebbe essere consentito di mettere a disposizione dei risparmiatori in PEPP **un'ampia** gamma di opzioni di decumulo. Questo approccio permetterebbe di conseguire l'obiettivo di una più ampia diffusione dei PEPP attraverso una maggiore flessibilità e scelta per i risparmiatori in PEPP. **Ciò consentirebbe ai fornitori di strutturare i PEPP nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi.** Questa soluzione è coerente con altre politiche dell'UE e politicamente praticabile, poiché mantiene una flessibilità sufficiente per consentire agli Stati membri di decidere in merito alle opzioni di decumulo che desiderano incoraggiare.

Emendamento

(54) Ai fornitori di PEPP dovrebbe essere consentito di mettere a disposizione dei risparmiatori in PEPP **una** gamma **sufficiente** di opzioni di decumulo **durante la fase di decumulo.** Questo approccio permetterebbe di conseguire l'obiettivo di una più ampia diffusione dei PEPP attraverso una maggiore flessibilità e scelta per i risparmiatori in PEPP. Ciò consentirebbe ai fornitori di strutturare i PEPP nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi. Questa soluzione è coerente con altre politiche dell'UE e politicamente praticabile, poiché mantiene una flessibilità sufficiente per consentire agli Stati membri di decidere in merito alle opzioni di decumulo che desiderano incoraggiare.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(54 bis) Nel quadro dell'opzione standard, dovrebbe essere obbligatoria un'erogazione fissa del 70 % sotto forma

di rendite.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Considerando 66

Testo della Commissione

(66) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del presente regolamento, **quale** ad esempio lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹ e qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte delle AEV dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰.

³⁹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento

(66) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del presente regolamento, **quali** ad esempio lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, **la memorizzazione di dati personali nel registro centrale tenuto dall'EIOPA, il trattamento dei dati personali da parte di fornitori o distributori di PEPP**, dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, **della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio^{39 bis} e del regolamento relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche)**. Qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte delle AEV dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰.

³⁹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

^{39 bis} **Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione**

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

⁴⁰ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁴⁰ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Emendamento 53

Proposta di regolamento Considerando 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(66 bis) Data la natura sensibile dei dati finanziari personali, una solida protezione dei dati riveste la massima importanza. Si raccomanda pertanto che le autorità per la protezione dei dati siano strettamente coinvolte nell'attuazione e nel monitoraggio del presente regolamento.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Considerando 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(70 bis) Date le possibili implicazioni a lungo termine del presente regolamento, è essenziale monitorarne attentamente gli sviluppi durante la fase

iniziale di applicazione. All'atto della valutazione, la Commissione dovrebbe inoltre riflettere sulle esperienze dell'EIOPA, delle parti interessate e degli esperti e trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio le eventuali osservazioni.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce norme uniformi in materia di autorizzazione, creazione, distribuzione e vigilanza dei prodotti pensionistici individuali distribuiti *nell'Unione* con la denominazione “*prodotto* pensionistico individuale *paneuropeo*” o “*PEPP*”.

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme uniformi in materia di autorizzazione, **revoca**, creazione, distribuzione e vigilanza dei prodotti pensionistici individuali distribuiti *nell'Unione* con la denominazione “*prodotto* pensionistico individuale *paneuropeo*” o “*PEPP*”.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) prevede l'accumulo di capitale fino al pensionamento **con limitate possibilità di riscatto anticipato**;

Emendamento

c) prevede l'accumulo di capitale fino al pensionamento;

Motivazione

Il PEPP è un prodotto pensionistico, pertanto l'accumulo di capitale dovrebbe essere obbligatorio fino al pensionamento, a prescindere dall'opzione di investimento.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) genera **reddito** al momento del pensionamento;

Emendamento

d) genera **una prestazione pensionistica** al momento del pensionamento;

Motivazione

Allineato al punto 9.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

2) **“prodotto** pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)”: prodotto pensionistico individuale di risparmio a lungo termine offerto, nel quadro di uno schema PEPP approvato, da **un'impresa** finanziaria **regolamentata** autorizzata, ai sensi della normativa **dell'Unione**, alla gestione degli investimenti o del risparmio collettivi o individuali e sottoscritto volontariamente dal singolo risparmiatore in PEPP a fini pensionistici, con nessuna possibilità di rimborso o con possibilità strettamente limitate;

Emendamento

(2) **“prodotto** pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)”: prodotto pensionistico individuale di risparmio a lungo termine offerto, nel quadro di uno schema PEPP approvato, da **un'impresa** finanziaria **figurante all'articolo 5 e** autorizzata, ai sensi della normativa **dell'Unione**, alla gestione degli investimenti o del risparmio collettivi o individuali e sottoscritto volontariamente dal singolo risparmiatore in PEPP a fini pensionistici, con nessuna possibilità di rimborso o con possibilità strettamente limitate;

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. **“risparmiatore in PEPP”:**

Emendamento

3. **“risparmiatore in PEPP”:** **una persona fisica che contrae un PEPP con un fornitore o distributore di PEPP;**

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) *cliente al dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹,*

soppresso

⁴¹ *Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).*

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) *consumatore/cliente ai sensi della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴², qualora detto consumatore/cliente non possa considerarsi cliente professionale secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE;*

soppresso

⁴² *Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).*

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione

10) “fase di accumulo”: periodo durante il quale le attività sono accumulate sul conto PEPP (versamenti) e che di norma si protrae fino **al raggiungimento dell'età pensionabile del beneficiario** di PEPP;

Emendamento

10) “fase di accumulo”: periodo durante il quale le attività sono accumulate sul conto PEPP (versamenti) e che di norma si protrae fino **all'inizio della fase di decumulo** PEPP;

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione

12) “rendita”: somma pagabile a specifici intervalli di tempo per **un dato periodo, ad esempio** la vita del beneficiario di PEPP **o un certo numero di anni**, a fronte dell'investimento;

Emendamento

12) “rendita”: somma pagabile a specifici intervalli di tempo per la vita del beneficiario di PEPP, a fronte dell'investimento;

Motivazione

Una rendita è una prestazione in età avanzata e serve a scongiurare una condizione di povertà durante la vecchiaia. Ci dovrebbe quindi essere il pagamento per tutta la vita.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis) "somma erogata in un'unica soluzione": pagamento del capitale accumulato al termine della fase di accumulo;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 20

Testo della Commissione

20) “comparto”: sezione aperta in ogni singolo conto PEPP conformemente ai requisiti e alle condizioni di legge per beneficiare degli incentivi a investire nei PEPP concessi a livello nazionale dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP. Pertanto, i singoli possono essere risparmiatori in PEPP o beneficiari di PEPP in ogni comparto, conformemente ai requisiti di legge in materia rispettivamente nella fase di accumulo e in quella di decumulo;

Emendamento

20) “comparto”: sezione **nazionale** aperta in ogni singolo conto PEPP conformemente ai requisiti e alle condizioni di legge per beneficiare degli incentivi a investire nei PEPP concessi a livello nazionale dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP. Pertanto, i singoli possono essere risparmiatori in PEPP o beneficiari di PEPP in ogni comparto, conformemente ai requisiti di legge in materia rispettivamente nella fase di accumulo e in quella di decumulo;

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire il testo.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 21

Testo della Commissione

21) “**capitale**”: contributi di capitale aggregati e capitale impegnato non richiamato, calcolati sulla base degli importi investibili **previa** deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori;

Emendamento

21) “**capitale**”: contributi di capitale aggregati e capitale impegnato non richiamato, calcolati sulla base degli importi investibili **prima della** deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori;

Motivazione

La modifica è funzionale alla salvaguardia dell'integrità del capitale.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

21 bis) "protezione del capitale": la garanzia del capitale accumulato e investito prima della deduzione delle commissioni, dei costi e delle spese e tenuto conto dell'inflazione;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 24

Testo della Commissione

Emendamento

24) **“opzione standard di investimento”**: strategia di investimento applicata quando il risparmiatore in PEPP non ha dato istruzioni su come investire i fondi accumulati sul suo conto PEPP;

24) **“opzione standard”**: un prodotto pensionistico che ogni fornitore deve offrire in conformità di una strategia di investimento di cui all'articolo 37;

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

25 bis) "rischi biometrici": rischi relativi a longevità, invalidità o morte;

Motivazione

Poiché un PEPP può coprire anche i rischi biometrici, è necessario che questi siano definiti in modo univoco.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

28 bis) "partenariato di comparto": la collaborazione tra diversi fornitori di PEPP con l'obiettivo di offrire comparti in tutti gli Stati membri;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

28 ter) "partenariato di prodotto": collaborazione tra fornitori di PEPP, necessaria quando un fornitore non può offrire un'opzione di investimento o non può offrirla in un determinato Stato membro;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) i gestori di fondi di investimento alternativi autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷.

soppresso

⁴⁷ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) informazioni *sull'identità* del richiedente e *sulla sua esperienza* finanziaria attuale e passata e sulla sua storia;

Emendamento

b) informazioni *sull'identità* del richiedente, *ivi compreso il nome completo, sulla sede, sul numero di riferimento dell'iscrizione nel registro commerciale nazionale e sul suo capitale sociale e sull'esperienza* finanziaria attuale e passata e sulla sua storia;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) *l'identità delle persone che effettivamente svolgono l'attività di creazione e/o di distribuzione del PEPP;*

Emendamento

soppresso

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) informazioni sulle strategie di investimento, sul profilo di rischio e sulle altre caratteristiche del PEPP;

Emendamento

e) informazioni sulle strategie di investimento, sul profilo di rischio e sulle altre caratteristiche del PEPP, *tra cui il ruolo svolto dai fattori ambientali, sociali e di governance nel processo di investimento, nonché l'impatto a lungo termine e le esternalità della decisione di investimento;*

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **L'EIOPA** può richiedere chiarimenti e informazioni supplementari per quanto riguarda la documentazione e le informazioni fornite a norma del paragrafo 1.

Emendamento

3. **L'EIOPA** può richiedere *alle imprese finanziarie definite al paragrafo 1* chiarimenti e informazioni supplementari per quanto riguarda la documentazione e le informazioni fornite a norma del paragrafo 1.

Emendamento 77

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. L'EIOPA può chiedere all'autorità competente dell'impresa finanziaria che richiede l'autorizzazione chiarimenti e informazioni in merito alla documentazione di cui al paragrafo 2. L'autorità competente risponde alla richiesta entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta dell'EIOPA.

Emendamento

4. **L'EIOPA informa l'autorità nazionale competente circa la domanda di autorizzazione di un PEPP.** L'EIOPA può chiedere all'autorità competente dell'impresa finanziaria che richiede l'autorizzazione chiarimenti e informazioni in merito alla documentazione di cui al paragrafo 2. L'autorità competente risponde alla richiesta entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta dell'EIOPA.

Emendamento 78

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Ogni successiva modifica della documentazione e delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è comunicata immediatamente all'EIOPA.

Emendamento

5. Ogni successiva modifica della documentazione e delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è comunicata immediatamente all'EIOPA *da imprese finanziarie.*

Emendamento 79

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

d bis) il PEPP proposto è basato su una strategia di investimento in cui si afferma in che misura i fattori ambientali, sociali e di governance sono inclusi nel sistema di gestione dei rischi del fornitore proposto.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Prima di prendere una decisione in merito alla domanda, l'EIOPA consulta l'autorità competente del richiedente.

Emendamento

2. Prima di prendere una decisione in merito alla domanda, l'EIOPA consulta l'autorità nazionale competente del richiedente. *L'autorità nazionale competente può presentare un'obiezione per quanto riguarda un richiedente e in tal caso l'autorità competente indica i motivi di obiezione, di cui l'EIOPA deve tener conto.*

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. In caso di revoca di un'autorizzazione del PEPP da parte dell'EIOPA, l'EIOPA informa immediatamente l'autorità nazionale competente in merito; e l'EIOPA, di concerto con le autorità nazionali competenti degli Stati membri, coordina e agevola il passaggio e il trasferimento di attività conformemente al capo VII del presente regolamento, e le autorità nazionali competenti informano immediatamente i risparmiatori in PEPP in merito alle conseguenze della revoca;

in caso di revoca dell'autorizzazione del PEPP, i risparmiatori in PEPP hanno il diritto di cambiare fornitore a titolo gratuito, indipendentemente dalla frequenza di trasferimento di cui all'articolo 48.

Ove il risparmiatore in PEPP non si avvalga del servizio di trasferimento di cui al paragrafo 4 bis, il risparmiatore in PEPP ha il diritto di risolvere gratuitamente il contratto PEPP mediante dichiarazione inequivocabile in cui espone la sua decisione di risolvere il contratto in caso di revoca del PEPP da parte dell'EIOPA. Il fornitore di PEPP rimborsa al risparmiatore in PEPP tutte le somme ricevute e tutte le attività aggiuntive accumulate senza indebito ritardo.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. *Su base trimestrale l'EIOPA comunica* alle autorità competenti delle imprese finanziarie di cui *all'articolo 5*, paragrafo 1, le decisioni di concessione, di rifiuto o di revoca *dell'autorizzazione* a norma del presente regolamento.

Emendamento

5. *L'EIOPA comunica, senza indugio*, alle autorità competenti delle imprese finanziarie di cui *all'articolo 5*, paragrafo 1, le decisioni di concessione, di rifiuto o di revoca *dell'autorizzazione* a norma del presente regolamento.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I prodotti pensionistici individuali esistenti possono essere convertiti in “PEPP” con l'autorizzazione dell'EIOPA.

Emendamento

2. I prodotti pensionistici individuali esistenti possono essere convertiti in “PEPP” con l'autorizzazione dell'EIOPA. *In questi casi, è richiesto il consenso dei consumatori alla conversione.*

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le imprese finanziarie di cui *all'articolo 5*, paragrafo 1, possono distribuire PEPP non creati dalle imprese stesse, *previa autorizzazione delle* autorità competenti *del rispettivo Stato membro* di *origine*.

Emendamento

1. Le imprese finanziarie di cui *all'articolo 5*, paragrafo 1, possono distribuire PEPP non creati dalle imprese stesse *a condizione che tale attività sia stata autorizzata secondo le norme settoriali applicabili*. Le autorità competenti *informano l'EIOPA in merito a qualsiasi autorizzazione o rifiuto di concedere l'autorizzazione*.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

L'EIOPA tiene un registro pubblico centrale in cui è iscritto ogni PEPP autorizzato ai sensi del presente regolamento, il relativo fornitore e *l'autorità* competente del fornitore. Il registro è reso pubblicamente accessibile in formato elettronico.

Emendamento

L'EIOPA tiene un registro pubblico centrale in cui è iscritto ogni PEPP autorizzato ai sensi del presente regolamento, *contenente le informazioni relative ai comparti nazionali disponibili e ai partenariati di comparto di ciascun PEPP*, il relativo fornitore e *distributore e l'autorità* competente del fornitore *o del distributore del PEPP*. Il registro è reso pubblicamente accessibile in formato elettronico.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il servizio di portabilità consente ai risparmiatori in PEPP di continuare a

Emendamento

1. Il servizio di portabilità consente ai risparmiatori in PEPP di continuare a

contribuire al PEPP già concluso con il loro fornitore quando si trasferiscono in un altro Stato membro e cambiano residenza.

contribuire al PEPP già concluso con il loro fornitore quando si trasferiscono in un altro Stato membro e cambiano residenza e ***hanno il diritto di risparmiare contemporaneamente in più di un comparto, aprendo un nuovo comparto supplementare e mantenendo quello esistente, o aprendo un nuovo comparto chiudendo nel contempo quello esistente.***

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quando utilizzano il servizio di portabilità, i risparmiatori in PEPP hanno diritto a conservare tutti i vantaggi e gli incentivi concessi dal fornitore di PEPP e connessi con la continuità ***dell'investimento nello stesso PEPP.***

Emendamento

2. Quando utilizzano il servizio di portabilità, i risparmiatori in PEPP hanno diritto a conservare tutti i vantaggi e gli incentivi concessi dal fornitore di PEPP e connessi con la continuità ***dell'investimento nel relativo PEPP.***

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La portabilità in altri comparti viene fornita dal fornitore PEPP o nel quadro di un partenariato di comparto.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Al più tardi ***tre*** anni dopo ***l'entrata*** in applicazione del presente regolamento, su richiesta rivolta al fornitore di PEPP tutti i PEPP offrono comparti nazionali per

Emendamento

3. Al più tardi ***cinque*** anni dopo ***l'entrata*** in applicazione del presente regolamento, su richiesta rivolta al fornitore di PEPP tutti i PEPP offrono

tutti gli Stati membri.

comparti nazionali per tutti gli Stati membri.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 3, i risparmiatori in PEPP possono cambiare fornitore di PEPP gratuitamente se si trasferiscono in uno Stato membro ove non vi sia già un comparto per il rispettivo PEPP.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

Partenariati di comparto tra fornitori di PEPP autorizzati finalizzati alla fornitura di comparti nazionali

1. I fornitori di PEPP figuranti all'articolo 5 possono formare partenariati di comparto finalizzati alla fornitura di comparti nazionali con l'obiettivo di rispettare gli obblighi previsti all'articolo 13.

2. L'EIOPA è informata in merito agli accordi di partenariato di comparto tra i fornitori di PEPP.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatto salvo il termine di cui **all'articolo** 13, paragrafo 3, subito dopo essere stato informato **dell'intenzione** del risparmiatore in PEPP di esercitare il diritto di mobilità tra Stati membri, il fornitore di PEPP informa il risparmiatore in PEPP della possibilità di aprire un nuovo comparto nel conto **personale** del risparmiatore in PEPP e del termine entro cui tale comparto dovrebbe essere aperto.

Emendamento

1. Fatto salvo il termine di cui **all'articolo** 13, paragrafo 3, subito dopo essere stato informato **dell'intenzione** del risparmiatore in PEPP di esercitare il diritto di mobilità tra Stati membri, il fornitore di PEPP informa il risparmiatore in PEPP della possibilità di aprire **gratuitamente** un nuovo comparto **supplementare** nel conto **PEPP** del risparmiatore in PEPP, **mantenendo il comparto esistente**, e del termine entro cui tale comparto dovrebbe essere aperto **per il risparmiatore in PEPP**.

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) **la** data a **partire** dalla quale **gli investimenti** dovrebbero essere indirizzati verso il comparto di nuova apertura;

Emendamento

b) **in caso di trasferimento**, la data a **decorrere** dalla quale **tutti i depositi effettuati** dovrebbero essere indirizzati verso il comparto di nuova apertura;

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro **tre mesi** dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2, il fornitore di PEPP comunica **gratuitamente** al risparmiatore in PEPP le informazioni complete e gli fornisce consulenza, ai sensi del capo IV, sezioni II e III, in merito alle condizioni applicabili al nuovo comparto.

Emendamento

3. Entro **un mese** dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2, il fornitore di PEPP comunica al risparmiatore in PEPP le informazioni complete e gli fornisce consulenza **gratuitamente**, ai sensi del capo IV, sezioni II e III, in merito alle condizioni applicabili al nuovo comparto.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Subito dopo aver ricevuto la domanda di trasferimento dei versamenti effettuati, il fornitore di PEPP informa il risparmiatore in PEPP di tutte le implicazioni di tale trasferimento di attività e degli oneri fiscali, dei costi e delle commissioni applicabili connessi al trasferimento e delle conseguenze finanziarie del mantenimento del comparto esistente.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Comunicazione alle autorità nazionali delle informazioni sulla portabilità

Comunicazione alle autorità nazionali ***competenti*** delle informazioni sulla portabilità

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il fornitore di PEPP comunica tutte le disposizioni contrattuali di fornitura del servizio di portabilità ***all'autorità nazionale di vigilanza prudenziale.***

1. Il fornitore di PEPP comunica tutte le disposizioni contrattuali di fornitura del servizio di portabilità ***all'EIOPA.***

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Entro un mese **dall'apertura** del nuovo comparto le informazioni di cui al paragrafo 1, **contenenti almeno gli elementi che si indicano di seguito, sono trasmesse per via elettronica alla banca dati centrale presso l'autorità nazionale di vigilanza:**

Emendamento

2. Entro un mese **dall'apertura** del nuovo comparto le informazioni di cui al paragrafo 1 **sono trasmesse per via elettronica al registro pubblico centrale tenuto con l'EIOPA. Il registro pubblico centrale è accessibile alle autorità nazionali competenti, che ricevono automaticamente informazioni riguardanti i comparti locali in caso di modifiche, nonché i dettagli di eventuali accordi di partenariato nuovi o esistenti tra fornitori. Il registro pubblico centrale contiene almeno gli elementi che si indicano di seguito:**

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 19 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Per la distribuzione di PEPP le diverse categorie di fornitori e di distributori di PEPP rispettano le seguenti norme:

Emendamento

Per la distribuzione di PEPP le diverse categorie di fornitori e di distributori di PEPP rispettano le seguenti norme **del presente capo:**

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 21 – comma 1

Testo della Commissione

Tutti i documenti e tutte le informazioni di cui al presente capo sono forniti ai clienti PEPP per via elettronica, purché il cliente PEPP sia in grado di memorizzare le informazioni in modo che siano accessibili per la futura consultazione per un periodo di tempo adeguato e per le finalità a cui sono destinate, e che lo strumento consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate. **Su richiesta, i**

Emendamento

Tutti i documenti e tutte le informazioni di cui al presente capo sono **pubblicati in forma facilmente accessibile su un sito web del fornitore di PEPP e** forniti **gratuitamente** ai clienti PEPP **attraverso un formato di loro scelta**, per via elettronica, purché il cliente PEPP sia in grado di memorizzare le informazioni in modo che siano accessibili per la futura consultazione per un periodo di tempo

fornitori e i distributori di PEPP forniscono gratuitamente i documenti e le informazioni anche su altro supporto durevole.

adeguato e per le finalità a cui sono destinate, e che lo strumento consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate, ***o per iscritto.***

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Per ogni PEPP, il processo di approvazione del prodotto precisa il mercato di riferimento individuato, assicura che siano analizzati tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato e che la strategia di distribuzione prevista sia con esso coerente, e prevede misure ragionevoli per assicurare che il PEPP sia distribuito al mercato di riferimento individuato.

soppresso

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Il fornitore di PEPP comprende i PEPP che offre e li riesamina regolarmente, tenendo conto degli eventi che possano incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato, per valutare almeno se il PEPP sia ancora in linea con le esigenze del mercato di riferimento individuato e se la strategia di distribuzione prevista continui a essere adeguata.

soppresso

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione

I fornitori di PEPP mettono a disposizione dei distributori di PEPP tutte le informazioni opportune sul PEPP e sul processo di approvazione del prodotto, ***compreso il mercato di riferimento individuato del PEPP.***

Emendamento

I fornitori di PEPP mettono a disposizione dei distributori di PEPP tutte le informazioni opportune sul PEPP e sul processo di approvazione del prodotto.

Emendamento 104

**Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 6**

Testo della Commissione

I distributori di PEPP mettono in atto disposizioni adeguate per ottenere le informazioni di cui al quinto comma ***e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato di ogni PEPP.***

Emendamento

I distributori di PEPP mettono in atto disposizioni adeguate per ottenere le informazioni di cui al quinto comma.

Emendamento 105

**Proposta di regolamento
Capo 4 – sezione 2 – titolo**

Testo della Commissione

INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI

Emendamento

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
PRECONTRATTUALI

Emendamento 106

**Proposta di regolamento
Articolo 23 – titolo**

Testo della Commissione

Documento contenente le informazioni chiave sul PEPP

Emendamento

Disposizioni generali sul documento contenente le informazioni chiave sul PEPP

Motivazione

Il rimando all'articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli da 8 a 18 del regolamento (UE) n. 1286/2014, contenuto nell'articolo 23, paragrafo 2, causa incertezza giuridica. È più opportuno disciplinare la pubblicità e le informazioni precontrattuali direttamente nel regolamento.

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *I fornitori e i distributori di PEPP si conformano all'articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli da 6 a 18 del regolamento (UE) n. 1286/2014.*

soppresso

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Qualsiasi Stato membro può esigere che il documento contenente le informazioni chiave sia notificato ex ante dal fornitore di PEPP o dalla persona che offre un PEPP all'autorità competente per i PEPP commercializzati in quello Stato membro.*

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. *Le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave costituiscono informazioni precontrattuali. Esse sono accurate, corrette, chiare e non fuorvianti. Le*

informazioni chiave contenute nel documento sono coerenti con ogni altro documento contrattuale vincolante, con le corrispondenti parti dei documenti di offerta e con i termini e le condizioni del PEPP.

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Esse sono fornite gratuitamente ai risparmiatori in PEPP in tempo utile prima della conclusione di un contratto PEPP.

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. Il documento contenente le informazioni chiave è un documento a sé stante, chiaramente separato dalla documentazione commerciale. Il documento non contiene rinvii alla documentazione commerciale. Esso può contenere rinvii ad altri documenti, compreso il prospetto ove applicabile e solo quando il rinvio riguarda informazioni che il presente regolamento prescrive di includere nel documento contenente le informazioni chiave del PEPP.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 sexies. *In ogni documento contenente le informazioni chiave è prevista un'opzione di investimento.*

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 septies. *Il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP è redatto sotto forma di documento breve, è formulato in maniera concisa e consiste al massimo di tre facciate di formato A4 quando stampate, agevolando la comparabilità, e, quando viene consegnato utilizzando un supporto durevole diverso dalla carta, le sue informazioni possono essere presentate in maniera stratificata per tenere conto della praticità del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP. Il documento contenente le informazioni chiave:*

- a) sono presentate e strutturate in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile;*
- b) si concentrano sulle informazioni chiave di cui i risparmiatori in PEPP necessitano;*
- c) sono formulate con chiarezza e scritte in un linguaggio e uno stile tali da facilitare la comprensione delle informazioni. In particolare è necessario utilizzare un linguaggio chiaro, preciso e comprensibile.*

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 octies. *Qualora nel documento contenente le informazioni chiave vengano usati dei colori, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni se il documento viene stampato o fotocopiato in bianco e nero.*

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 nonies. *Se nel documento contenente le informazioni chiave viene usato il nome o il logo del fornitore del PEPP o del gruppo a cui appartiene, esso è in forma tale da non distogliere l'attenzione dalle informazioni contenute nel documento o da non oscurare il testo.*

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. *La sezione intitolata “Cos'è questo prodotto?”, oltre alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1286/2014, contiene le seguenti informazioni:*

soppresso

i) la descrizione delle prestazioni pensionistiche e la misura in cui sono garantite;

ii) se previsto, il periodo minimo o massimo di appartenenza allo schema PEPP;

iii) l'età pensionabile;

- iv) *informazioni generali sul servizio di portabilità, ivi comprese informazioni sui comparti;*
- v) *informazioni generali sul servizio di trasferimento, con un riferimento alle informazioni specifiche sul servizio di trasferimento di cui all'articolo 50;*
- vi) *informazioni disponibili in merito ai risultati della politica di investimento in termini di fattori ambientali, sociali e di governance;*
- vii) *la legge applicabile al contratto PEPP, nel caso in cui le parti non possano scegliere liberamente la legge applicabile o, nel caso in cui possano scegliere liberamente la legge applicabile, la legge che il fornitore di PEPP propone di scegliere.*

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Oltre al documento contenente le informazioni chiave sul PEPP, i fornitori o distributori di PEPP forniscono ai potenziali risparmiatori in PEPP riferimenti a eventuali relazioni sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria del fornitore di PEPP, garantendo un facile accesso a tali informazioni.

Emendamento

4. Oltre al documento contenente le informazioni chiave sul PEPP, i fornitori o distributori di PEPP forniscono ai potenziali risparmiatori in PEPP riferimenti a eventuali relazioni sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria del fornitore di PEPP, garantendo un facile accesso **gratuito** a tali informazioni.

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Ai potenziali risparmiatori in PEPP sono inoltre fornite informazioni sui risultati passati degli investimenti relativi

Emendamento

5. Ai potenziali risparmiatori in PEPP sono inoltre fornite **gratuitamente** informazioni sui risultati passati degli

allo schema PEPP che coprano un periodo minimo di **cinque** anni o, nel caso in cui lo schema sia operativo da meno di **cinque** anni, per tutti gli anni di attività dello schema, nonché informazioni sulla struttura dei costi sostenuti dai risparmiatori in PEPP e dai beneficiari di PEPP.

investimenti relativi allo schema PEPP che coprano un periodo minimo di **dieci** anni o, nel caso in cui lo schema sia operativo da meno di **dieci** anni, per tutti gli anni di attività dello schema, nonché informazioni sulla struttura dei costi sostenuti dai risparmiatori in PEPP e dai beneficiari di PEPP.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23 bis

Pubblicità

Le comunicazioni di marketing sono chiaramente riconoscibili come tali. Le comunicazioni commerciali che contengono informazioni specifiche relative al PEPP non includono alcuna indicazione che contraddica le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave o ne sminuisca la rilevanza. Le comunicazioni commerciali indicano che è disponibile un documento contenente le informazioni chiave e forniscono informazioni su come e dove ottenerlo, compreso il sito Internet del fornitore del PEPP.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23 ter

Requisiti linguistici del documento contenente le informazioni chiave

1. Il documento contenente le informazioni chiave è redatto in una o più

delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il PEPP è distribuito.

2. Qualora un PEPP sia promosso in uno Stato membro tramite documenti commerciali redatti in una o più lingue ufficiali dello Stato membro in questione, il documento contenente le informazioni chiave è redatto almeno in quelle stesse lingue ufficiali.

3. Il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP è reso disponibile, su richiesta, in un formato adeguato ai risparmiatori in PEPP con disturbi visivi o uditivi e ai risparmiatori in PEPP analfabeti o con un basso grado di alfabetizzazione.

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23 quater

Forma e contenuto del documento contenente le informazioni chiave

1. Il titolo "Documento contenente le informazioni chiave" è posto in evidenza all'inizio della prima pagina del documento. Il documento contenente le informazioni chiave è presentato nell'ordine stabilito ai paragrafi 2 e 3.

2. Subito sotto il titolo del documento contenente le informazioni chiave è posta la seguente nota esplicativa: "Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto pensionistico. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento."

3. Il documento contenente le informazioni è composto da due parti. Nella prima parte sono fornite le informazioni generali sul PEPP. Nella seconda parte sono illustrati gli aspetti che presentano differenze in funzione dello Stato membro.

4. Il documento contenente le informazioni chiave comprende le seguenti informazioni generali:

a) all'inizio del documento, il nome del PEPP e se si tratta di un'opzione standard, l'identità e i dati di contatto dell'ideatore del PEPP, informazioni sull'autorità competente dell'ideatore del PEPP e la data del documento;

b) se non si tratta del prodotto standard, una segnalazione redatta come segue: "State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.";

c) in una sezione intitolata "Cos'è questo prodotto e cosa succede quando vado in pensione?", la natura e le caratteristiche principali del PEPP, compresi:

i) l'opzione di investimento, compresa l'opzione standard;

ii) nei casi in cui il PEPP offra prestazioni assicurative, i dettagli di tali prestazioni, comprese le circostanze che le attiverrebbero;

iii) la descrizione delle prestazioni pensionistiche e la misura in cui sono garantite;

iv) informazioni sugli incentivi fiscali esistenti o su altre agevolazioni;

v) ove applicabile, se è previsto un periodo di ripensamento o cancellazione per il PEPP;

vi) se previsto, il periodo minimo o massimo di appartenenza allo schema PEPP;

vii) l'età pensionabile prevista per

legge nello Stato membro la cui legislazione è applicabile;

viii) una descrizione delle opzioni di decumulo e il diritto di cambiare la forma di erogazione scelta fino all'inizio della fase di decumulo;

ix) informazioni sul servizio di portabilità, ivi comprese informazioni sui comparti;

x) informazioni sul servizio di trasferimento, con un riferimento alle informazioni specifiche sul servizio di trasferimento di cui all'articolo 50;

xi) informazioni in merito ai risultati della politica di investimento in termini di fattori ambientali, sociali e di governance;

xii) in una sezione intitolata "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?", una breve descrizione del profilo di rischio/rendimento che comprenda i seguenti elementi:

- un indicatore sintetico di rischio, integrato da una spiegazione testuale di quest'ultimo, dei suoi principali limiti e da una spiegazione testuale dei rischi che sono particolarmente rilevanti per i PEPP e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico di rischio;

- la perdita massima possibile del capitale investito, comprese informazioni sui seguenti aspetti:

- se il risparmiatore in PEPP può perdere tutto il capitale investito; o*

- se il risparmiatore in PEPP si assume il rischio di sostenere impegni o obblighi finanziari aggiuntivi, comprese passività potenziali ulteriori rispetto al capitale investito nel PEPP; e*

- ove applicabile, se il PEPP include una protezione del capitale contro il rischio di mercato, nonché i dettagli sull'ampiezza di tale copertura e i suoi limiti, in particolare per quanto riguarda i tempi di applicazione;*

- *scenari di performance adeguati e le ipotesi formulate per realizzarli;*
- *ove applicabile, informazioni sulle condizioni dei rendimenti ai risparmiatori in PEPP e limiti massimi delle prestazioni incorporate;*
- *una precisazione che la legislazione fiscale dello Stato membro di origine del risparmiatore in PEPP può incidere sui versamenti effettivi;*
- xiii) *in una sezione intitolata "Quali sono i costi?", i costi legati a un investimento nel PEPP, comprendente sia i costi diretti che quelli indiretti, inclusi i costi una tantum e ricorrenti, presentati mediante indicatori sintetici di detti costi e, per garantire la comparabilità, i costi complessivi espressi in termini monetari e percentuali, onde dimostrare l'incidenza composta dei costi complessivi sull'investimento;*
- xiv) *una indicazione chiara che i consulenti, distributori o eventuali altre persone che forniscono consulenza o vendono il PEPP forniranno informazioni che specifichino eventuali costi di distribuzione non già inclusi nei costi specificati sopra, per consentire al risparmiatore in PEPP di comprendere l'effetto cumulativo di tali costi complessivi sul rendimento dell'investimento;*
- xv) *informazioni sulle forme di erogazione e sulla fase di decumulo;*
- xvi) *L'avviso che in caso di cambiamento della forma di erogazione potrebbero insorgere conseguenze per gli incentivi fiscali o le agevolazioni;*
- xvii) *in una sezione intitolata "Come presentare reclami?", informazioni su come e a chi un risparmiatore in PEPP può presentare un reclamo su un prodotto o sulla condotta del fornitore di PEPP o di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende;*

xviii) in una sezione intitolata "Altre informazioni rilevanti", eventuali documenti aggiuntivi contenenti informazioni da fornire al risparmiatore in PEPP in fase precontrattuale e/o postcontrattuale, esclusa la documentazione commerciale.

5. L'ideatore del PEPP riesamina regolarmente le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave e rivede il documento qualora dal riesame emerga la necessità di apportarvi modifiche. La versione rivista viene resa disponibile tempestivamente al cliente PEPP.

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 23 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23 quinquies

Azioni risarcitorie precontrattuali

1. L'ideatore del PEPP non può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base al documento contenente le informazioni chiave, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esso sia fuorviante, inesatto o non conforme alle parti pertinenti dei documenti precontrattuali e contrattuali giuridicamente vincolanti o ai requisiti stabiliti all'articolo 23.

2. Un risparmiatore in PEPP può esigere il risarcimento dei danni dall'ideatore del PEPP in conformità della normativa nazionale nel caso in cui abbia subito una perdita per aver fatto affidamento su un documento contenente le informazioni chiave nelle circostanze di cui al paragrafo 1, nell'effettuare un investimento nel PEPP per cui tale documento è stato prodotto. L'ideatore del PEPP non può essere ritenuto civilmente

responsabile qualora dimostri che le informazioni non erano fuorvianti, inesatte o non conformi o che il risparmiatore in PEPP non ha subito una perdita per aver fatto affidamento su un documento contenente le informazioni chiave.

3. Elementi come "perdita" o "risarcimento danni", a cui si fa riferimento al paragrafo 2 ma di cui non è fornita la definizione, sono interpretati e applicati in conformità della normativa nazionale applicabile, come stabilito dalle pertinenti norme di diritto internazionale privato.

4. Il presente articolo non esclude ulteriori azioni risarcitorie in sede civile in conformità del diritto nazionale.

5. Gli obblighi di cui al presente articolo non sono limitati né derogati da clausole contrattuali.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 23 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23 sexies

Consegna del documento contenente le informazioni chiave

1. Una persona che offre consulenza su un PEPP o vende tale prodotto fornisce ai risparmiatori in PEPP il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile e gratuitamente prima che i risparmiatori in PEPP siano vincolati da qualsiasi contratto o offerta relativa al PEPP.

Ove il documento contenente le informazioni chiave sia stato riveduto a norma dell'articolo 10, su richiesta dei risparmiatori in PEPP sono fornite anche le versioni precedenti.

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 23 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23 septies

Comunicazione di informazioni relative alla distribuzione ai risparmiatori in PEPP

- 1. Con sufficiente anticipo rispetto alla conclusione del contratto relativo al PEPP i fornitori e i distributori di PEPP forniscono ai risparmiatori in PEPP o ai potenziali risparmiatori in PEPP almeno le seguenti informazioni:**
- a) se detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di un determinato fornitore di PEPP;**
 - b) riguardo ai contratti proposti oppure oggetto di consulenza:**
 - i) se un fornitore di PEPP o l'impresa madre di un fornitore di PEPP detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario o del distributore di PEPP;**
 - ii) se fornisce consulenze in base a un'analisi imparziale e personale;**
 - iii) se è vincolato a un obbligo contrattuale di esercitare attività di distribuzione esclusivamente con uno o più fornitori di PEPP, nel qual caso deve comunicare la denominazione di tali fornitori di PEPP; o**
 - iv) se non è vincolato ad alcun obbligo contrattuale di esercitare attività di distribuzione esclusivamente con uno o più fornitori di PEPP e non fornisce consulenze in base a un'analisi imparziale e personale, nel qual caso deve**

comunicare la denominazione dei fornitori di PEPP con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari;

c) la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto;

d) se, in relazione al contratto, opera:

i) sulla base di un onorario, ossia il compenso corrisposto direttamente dal risparmiatore in PEPP;

ii) sulla base di una commissione di qualsiasi tipo, che costituisce la remunerazione inclusa nei costi e negli oneri della distribuzione del PEPP;

iii) sulla base di altri tipi di compensi, compreso un beneficio economico di qualsiasi tipo offerto o ricevuto in virtù del contratto; o

iv) sulla base di una combinazione tra qualsiasi tipo di compenso di cui ai punti i), ii) e iii).

2. Se l'onorario è corrisposto direttamente dal risparmiatore in PEPP, il distributore di PEPP informa il risparmiatore dell'importo dell'onorario o, laddove ciò non sia possibile, del metodo per calcolare l'onorario.

3. Se il risparmiatore in PEPP effettua eventuali pagamenti diversi da quelli programmati nel contratto dopo la sua conclusione, il distributore di PEPP fornisce le informazioni di cui al presente articolo anche in relazione a ciascuno di tali pagamenti.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, in tempo utile prima della conclusione di un contratto, il fornitore di PEPP comunichi al risparmiatore in PEPP la natura della remunerazione corrisposta ai suoi dipendenti in relazione al contratto.

5. Se il risparmiatore in PEPP effettua eventuali pagamenti diversi da quelli programmati nel contratto dopo la sua conclusione, il fornitore di PEPP

fornisce le informazioni di cui al presente articolo anche in relazione a ciascuno di tali pagamenti.

6. Con sufficiente anticipo rispetto alla conclusione del contratto, ai risparmiatori in PEPP o potenziali risparmiatori in PEPP sono fornite informazioni adeguate in merito alla distribuzione del PEPP e a tutti i costi e i relativi oneri. Tali informazioni comprendono almeno i seguenti elementi:

a) quando è fornita consulenza, se l'intermediario o il distributore di PEPP fornirà ai risparmiatori in PEPP una valutazione periodica dell'adeguatezza del PEPP raccomandato ai risparmiatori PEPP in questione;

b) per quanto concerne le informazioni da comunicare in merito a tutti i costi e ai relativi oneri, informazioni relative alla distribuzione del PEPP, compresi, se del caso, il costo della consulenza, il costo del PEPP raccomandato oppure offerto al risparmiatore in PEPP e le relative modalità di pagamento da parte del risparmiatore, includendovi anche gli eventuali pagamenti a favore di terzi in conformità dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto ii).

7. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite in un formato standardizzato che consenta raffronti e in una forma comprensibile, in modo che i risparmiatori in PEPP siano ragionevolmente in grado di comprendere la natura e i rischi legati al PEPP offerto e, di conseguenza, possano prendere le decisioni di investimento con cognizione di causa.

8. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 62, al fine di specificare:

a) le condizioni che le informazioni devono rispettare per essere corrette, chiare e non fuorvianti, compresi i criteri

su cui si basa il formato standardizzato di cui al paragrafo 7;

b) i dettagli relativi al contenuto e al formato delle informazioni destinate ai risparmiatori in PEPP in merito ai fornitori, agli intermediari e ai distributori di PEPP nonché ai costi e agli oneri.

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In tempo utile prima della conclusione del contratto relativo al PEPP i fornitori o i distributori di PEPP di cui ***all'articolo 19, lettera c)***, forniscono ai risparmiatori in PEPP o ai potenziali risparmiatori in PEPP, in relazione a loro stessi e al contratto PEPP, almeno le informazioni previste, in relazione ai contratti di assicurazione e agli intermediari assicurativi, all'articolo 19, lettere a) e c), e all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2016/97.

Emendamento

1. In tempo utile prima della conclusione del contratto relativo al PEPP i fornitori o i distributori di PEPP di cui ***all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 8*** forniscono ai risparmiatori in PEPP o ai potenziali risparmiatori in PEPP, in relazione a loro stessi e al contratto PEPP, almeno ***il documento contenente le informazioni chiave e*** le informazioni previste, in relazione ai contratti di assicurazione e agli intermediari assicurativi, all'articolo 19, lettere a) e c), e all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2016/97.

Emendamento 126

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite in un formato standardizzato che consenta raffronti e in una forma comprensibile, in modo che i risparmiatori in PEPP siano ***ragionevolmente*** in grado di comprendere la natura e i rischi legati al PEPP offerto e, di conseguenza, possano prendere le decisioni di investimento con

Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite in un formato standardizzato che consenta raffronti e in una forma comprensibile, in modo che i risparmiatori in PEPP siano ragionevolmente in grado di comprendere la natura, i rischi e i ***costi*** legati al PEPP offerto e, di conseguenza, possano prendere le decisioni di

cognizione di causa.

investimento con cognizione di causa.

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Mediante la consulenza, il risparmiatore in PEPP è informato delle principali caratteristiche del prodotto.

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La consulenza mira a valutare l'avversione al rischio e le conoscenze in campo finanziario di un risparmiatore in PEPP, nonché la sua capacità di sostenere le perdite, facilitando al risparmiatore la scelta dell'opzione di investimento che meglio corrisponde al suo profilo di rischio.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Prima della conclusione del contratto relativo al PEPP il fornitore o il distributore di PEPP di cui all'articolo 19, **lettera c)**, sulla base delle informazioni fornite dal risparmiatore in PEPP, specifica le richieste e le esigenze pensionistiche del risparmiatore in PEPP e gli fornisce informazioni oggettive sul PEPP in forma comprensibile, in modo che il risparmiatore in PEPP possa prendere una

Prima della conclusione del contratto relativo al PEPP il fornitore o il distributore di PEPP di cui all'articolo 5, **paragrafo 1, e all'articolo 8**, sulla base delle informazioni fornite dal risparmiatore in PEPP, specifica le richieste e le esigenze pensionistiche del risparmiatore in PEPP e gli fornisce informazioni oggettive sul PEPP in forma comprensibile, in modo che il risparmiatore in PEPP possa prendere

decisione con cognizione di causa.

una decisione con cognizione di causa, *in modo da consentire al fornitore, intermediario o distributore di PEPP di raccomandare al risparmiatore in PEPP o potenziale risparmiatore in PEPP il PEPP che è più indicato per lui e, in particolare, che è in linea con la sua tolleranza al rischio e la sua capacità di sopportare perdite.*

Emendamento 130

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se è prestata consulenza prima della conclusione del contratto, il fornitore o il distributore di PEPP di cui all'articolo 19, *lettera c)*, fornisce al risparmiatore in PEPP una raccomandazione personalizzata accompagnata dai motivi per i quali si ritiene che un particolare PEPP sia il più indicato per soddisfare le richieste e le esigenze del risparmiatore in PEPP.

Emendamento

2. Se è prestata consulenza prima della conclusione del contratto, il fornitore o il distributore di PEPP di cui all'articolo 5, *paragrafo 1, e all'articolo 8* fornisce al risparmiatore in PEPP una raccomandazione personalizzata accompagnata dai motivi per i quali si ritiene che un particolare PEPP sia il più indicato per soddisfare le richieste e le esigenze del risparmiatore in PEPP.

Emendamento 131

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Quando presta consulenza in merito al PEPP il fornitore o il distributore di PEPP di cui all'articolo 19, *lettera c)*, si conforma alla normativa nazionale applicabile di attuazione delle norme di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE e alla normativa dell'Unione direttamente applicabile relativa a tali norme adottata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 8, della stessa direttiva.

Emendamento

3. Quando presta consulenza in merito al PEPP il fornitore o il distributore di PEPP di cui all'articolo 5, *paragrafo 1, e all'articolo 8*, si conforma alla normativa nazionale applicabile di attuazione delle norme di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE e alla normativa dell'Unione direttamente applicabile relativa a tali norme adottata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 8, della stessa direttiva.

Emendamento 132

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quando comunica al risparmiatore in PEPP che fornisce consulenza su base indipendente, il fornitore o il distributore di PEPP di cui all'articolo **19, lettera c)**, presta detta consulenza sulla base dell'analisi di un numero di prodotti pensionistici individuali disponibili sul mercato sufficientemente ampio da consentirgli di formulare, secondo criteri professionali, una raccomandazione personalizzata sull'adeguatezza del contratto relativo a PEPP a soddisfare le esigenze del risparmiatore in PEPP. La consulenza non deve limitarsi ai contratti relativi a PEPP forniti dal fornitore o distributore di PEPP stesso, da entità aventi stretti legami con il fornitore o distributore di PEPP o da altre entità che hanno stretti rapporti giuridici o economici con il fornitore o distributore di PEPP, tra cui rapporti contrattuali, tali da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata.

Emendamento

4. Quando comunica al risparmiatore in PEPP che fornisce consulenza su base indipendente, il fornitore o il distributore di PEPP di cui all'articolo **5, paragrafo 1, e all'articolo 8** presta detta consulenza sulla base dell'analisi di un numero di prodotti pensionistici individuali disponibili sul mercato sufficientemente ampio da consentirgli di formulare, secondo criteri professionali, una raccomandazione personalizzata sull'adeguatezza del contratto relativo a PEPP a soddisfare le esigenze del risparmiatore in PEPP. La consulenza non deve limitarsi ai contratti relativi a PEPP forniti dal fornitore o distributore di PEPP stesso, da entità aventi stretti legami con il fornitore o distributore di PEPP o da altre entità che hanno stretti rapporti giuridici o economici con il fornitore o distributore di PEPP, tra cui rapporti contrattuali, tali da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata.

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Su richiesta, i fornitori e i distributori di PEPP di cui all'articolo **19, lettera c)**, assicurano e dimostrano alle autorità competenti che le persone fisiche che forniscono consulenza sui PEPP possiedono le conoscenze e le competenze necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente capo. Gli

Emendamento

5. Su richiesta, i fornitori e i distributori di PEPP di cui all'articolo **5, paragrafo 1, e all'articolo 8** assicurano e dimostrano alle autorità competenti che le persone fisiche che forniscono consulenza sui PEPP possiedono le conoscenze e le competenze necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente capo.

Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze.

Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze.

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 25 bis

Schema decisionale

- 1. Il fornitore o distributore di PEPP fornisce al cliente PEPP uno schema decisionale standardizzato, che dovrà essere istituito dall'EIOPA, per aiutare i potenziali risparmiatori in PEPP, nella fase iniziale di interesse, a valutare quale prodotto PEPP, l'opzione standard o qualsiasi altra opzione alternativa di investimento, sia adatto a loro. Lo schema decisionale comprende le caratteristiche essenziali di un PEPP ed è inteso a chiarire che l'opzione standard offerta dal fornitore può essere diversa dalle opzioni standard offerte da altri fornitori in modo tale da permettere al cliente PEPP di tener conto di tali informazioni prima di stipulare un contratto PEPP.**
- 2. Lo schema decisionale è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e il fornitore o il distributore di PEPP si assicura che il cliente PEPP abbia seguito lo schema decisionale prima della stipula di un contratto.**
- 3. Lo schema decisionale non costituisce un consiglio personale e non sostituisce qualsiasi richiesta di consulenza su altre opzioni d'investimento diverse dall'opzione standard.**
- 4. Al fine di garantire un utilizzo uniforme dello schema decisionale standardizzato di cui al paragrafo 1, l'EIOPA elabora progetti di norme**

tecniche di regolamentazione che:

a) specificano il contenuto e la presentazione dello schema decisionale standardizzato, compresa la definizione delle caratteristiche principali del PEPP e dei tipi di opzioni standard che sono offerte da diversi fornitori in conformità delle norme di regolamentazione da includere nello schema decisionale;

b) stabiliscono le condizioni alle quali lo schema decisionale standardizzato deve essere reso disponibile su supporto durevole o carta e in che modo possa essere adattato a tale scopo. Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'EIOPA effettua test dei consumatori e tiene conto dei seguenti elementi:

i) i diversi tipi di PEPP;

ii) le differenze tra i PEPP;

iii) la competenza dei risparmiatori in PEPP e le caratteristiche dei PEPP;

iv) l'attuazione tecnica interattiva, compreso l'uso di siti web e di applicazioni per dispositivi mobili o l'uso di un formulario diverso per fornire e integrare lo schema decisionale; e

v) la necessità di garantire che sia chiaro che l'albero decisionale non costituisce una raccomandazione personalizzata.

L'EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione dopo la loro pubblicazione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Emendamento 135

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1**

Testo della Commissione

Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 1, per l'opzione standard di investimento il risparmiatore in PEPP può rinunciare al diritto di ricevere consulenza in merito alla conclusione del contratto.

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 1, per l'opzione standard di investimento il risparmiatore in PEPP può, ***dopo aver completato lo schema decisionale***, rinunciare al diritto di ricevere consulenza in merito alla conclusione del contratto ***confermando che gli è stata offerta consulenza e che ha rinunciato al diritto a riceverla***.

Emendamento 136

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2**

Testo della Commissione

Se il risparmiatore in PEPP rinuncia al diritto di ricevere consulenza, i fornitori o distributori di PEPP di cui ***all'articolo 19, lettera c)***, quando svolgono attività di distribuzione dei PEPP, chiedono al risparmiatore in PEPP o al potenziale risparmiatore in PEPP di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze nel settore di investimento pertinente per il PEPP offerto o richiesto, in modo da consentire al fornitore o distributore di PEPP di valutare se il PEPP previsto è adeguato per il risparmiatore in PEPP.

Emendamento

Se il risparmiatore in PEPP rinuncia al diritto di ricevere consulenza, i fornitori o distributori di PEPP di cui ***all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 8***, quando svolgono attività di distribuzione dei PEPP, chiedono al risparmiatore in PEPP o al potenziale risparmiatore in PEPP di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze nel settore di investimento pertinente per il PEPP offerto o richiesto, in modo da consentire al fornitore o distributore di PEPP di valutare se il PEPP previsto è adeguato per il risparmiatore in PEPP.

Emendamento 137

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 3**

Testo della Commissione

Se ritiene, sulla base delle informazioni ricevute a norma del primo comma, che il prodotto non sia adeguato per il risparmiatore o potenziale risparmiatore in PEPP, il fornitore o il distributore di PEPP

Emendamento

Se ritiene, sulla base delle informazioni ricevute a norma del primo comma, che il prodotto non sia adeguato per il risparmiatore o potenziale risparmiatore in PEPP, il fornitore o il distributore di PEPP

di cui *all'articolo 19, lettera c)*, avvisa il risparmiatore o potenziale risparmiatore in PEPP in tal senso. Questa avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

di cui *all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 8* avvisa il risparmiatore o potenziale risparmiatore in PEPP in tal senso. Questa avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Capo IV – sezione III bis (nuova) – articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Sezione III bis

Contratto PEPP

Articolo 26 bis

Informazioni obbligatorie da includere nel contratto

Il contratto PEPP è costituito dal documento contenente le informazioni chiave sul PEPP e dalle seguenti informazioni:

- a) il tipo di PEPP;*
- b) i dati personali, il nome e l'indirizzo del risparmiatore in PEPP;*
- c) i dettagli relativi alle prestazioni offerte dall'opzione di investimento selezionata; nell'ambito dell'opzione standard, le prestazioni sono versate sotto forma di rendita vitalizia a partire dalla data del pensionamento; in alternativa, si può optare per un rimborso del 30 % del capitale alla scadenza del primo pagamento. Se tale capitale viene erogato, il capitale rimanente è utilizzato per calcolare l'importo della rendita;*
- d) le prestazioni in caso di morte prima del pensionamento nel quadro dell'opzione standard di investimento: tutti i contributi versati sono restituiti gratuitamente agli eredi in caso di morte del risparmiatore in PEPP prima della data concordata di pensionamento. In vita, il risparmiatore in PEPP può*

stipulare un contratto a favore di terzi;

e) il livello e le scadenze dei contributi e le informazioni relative alla possibilità e alle modalità di sospensione del pagamento dei contributi e alla possibilità di effettuare pagamenti aggiuntivi;

f) la procedura da seguire in caso di esercizio del diritto di risoluzione del contratto;

g) se sussista o meno un diritto alla risoluzione del contratto;

h) informazioni relative alle opzioni di trasferimento di investimenti;

i) indicazioni relative alla lingua in cui il fornitore di PEPP mette a disposizione il prospetto delle prestazioni del PEPP;

j) informazioni sulle procedure alternative di risoluzione delle controversie;

k) informazioni specifiche che differiscono a seconda dello Stato membro, come quelle relative all'età pensionabile e alle agevolazioni e agli incentivi fiscali;

l) informazioni dettagliate in merito a tutti i costi relativi al prodotto PEPP;

m) informazioni e procedura per l'apertura di un nuovo comparto nazionale;

n) le condizioni per disposizioni supplementari come il rischio biometrico;

o) i termini per il trasferimento a un altro fornitore.

Motivazione

Per ragioni di certezza del diritto, tutti gli elementi delle informazioni obbligatorie da includere in un contratto PEPP dovrebbero essere definite nel regolamento.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il prospetto delle prestazioni viene fornito almeno annualmente e gratuitamente al risparmiatore in PEPP.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) informazioni sul modo in cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governance.

d) informazioni ***sui principi della politica di investimento del fornitore di PEPP e in particolare*** sul modo in cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governance, ***compreso il ruolo che questi svolgono nel processo di investimento, nonché l'impatto a lungo termine e le esternalità delle decisioni di investimento.***

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) i dati personali del risparmiatore in PEPP, il nome del fornitore di PEPP, le informazioni sulle proiezioni relative alle prestazioni pensionistiche, le informazioni sui diritti maturati o il capitale accumulato e sui contributi versati dal risparmiatore in PEPP o da terzi e le informazioni relative al livello di finanziamento dello schema PEPP, per le quali si applica l'articolo 39, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) e h), della direttiva (UE) 2016/2341, nel qual caso, ai fini del presente regolamento, si

a) i dati personali del risparmiatore in PEPP, il nome, ***l'indirizzo e i dati di contatto*** del fornitore ***e dei distributori*** di PEPP, le informazioni sulle proiezioni relative alle prestazioni pensionistiche, le informazioni sui diritti maturati o il capitale accumulato ***per comparto*** e sui contributi versati dal risparmiatore in PEPP o da terzi e le informazioni relative al livello di finanziamento dello schema PEPP, per le quali si applica l'articolo 39, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) e h),

intende per "aderente" il risparmiatore in PEPP, per "EPAP" il fornitore del PEPP, per "schema pensionistico" lo schema PEPP e per "impresa promotrice" un qualsiasi terzo;

della direttiva (UE) 2016/2341, nel qual caso, ai fini del presente regolamento, si intende per "aderente" il risparmiatore in PEPP, per "EPAP" il fornitore del PEPP, per "schema pensionistico" lo schema PEPP e per "impresa promotrice" un qualsiasi terzo; ***le informazioni sul capitale accumulato o sui contributi versati sono ripartite per compartimento;***

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) una chiara indicazione dell'età pensionabile del risparmiatore in PEPP prevista dalla legge, dell'età pensionabile prevista dallo schema pensionistico o stimata dal fornitore di PEPP, oppure, se del caso, dell'età pensionabile stabilita dal risparmiatore in PEPP;

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) i dati dettagliati del portafoglio del piano pensionistico, compresi la composizione e la ponderazione delle attività;

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni

potrebbero differire dal valore finale delle prestazioni ricevute;

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) la ripartizione dei costi detratti dal fornitore del PEPP, almeno per gli ultimi 12 mesi, indicando i costi di amministrazione, i costi di custodia delle attività, i costi relativi alle operazioni di portafoglio e gli altri costi, nonché la stima dell'incidenza dei costi sulle prestazioni finali.

Emendamento

e) *i costi totali a carico dell'investitore al dettaglio per gli ultimi 12 mesi attraverso il coefficiente di incidenza delle spese totali (Total Expense Ratio – TER),* la ripartizione dei costi detratti dal fornitore del PEPP, almeno per gli ultimi 12 mesi, indicando i costi di amministrazione, i costi di custodia delle attività, i costi relativi alle operazioni di portafoglio e gli altri costi, nonché la stima dell'incidenza dei costi sulle prestazioni finali.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) gli investimenti in attività che non sono ammesse alla negoziazione sui mercati finanziari regolamentati.

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il prospetto delle prestazioni del PEPP precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive *tra cui:*

1. Il prospetto delle prestazioni del PEPP precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive. *Le informazioni sono rese facilmente disponibili mediante mezzi elettronici e gratuitamente e*

comprendono:

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) una dichiarazione scritta sui principi della politica di investimento del fornitore di PEPP, che illustri almeno aspetti quali i metodi di misurazione del rischio di investimento, le tecniche di gestione del rischio utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle passività PEPP, nonché il modo in cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governance;

Emendamento

c) una dichiarazione scritta sui principi della politica di investimento del fornitore di PEPP **di cui all'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/2341**, che illustri almeno aspetti quali i metodi di misurazione del rischio di investimento, le tecniche di gestione del rischio utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle passività PEPP, nonché il modo in cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governance;

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

L'EIOPA, previa consultazione delle autorità nazionali e **una volta conclusi i** test sui consumatori, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i dettagli della presentazione delle informazioni di cui all'articolo 28 e al presente articolo.

Emendamento

L'EIOPA, previa consultazione delle autorità nazionali e **delle organizzazioni dei consumatori e sulla base dei** test sui consumatori, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i dettagli della presentazione delle informazioni di cui all'articolo 28 e al presente articolo.

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

L'EIOPA presenta i progetti di norme

Emendamento

L'EIOPA presenta i progetti di norme

tecniche di attuazione alla Commissione entro [**nove** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

tecniche di attuazione alla Commissione entro [**sei** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nella fase pre pensionamento i risparmiatori in PEPP ricevono le informazioni di cui all'articolo 42 della direttiva (UE) 2016/2341.

Emendamento

1. Nella fase pre pensionamento i risparmiatori in PEPP ricevono le informazioni di cui all'articolo 42 della direttiva (UE) 2016/2341. ***È obbligatorio fornire consulenza un anno prima della fase di pensionamento.***

Emendamento 152

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Un anno prima del pensionamento, il risparmiatore in PEPP è informato in merito all'avvio imminente della fase di decumulo nonché alle opzioni disponibili di erogazione delle prestazioni.

Motivazione

Il risparmiatore in PEPP dovrebbe essere informato un anno prima del pensionamento in merito alle opzioni di erogazione e dovrebbe avere la possibilità di confermare l'opzione o le opzioni di erogazione auspiccate.

Emendamento 153

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. ***La Commissione adotta atti***

soppresso

delegati conformemente all'articolo 62 per specificare le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, al fine di assicurare un adeguato grado di convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza.

L'EIOPA, previa consultazione delle autorità nazionali e una volta conclusi i test sui consumatori, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della segnalazione a fini di vigilanza.

L'EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Emendamento 154

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) le attività sono investite prevalentemente sui mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse alla negoziazione sui mercati finanziari regolamentati **devono in ogni caso essere mantenuti a livelli prudenti**;

Emendamento

c) le attività sono investite prevalentemente sui mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse alla negoziazione sui mercati finanziari regolamentati **non devono superare il 20 %**;

Emendamento 155

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I fornitori di PEPP offrono **ai risparmiatori in PEPP fino a cinque** opzioni di investimento.

Emendamento

1. I fornitori di PEPP offrono **almeno un'opzione standard. Possono inoltre offrire** opzioni di investimento **aggiuntive**.

Emendamento 156

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Tra le opzioni di investimento è compresa un'opzione standard di investimento e possono essere incluse opzioni alternative di investimento.

Emendamento

soppresso

Emendamento 157

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il PEPP è efficace sotto il profilo dei costi a prescindere dall'opzione di investimento.

Emendamento 158

Proposta di regolamento Articolo 35 – comma 1

Testo della Commissione

Il risparmiatore in PEPP sceglie l'opzione di investimento al momento della stipula del contratto PEPP.

Emendamento

Il risparmiatore in PEPP sceglie l'opzione di investimento **dopo aver ricevuto le pertinenti informazioni e consulenza e lo strumento di sussidio decisionale**, al momento della stipula del contratto PEPP.

Motivazione

I risparmiatori in PEPP dovrebbero poter prendere una decisione con cognizione di causa.

Emendamento 159

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il risparmiatore in PEPP può scegliere un'altra opzione di investimento ogni cinque anni di accumulo nel PEPP.

Emendamento

1. ***Dopo aver stipulato il contratto di PEPP, il risparmiatore in PEPP può scegliere un'altra opzione di investimento ogni cinque anni di accumulo nel PEPP durante la fase di accumulo. I trasferimenti successivi sono consentiti solo cinque anni dopo l'ultimo trasferimento. Al fornitore di PEPP è consentito di effettuare trasferimenti con maggiore frequenza.***

Emendamento 160

**Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il fornitore di PEPP predispone il trasferimento su richiesta del risparmiatore in PEPP e lo informa in merito al potenziale impatto del trasferimento, quali la perdita della garanzia del capitale e dei rischi biometrici.

Emendamento 161

**Proposta di regolamento
Articolo 37 – titolo**

Testo della Commissione

Emendamento

Opzione standard ***di investimento***

Opzione standard

Emendamento 162

**Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. ***L'opzione standard di investimento***

1. ***Nell'opzione standard, il fornitore***

assicura la protezione del capitale del risparmiatore in PEPP, sulla base di una tecnica di attenuazione del rischio che consenta una strategia di investimento sicura.

di PEPP garantisce, sulla base di una tecnica di attenuazione del rischio, al risparmiatore in PEPP che il capitale accumulato dall'inizio della fase di erogazione sarà almeno pari ai contributi versati, compresa la totalità dei costi e degli oneri e tenuto conto dell'inflazione, indipendentemente dalla strategia d'investimento che il fornitore di PEPP offre per la sua opzione standard. Le tecniche di attenuazione del rischio comportano una strategia di investimento sicura, in linea con le norme tecniche di regolamentazione stabiliti dall'EIOPA.

Emendamento 163

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La protezione del capitale consente al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale investito.

Emendamento

soppresso

Emendamento 164

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

2 bis. Al fine di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1, il fornitore di PEPP è in grado di istituire partenariati di prodotti PEPP.

Emendamento

Emendamento 165

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. *I costi e le spese totali non possono superare lo 0,75 % del capitale accumulato.*

Emendamento 166

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se i fornitori di PEPP offrono opzioni alternative di investimento, ***almeno una di esse è rappresentata*** da un'opzione di investimento efficiente sotto il profilo dei costi per i risparmiatori in PEPP.

Emendamento

1. Se i fornitori di PEPP offrono opzioni alternative di investimento, ***tutte sono rappresentate*** da un'opzione di investimento efficiente sotto il profilo dei costi per i risparmiatori in PEPP.

Emendamento 167

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le opzioni alternative di investimento includono tecniche di attenuazione del rischio che dovranno essere definite dai fornitori di PEPP.

Emendamento

2. Le opzioni alternative di investimento includono tecniche di attenuazione del rischio che dovranno essere definite dai fornitori di PEPP, ***conformemente ai progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'EIOPA.***

Emendamento 168

Proposta di regolamento Articolo 39 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la tecnica di attenuazione del rischio per ***assicurare la protezione del*** capitale nel quadro dell'opzione standard di

Emendamento

a) la tecnica di attenuazione del rischio per ***salvaguardare il*** capitale nel quadro dell'opzione standard di

investimento;

investimento;

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 39 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'EIOPA, in collaborazione con le altre autorità di vigilanza europee, fornisce alla Commissione assistenza tecnica nello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo.

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 39 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Per stabilire criteri relativi a tecniche di attenuazione del rischio efficaci che possano essere applicati in modo uniforme, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli delle disposizioni per le tecniche di attenuazione del rischio. L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [xxx dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Ai sensi dell'articolo 3, lettera b),* le condizioni riguardanti la fase di accumulo del PEPP sono determinate dagli Stati membri, *tranne se specificate nel presente regolamento.*

Emendamento

1. *Tranne se specificate nel presente regolamento,* le condizioni riguardanti la fase di accumulo del PEPP sono determinate dagli Stati membri *e non sono meno favorevoli delle norme nazionali applicabili.*

Emendamento 172

**Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Tali condizioni possono includere in particolare i limiti di età per l'avvio della fase di accumulo, la durata minima della fase di accumulo, l'importo minimo e massimo dei versamenti *e* la loro continuità e le condizioni per il riscatto prima dell'età pensionabile in caso di particolari difficoltà.

Emendamento

2. Tali condizioni possono includere in particolare i limiti di età per l'avvio della fase di accumulo, la durata minima della fase di accumulo, l'importo minimo e massimo dei versamenti, la loro continuità *e l'età minima pensionabile nonché* le condizioni per il riscatto prima dell'età pensionabile in caso di particolari difficoltà.

Emendamento 173

**Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri applicano le stesse condizioni relative alla fase di accumulo dei prodotti PEPP per quanto riguarda altri prodotti nazionali analoghi.

Emendamento 174

**Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

I fornitori di PEPP possono offrire PEPP

I fornitori di PEPP possono offrire PEPP

forniti di un'opzione che assicura la copertura dei rischi biometrici. ***Ai fini del presente regolamento, per 'rischi biometrici' si intendono i rischi legati a longevità, disabilità e morte.***

forniti di un'opzione che assicura la copertura dei rischi biometrici. ***A tal fine, i fornitori di PEPP possono istituire partenariati di prodotti PEPP.***

Emendamento 175

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I fornitori e distributori di PEPP compiono ogni sforzo possibile per rispondere ai reclami dei clienti PEPP su supporto cartaceo o, se così concordato tra il fornitore o distributore di PEPP e il cliente PEPP, su altro supporto durevole. La risposta affronta tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dal ricevimento del reclamo. In situazioni eccezionali, se non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi che esulano dal suo controllo, il fornitore o distributore di PEPP è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente PEPP riceverà la risposta definitiva. In ogni caso, il termine per il ricevimento della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Emendamento

3. I fornitori e distributori di PEPP compiono ogni sforzo possibile per rispondere ai reclami dei clienti PEPP su supporto cartaceo o ***per e-mail o***, se così concordato tra il fornitore o distributore di PEPP e il cliente PEPP, su altro supporto durevole. La risposta affronta tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dal ricevimento del reclamo. In situazioni eccezionali, se non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi che esulano dal suo controllo, il fornitore o distributore di PEPP è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente PEPP riceverà la risposta definitiva. In ogni caso, il termine per il ricevimento della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Emendamento 176

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I fornitori e distributori di PEPP informano il cliente PEPP almeno in merito a un organismo di risoluzione alternativa delle controversie competente

Emendamento

soppresso

a trattare le controversie relative ai diritti e agli obblighi dei clienti PEPP ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 177

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le informazioni di cui al paragrafo 3 sono pubblicate in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del fornitore o distributore di PEPP, presso le succursali e nei termini e condizioni generali del contratto fra il fornitore o distributore di PEPP e il cliente PEPP. Sono indicate le modalità per ottenere ulteriori informazioni sull'organismo di risoluzione alternativa delle controversie interessato e sulle condizioni per farvi ricorso.

Emendamento

soppresso

Emendamento 178

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Sono istituite, conformemente alla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹, procedure di risoluzione alternativa delle controversie adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra i clienti PEPP e i fornitori o distributori di PEPP, aventi ad oggetto diritti e obblighi derivanti dal presente regolamento; per tali procedure si ricorre, se del caso, ad organismi competenti esistenti. Tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie sono applicabili ai fornitori o distributori di PEPP nei confronti dei quali è avviata la

Emendamento

1. Sono istituite, conformemente alla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹, procedure di risoluzione alternativa delle controversie adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra i clienti PEPP e i fornitori o distributori di PEPP, aventi ad oggetto diritti e obblighi derivanti dal presente regolamento; per tali procedure si ricorre, se del caso, ad organismi competenti esistenti. Tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie sono applicabili ai fornitori o distributori di PEPP nei confronti dei quali è avviata la

procedura, ai quali si estende effettivamente la competenza dell'organismo di risoluzione alternativa delle controversie.

procedura, ai quali si estende effettivamente la competenza dell'organismo di risoluzione alternativa delle controversie. ***I fornitori o i distributori di PEPP partecipano a procedure di risoluzione alternativa delle controversie.***

⁴⁹ Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

49 Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

Emendamento 179

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In conformità della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i fornitori e distributori di PEPP informano il cliente PEPP in merito ad almeno un organismo di risoluzione alternativa delle controversie competente a trattare le controversie relative ai diritti e agli obblighi dei clienti PEPP ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 180

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Le informazioni di cui al paragrafo precedente sono pubblicate in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del fornitore o distributore di PEPP, presso le succursali e nei termini e condizioni generali del

contratto fra il fornitore o distributore di PEPP e il cliente PEPP. Sono indicate le modalità per ottenere ulteriori informazioni sull'organismo di risoluzione alternativa delle controversie interessato e sulle condizioni per farvi ricorso.

Emendamento 181

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. I fornitori e i distributori di PEPP mettono a punto procedure di composizione extragiudiziale delle controversie.

Emendamento 182

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti meccanismi transfrontalieri di reclamo e di ricorso che consentano ricorsi individuali e collettivi di natura risarcitoria a livello transfrontaliero conformemente alla normativa dell'Unione.

Emendamento 183

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'ambito dell'opzione standard, il servizio di trasferimento può essere utilizzato solo durante la fase di

accumulo.

Emendamento 184

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il risparmiatore in PEPP può trasferirsi presso un altro fornitore di PEPP al massimo una volta ogni cinque anni dopo la stipula del contratto PEPP.

Emendamento

2. Il risparmiatore in PEPP può trasferirsi **gratuitamente** presso un altro fornitore di PEPP al massimo una volta ogni cinque anni dopo la stipula del contratto PEPP. ***I fornitori di PEPP e i risparmiatori in PEPP possono concordare un trasferimento più frequente. Le condizioni relative al trasferimento sono indicate per iscritto nel contratto PEPP.***

Emendamento 185

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il trasferimento è consentito in qualsiasi momento e gratuitamente se il fornitore o distributore di PEPP viola il principio generale ai sensi dell'articolo 18.

Emendamento 186

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su richiesta del risparmiatore in PEPP, il servizio di trasferimento è **avviato** dal fornitore di PEPP ricevente. ***Il servizio di trasferimento soddisfa almeno le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5.***

Emendamento

1. Su richiesta del risparmiatore in PEPP, il servizio di trasferimento è **predisposto** dal fornitore di PEPP ricevente.

La richiesta da parte del risparmiatore in PEPP è redatta in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il servizio di trasferimento è avviato oppure in qualsiasi altra lingua concordata dalle parti.

Qualora il risparmiatore detenga diversi comparti, la richiesta indica per quali comparti si richiede il servizio di trasferimento.

In caso di trasferimento a livello transfrontaliero, il risparmiatore in PEPP è informato tutte le implicazioni del trasferimento. Le informazioni riguardano, soprattutto, i cambiamenti riguardanti, ad esempio, la perdita della garanzia del capitale e i rischi biometrici e le informazioni relative alla perdita di incentivi fiscali o di altri vantaggi e agli obblighi tributari che si applicheranno al risparmiatore.

Emendamento 187

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il totale delle commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal prestatore di PEPP trasferente per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso è limitato *all'1,5* % del saldo positivo da trasferire al fornitore di PEPP ricevente.

Emendamento

3. *Fatto salvo l'articolo 45, paragrafo 2*, il totale delle commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal prestatore di PEPP trasferente per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso è limitato *allo 0,5* % del saldo positivo da trasferire al fornitore di PEPP ricevente. *Non sono applicati ulteriore onorari, costi o spese.*

Emendamento 188

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. *Le commissioni e gli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore di PEPP trasferente o ricevente per servizi forniti ai sensi dell'articolo 46, diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono ragionevoli e in linea con i costi da esso effettivamente sostenuti.*

soppresso

Emendamento 189

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *La responsabilità di cui al paragrafo 1 non si applica **in caso di circostanze anomale e imprevedibili che esulano dal controllo del fornitore di PEPP che le adduce, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata, o** nei casi in cui il fornitore di PEPP sia vincolato da altri obblighi di legge previsti da atti legislativi dell'Unione o nazionali.*

2. *La responsabilità di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi in cui il fornitore di PEPP sia vincolato da altri obblighi di legge previsti da atti legislativi dell'Unione o nazionali.*

Emendamento 190

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di trasferimento a livello transfrontaliero, il risparmiatore in PEPP è informato di tutte le implicazioni del trasferimento. Le informazioni riguardano, soprattutto, cambiamenti riguardanti, ad esempio, la perdita della garanzia del capitale e i rischi biometrici e gli obblighi tributari che si applicheranno al risparmiatore.

Emendamento 191

Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Quando gli Stati membri determinano le condizioni relative alla fase di accumulo, ai PEPP si applicano le stesse condizioni di prodotti nazionali comparabili.

Emendamento 192

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nell'ambito dell'opzione standard l'erogazione avviene sotto forma di rendita vitalizia, con la possibilità di un importo forfettario pari al massimo al 30 %, all'inizio della fase di decumulo.

Emendamento 193

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La scelta della forma di erogazione per la fase di decumulo è esercitata dai risparmiatori in PEPP al momento della stipula del contratto PEPP e, se del caso, può essere modificata una volta ogni cinque anni durante la fase di accumulo.

2. La scelta della forma di erogazione per la fase di decumulo è esercitata dai risparmiatori in PEPP al momento della stipula del contratto PEPP e, se del caso, può essere modificata una volta ogni cinque anni durante la fase di accumulo **e un anno prima della fase di decumulo.**

Emendamento 194

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'EIOPA monitora *gli schemi* pensionistici istituiti o distribuiti nel territorio dell'Unione per verificare che non utilizzino la denominazione "**PEPP**", o che non diano l'impressione che si tratti di PEPP, a meno che non siano autorizzati ai sensi del presente regolamento *e non ne rispettino le disposizioni*.

Emendamento

2. L'EIOPA monitora *i prodotti* pensionistici istituiti o distribuiti nel territorio dell'Unione per verificare che non utilizzino la denominazione "**PEPP**", o che non diano l'impressione che si tratti di PEPP, a meno che non siano autorizzati ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 195

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) per le persone giuridiche, l'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative massime di cui alla lettera d) può arrivare fino al **10%** del fatturato annuo totale risultante dagli ultimi conti disponibili approvati dall'organo di amministrazione; se la persona giuridica è un'impresa madre o una controllata dell'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il relativo fatturato annuo totale è il fatturato annuo totale, o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa contabile, risultante dall'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre capogruppo;

Emendamento

e) per le persone giuridiche, l'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative massime di cui alla lettera d) può arrivare fino al **5 %** del fatturato annuo totale risultante dagli ultimi conti disponibili approvati dall'organo di amministrazione; se la persona giuridica è un'impresa madre o una controllata dell'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il relativo fatturato annuo totale è il fatturato annuo totale, o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa contabile, risultante dall'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre capogruppo;

⁵¹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante

⁵¹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante

modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Emendamento 196

Proposta di regolamento Articolo 61

Testo della Commissione

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento, i fornitori di PEPP e le autorità competenti esercitano le attività ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte dell'EIOPA ai fini del presente regolamento, l'EIOPA si conforma al regolamento (CE) n. 45/2001.

Emendamento

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento, i fornitori di PEPP e le autorità competenti esercitano le attività ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 **e alla direttiva 95/46/CE e al regolamento relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche)**. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte dell'EIOPA ai fini del presente regolamento, l'EIOPA si conforma al regolamento (CE) n. 45/2001.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)		
Riferimenti	COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 11.9.2017		
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 11.9.2017		
Relatore per parere Nomina	Birgit Collin-Langen 25.9.2017		
Esame in commissione	24.4.2018	4.6.2018	18.6.2018
Approvazione	19.6.2018		
Esito della votazione finale	+: 28	–: 5	0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltés, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Țurcanu, Marco Zullo		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Biljana Borzan, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Marc Tarabella, Kerstin Westphal		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

28	+
ALDE	Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic
GUE/NGL	Dennis de Jong
PPE	Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ivan Štefanec, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Țurcanu
S&D	Biljana Borzan, Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Kerstin Westphal
VERTS/ALE	Pascal Durand, Igor Šoltes

5	-
ECR	Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík
EFDD	John Stuart Agnew
ENF	Mylène Troszczynski

2	0
ECR	Edward Czesak
EFDD	Marco Zullo

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)			
Riferimenti	COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)			
Presentazione della proposta al PE	28.6.2017			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 11.9.2017			
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	BUDG 11.9.2017	EMPL 11.9.2017	ITRE 11.9.2017	IMCO 11.9.2017
	JURI 11.9.2017			
Pareri non espressi Decisione	BUDG 11.7.2017	ITRE 11.10.2017	JURI 12.7.2017	
Relatori Nomina	Sophia in 't Veld 6.7.2017			
Esame in commissione	11.1.2018	19.3.2018	28.5.2018	
Approvazione	3.9.2018			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	29 10 17		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtos, Philippe Lamberts, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in 't Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck			
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Amjad Bashir, Ana Gomes, Christophe Hansen, Peter Kouroumbashev, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg			
Deposito	6.9.2018			

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

29	+
ALDE	Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck
ECR	Amjad Bashir, Ashley Fox, Sander Loones, Helga Stevens, Kristina Winberg
PPE	Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen
VERTS/ALE	Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon

10	-
ALDE	Caroline Nagtegaal
ECR	Bernd Lucke
EFDD	Bernard Monot
ENF	Gerolf Annemans, Marco Zanni
GUE/NGL	Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan
PPE	Esther de Lange

17	0
EFDD	Marco Valli
S&D	Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti